SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

247ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 4

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2157, 2019, 2019-*bis* E 2156:

PRESIDENTE 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2157) *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).*

Stralcio dell'articolo 3 e stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 4 del testo del Governo (disegni di legge nn. 2157-*ter* e 2157-*quater*):

RONCHI *(Progr.-Verdi-La Rete)* ..... *Pag.* 9 11
* GRILLO *(Forza Italia)* ..... 9 e *passim*
ZACCAGNA *(Forza Italia)* ..... 10 e *passim*
CHERCHI *(Progr. Feder.), relatore* ... 10 e *passim*
GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 10 e *passim*
CAPONI *(Rifond. Com.-Progr.)* 12, 14
ROBUSTI *(Lega Nord)* 13, 50
PETRICCA *(PPI)* ..... 25 e *passim*
* FORCIERI *(Progr. Feder.)* ..... 26 e *passim*
BERTONI *(Progr. Feder.)* 27
RAMPONI *(AN)* ..... 27 e *passim*
PERUZZOTTI *(Lega Nord)* 28, 37
NAPOLI *(CCD)* 29
MANZI *(Rifond. Com.-Progr.)* 35, 42, 55
LAFORGIA *(Progr. Feder.)* 36, 37
* TAMPONI *(CDU)* ..... 37 e *passim*
MORANDO *(Progr. Feder.)* 39
* SERRI *(Misto)* 39
* CORCIONE, *ministro della difesa* ... 40 e *passim*
TABLADINI *(Lega Nord)* 41, 43 46
* SALVI *(Progr. Feder.)* 41
* BRIGANDI *(Lega Nord)* 42

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

* ROSSI (*Misto*) ..... *Pag.* 43
MANCINO (*PPI*) 45
BRICCARELLO (*Misto*) 45
* PAGLIARINI (*Lega Nord*) 46
D'ALÌ (*Forza Italia*) ..... 46 e *passim*
GALLO (*Misto*) 48
PONTONE (*AN*) 49, 51
* PAGANO (*Progr. Feder.*) 50
* LOMBARDI-CERRI (*Lega Nord*) 52
CURTO (*AN*) 53
CUSIMANO (*AN*) 55, 114
GEI (*CCD*) 57
SIGNORELLI (*AN*) 110
* DIONISI (*Rifond. Com.-Progr.*) 111
BINAGHI (*Misto*) 111, 115, 118
MARTELLI (*AN*) 112
* MONTELEONE (*AN*) 113
LAVAGNINI (*PPI*) 113, 118
ALBERTI CASELLATI (*Forza Italia*) 114
* DI MAIO (*Progr.-Verdi-La Rete*) 115
* BASTIANETTO (*Lega Nord*) 116
DUJANY (*Misto*) 116
THALER AUSSERHOFER (*Misto-SVP*) 116

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 13, 36, 47

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1995 ... 123

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... *Pag.* 125

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 135
Apposizione di nuove firme 135

GOVERNO

Trasmissione di documenti 135
Richieste di parere su documenti 135

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 136

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 136

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte 137
Annunzio 137
Da svolgere in Commissione 155

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

GANDINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ballesi, Bo, Bobbio, Brienza, Bruno Ganeri, Camo, Delfino, De Martino, De Notaris, Fagni, Fanfani, Gei, Manara, Miglio, Napoli, Palombi, Pasquino, Pieroni, Righetti, Sellitti, Siliquini, Stajano, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Coviello, Peruzza e Ventucci, a Madrid, per la 13ª Conferenza degli Organismi parlamentari specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Bonansea e Pugliese, in America Latina, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, *Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente:*

«Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (2265);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e, ad interim, *Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente:*

«Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di

produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti» (2266).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 2157, 2019, 2019-*bis* e 2156

PRESIDENTE. Do comunicazione all'Assemblea dei tempi residui per ciascun Gruppo parlamentare nella discussione degli articoli della manovra finanziaria:

Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete	58' 22"
Gruppo Misto	1 h. 14' 33"
Gruppo Progressisti-Federativo	3 h. 17' 40"
Gruppo Forza Italia	1 h. 51' 25"
Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti	59' 54"
Gruppo del Partito popolare italiano	1 h. 11' 18"
Gruppo Lega Italiana Federalista	1 h. 05'
Gruppo Alleanza Nazionale	1 h. 53'
Gruppo Laburista-Socialista-Progressista	1 h. 05'
Gruppo Lega Nord	2 h. 04' 03"
Gruppo del Centro cristiano democratico	1 h. 12' 52"
Gruppo della Sinistra democratica	1 h. 03' 54"
Gruppo Cristiani Democratici Uniti	44' 44"
Presidenza	1 h. 21' 28"
Governo	3 h. 54' 53"
Commissione	3 h. 26' 26"
Votazioni	5 h. 41' 08"
Dissenzienti	1 h. 13' 06"
TOTALE ...	34 h. 18' 46"

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2157) *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Stralcio dell'articolo 3 e stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 4 del testo del Governo (disegni di legge nn. 2157-*ter* e 2157-*quater*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2157. Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di assicurare la maggiore economicità nella erogazione dei servizi pubblici locali, il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri competenti per materia, stabilisce, con decreto, il livello minimo di popolazione e di territorio che è necessario per la fornitura dei servizi medesimi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni che si trovino, per ciascuna categoria di servizi, al di sotto delle soglie medesime sono tenuti ad affidare la gestione a quello più vicino avente la dimensione che rientra nelle soglie predette sulla base di apposite convenzioni che stabiliscono la qualità dei servizi da fornire e gli oneri da addossare all'ente locale affidante. In carenza, provvede il Prefetto, sentita la Regione».

1.0.1 MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI, PEDRIZZI, CURTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a dettare una organica disciplina delle attività professionali esercitate dal personale dipendente delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio siano richieste l'abilitazione o l'iscrizione a ordini o albi professionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

a) istituzione di un ruolo unico professionale presso ciascuna delle amministrazioni o enti indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle professioni svolte dal dipendente delle amministrazioni stesse nell'ambito dei com-

piti istituzionali della amministrazione di appartenenza; istituzione di un Corpo professionale dello Stato, con ordinamento autonomo, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito dagli appartenenti al ruolo unico professionale;

b) determinazione dell'organizzazione del Corpo professionale dello Stato e della disciplina del ruolo unico, avendo riguardo: alle modalità di accesso mediante procedure concorsuali speciali; ai criteri di utilizzazione e di mobilità nell'ambito di diverse amministrazioni o enti; all'esigenza di garantire le necessarie dotazioni di strumenti tecnologici e il supporto di adeguata provvista di personale ausiliario;

c) previsione della definizione del rapporto di lavoro e del trattamento economico fondamentale ed accessorio nell'ambito di un'unica, autonoma e separata area di contrattazione, nonchè di incentivi economici per l'esecuzione di incarichi professionali conferiti da amministrazioni, enti o aziende ai propri dipendenti od a professionisti dipendenti da organismi tecnici di cui, per previsione normativa, le amministrazioni stesse possono avvalersi, incarichi da conferire con il criterio della rotazione e da retribuire in misura rapportata, per difetto, alle tariffe proprie di ciascuna professione».

1.0.2 MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica in infrastrutture)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni, diretto a:

a) rivedere i progetti ed i programmi di grandi opere infrastrutturali;

b) ricurre o razionalizzare e contenere la spesa pubblica per tali opere.

2. Nell'emanazione del decreto legislativo, il Governo si atterrà ai seguenti criteri e obiettivi:

a) annullare, in tutto o in parte, progetti e programmi di opere non necessarie, eccessivamente onerose, ad alto impatto ambientale, sostituibili con altre meno onerose e a minore impatto ambientale;

b) cancellare, in particolare, il progetto Variante di Valico - Raddoppio del tratto tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello.

3. I risparmi derivanti dal presente articolo sono riservati all'Erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico».

1.0.4 (Nuovo testo) RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO DI RICCO, CARELLA, MANCONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione facoltativa degli Enti Lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate di cui alla legge 11 agosto 1967, n. 800, in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) possibilità della trasformazione in crescenza di condizioni economico-finanziarie di equilibrio tenuto conto del contributo statale percepito dall'Ente;

b) previsione di una progressiva riduzione del concorso statale alla copertura del fabbisogno dell'Ente nella misura resa possibile dall'incremento dei proventi di origine diversa;

c) deducibilità delle liberalità versate all'Ente dal reddito di chi la versa;

d) introduzione di un sistema di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

e) introduzione di forme agevolative di mobilità del personale che non intenda proseguire il rapporto di lavoro in regime di diritto privato con l'Ente trasformato;

f) conservazione da parte degli enti trasformati dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge all'Ente originario.

Gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Dipartimento per lo spettacolo presso la Presidenza del Consiglio, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi saranno emanati anche in mancanza del parere».

1.0.1000 GRILLO, BOROLI, ZACCAGNA, D'ALÌ, TERRACINI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Nel comma 1, ultimo periodo dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: "saranno a carico del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "saranno a carico della banca stessa". Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, è abrogato».

1.0.1001 GRILLO, BOROLI, ZACCAGNA, D'ALÌ, TERRACINI, VENTUCCI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1...

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo per riordinare le pensioni agli invalidi di guerra, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e riduzione tendenziale della spesa del settore;

b) migliore utilizzazione delle risorse disponibili e già assegnate nelle dotazioni attuali;

c) eventuale perequazione e miglioramento dei trattamenti».

1.0.1002 ZACCAGNA, D'ALÌ, VENTUCCI, TURINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1...

(Commissione nazionale per la certificazione dei risultati degli enti locali)

1. È istituita presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro una Commissione per la fissazione di princìpi e criteri contabili e delle modalità concernenti la certificazione dei risultati degli enti locali territoriali e degli enti pubblici decentrati.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed è presieduta da questi o da un suo delegato.

3. Il Comitato di Presidenza della Commissione è composto da: il Presidente del Cnel, il Presidente della Corte dei conti, il Presidente dell'Istat, il Presidente dell'Alta Autorità per l'Informatica, il Ragioniere Generale dello Stato, un componente della Direzione Generale della Banca d'Italia, un Segretario Generale.

4. Ai componenti viene riservato il medesimo trattamento economico spettante ai componenti della Commissione Nazionale di ricerca per la finanza locale. Le spese sono imputate al bilancio del Cnel.

5. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali è delegato ad emanare entro 5 mesi un decreto legislativo diretto a fissare la composizione della Commissione, le sue forme di nomina ed il suo funzionamento».

1.0.1003 COPERCINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1...

(Dipartimento per l'informazione e l'edilizia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti al riordino del Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasferendo le competenze per tutte le provvidenze alle imprese editoriali, radiofoniche e di comunicazione al Ministero dell'industria».

1.0.1004 ROBUSTI, BEDONI, SERENA

Ricordo che gli emendamenti 1.0.1001 e 1.0.1003 sono stati dichiarati inammissibili.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MAGLIOZZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

RONCHI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 1.0.4 (Nuovo testo) si illustri da sè, anche se intendo spendere qualche parola. L'emendamento riguarda la possibilità affidata al Governo di riconsiderare le opere pubbliche già deliberate onde improntarle a criteri di efficienza, utilità e compatibilità ambientali. L'ultimo punto riguarda invece il progetto Variante di Valico, del quale abbiamo parlato questa mattina.

* GRILLO. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1000 ha attirato molta attenzione in sede di Commissione. Da parte nostra, avevamo registrato una bocciatura tecnica in Commissione proprio perchè da parte del rappresentante del Governo ci era stata data assicurazione che il Governo stesso in Aula si sarebbe presentato con una sua proposta raccogliendo in qualche modo le sollecitazioni e le idee contenute in questo emendamento.

Mi sembra di poter dire che il Governo ha fatto la sua parte perchè, se non erro, all'articolo 19, sia pure in una stesura un poco diversa, si riprende lo stesso argomento, introducendo elementi di diversità che ci sembrano componibili rispetto all'emendamento da noi proposto. Insistiamo pertanto nel porre in votazione questo emendamento perchè riteniamo importante avviare la privatizzazione degli enti lirici. Tuttavia credo che da parte della Presidenza debba essere sciolto il nodo della questione se votare adesso questa proposta emendativa assieme a quella presentata dal Governo all'articolo 19, o se, in alternativa, votare questo emendamento quando si esaminerà appunto l'articolo 19 con l'emendamento proposto dal Governo. Noi siamo disponibili ad accettare anche un eventuale rinvio, perchè ci interessa più la sostanza che non la tempistica all'interno della quale si colloca questa votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha alcuna difficoltà a disporre l'accantonamento dell'emendamento 1.0.1000, per trattarlo poi congiuntamente all'emendamento presentato dal Governo all'articolo 19 e citato dal senatore Grillo.

ZACCAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1002 tende a dare una delega al Governo affinchè possa coordinare la materia delle pensioni di invalidità e le pensioni di guerra e di reversibilità per i reduci.

Mi rendo conto che nel testo della delega possono esserci elementi tali da indurre il Governo a qualche dubbio. Pertanto dichiaro fin d'ora la disponibilità eventuale a rivedere la dizione dei princìpi e dei criteri direttivi della delega stessa.

ROBUSTI. L'emendamento 1.0.1004 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.1 perchè contiene una violazione dell'autonomia degli enti locali; così pure esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.2.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.4, nel nuovo testo, propongo ai senatori che lo hanno presentato di rinviare l'esame del primo comma al momento in cui si ridiscuteranno gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, perchè la materia è attinente; esprimo invece parere contrario sui commi 2 e 3.

Ugualmente parere contrario esprimo sull'emendamento 1.0.1002 del quale propongo la trasformazione in un ordine del giorno. Infine invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.0.1004, altrimenti esprimo parere contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, le ricordo che a proposito dell'emendamento 1.0.4, nel nuovo testo, il relatore ha distinto il suo parere tra il primo comma e i commi successivi, proponendo l'esame del primo comma assieme agli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14 ed esprimendo parere contrario sui commi 2 e 3.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rifaccio al parere espresso dal relatore e pertanto mi dichiaro contrario sui commi 2 e 3, mentre sono favorevole a rinviare l'esame del primo comma in relazione alla materia trattata da emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Senatore Cherchi, prima di continuare nell'acquisizione del parere del Governo, le devo far notare che qualora l'emen-

damento 1.0.4, nel nuovo testo, si fermasse al comma 1 rischierebbe di essere privo di coerenza.

CHERCHI, *relatore*. Riformulo allora il mio parere. Al comma 1, ai fini di rendere concreta la proposta, occorre aggiungere anche il comma 2 fino alla lettera *a)* compresa. In pratica il comma 1 dovrebbe essere integrato da questa parte dell'emendamento, mentre il parere contrario riguarderebbe la restante parte del comma 2, dalla lettera *b)* in poi, e il comma 3.

PRESIDENTE. Chiedo scusa al sottosegretario Giarda, che prego di continuare ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.1002 e 1.0.1004.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Magliozzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Magliozzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.4, nel nuovo testo, ricordo che il rappresentante del Governo ed il relatore hanno distinto l'emendamento in due parti: la prima arriva sino alla lettera *a)*, inclusa, del comma 2, e ne viene proposta la trattazione in sede di esame degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14; per la seconda parte dell'emendamento, quella che comprende la lettera *b)* del comma 2 e l'intero comma 3, vi è il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Il senatore Ronchi intende accedere alla proposta testè formulata?

RONCHI. Signor Presidente, ritiro ovviamente la lettera *b)* del comma 2 dell'emendamento in votazione perchè abbiamo già votato questa mattina in merito allo stesso argomento e mi sembra un'inutile ripetizione. Non so, invece, se il comma 3 potrebbe essere considerato nell'ambito dell'esame degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, in merito agli eventuali risparmi.

Accetterei quindi la proposta di spostare la votazione dell'emendamento 1.0.4 al momento in cui esamineremo gli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, ad esclusione però della sola lettera *b)* del comma 2.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'era stata forse un po' di confusione sulla questione, e vorrei quindi ribadire esattamente il parere del Governo su questa proposta di articolo. Il Governo esprime parere favorevole a spostare in avanti, nell'ambito dell'esame degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, il solo comma primo dell'emendamento, limitatamente alla lettera *a)*; diversamente, esprime parere contrario sull'intero emendamento 1.0.4. nel nuovo testo.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole o all'emendamento nel suo complesso, ove sia considerato ancora nel suo insieme, o ad entrambi le parti separate dell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caponi, ma devo ricordare che la proposta del senatore Ronchi, primo presentatore dell'emendamento in votazione, se ho ben inteso, comporta la sola eliminazione della lettera *b)* del comma 2 ed è favorevole allo spostamento della trattazione di tutto il resto dell'emendamento (quindi, esclusa - ripeto - la lettera *b)* del comma 2) in sede di esame degli emendamenti che propongono di inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14.

In questo caso, non sarebbe accolta la proposta del rappresentante del Governo. Se l'Assemblea è d'accordo, possiamo posporre l'esame dell'emendamento nella sede indicata. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.1000 e 1.0.1001 sono inammissibili.

Ricordo inoltre che sull'emendamento 1.0.1002, presentato dal senatore Zaccagna e da altri senatori, il relatore ha chiesto la trasformazione in ordine del giorno della suddetta proposta modificativa; in caso contrario esprime parere contrario. Il Governo, invece, è contrario all'approvazione dell'emendamento.

Invito uno dei senatori proponenti l'emendamento 1.0.1002 ad esprimersi in relazione alla proposta avanzata dal relatore.

* GRILLO. Signor Presidente, a nome dei firmatari dell'emendamento, colleghi del mio Gruppo, per accogliere in parte le preoccupazioni che sembrano esistere da parte del Governo propongo la seguente riformulazione. Dopo la frase che inizia con le parole «il Governo è delegato ad emanare» e termina con «princìpi e criteri direttivi:», chiediamo che venga inserito un unico punto, consistente nelle parole: «razionalizzazione della spesa del settore e perequazione dei trattamenti esistenti». Con questa semplificazione pare a noi che il Governo dovrebbe poter modificare il proprio atteggiamento, perchè si tratterebbe, nel caso, di una delega molto generica, molto ampia, che potrebbe favorire la razionalizzazione del settore stesso.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, attendiamo di avere a disposizione il testo della sua proposta, per poterlo sottoporre anche all'esame del rappresentante del Governo e, ovviamente, del relatore.

In attesa della formalizzazione di questa proposta, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1004. Ricordo che il relatore ha chiesto ai proponenti di ritirare tale emendamento.

Senatore Robusti, intende aderire a tale richiesta?

ROBUSTI. Signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento e chiedo che su di esso venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1004, presentato dal senatore Robusti e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	42
Contrari	69
Astenuti	68

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.0.1002, nel nuovo testo proposto. La prima parte dell'emendamento resta inalterata; la lettera *a)* viene modificata nel seguente modo: «*a)* razionalizzazione della spesa del settore e perequazione dei trattamenti esistenti». Le lettere *b)* e *c)* sono soppresse.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento nel testo riformulato.

CHERCHI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole. Ringrazio il senatore Grillo per la generosità della delega al Governo.

BARBIERI. Aggiungo la firma mia e del senatore Morando all'emendamento in votazione.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, esprimo voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1002, presentato dal senatore Zaccagna e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti le Forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;

b) ridurre il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali, degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici del Ministero della difesa razionalizzandone i compiti e ottimizzandone i procedimenti produttivi attraverso la concentrazione delle funzioni e delle lavorazioni similari, la mobilità, volontaria e non, del personale esuberante, la dismissione degli immobili non utilizzati;

c) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.

4. La progressione di carriera del personale delle Forze armate cessa all'atto dell'immissione in ausiliaria. Il trattamento di pensione,

senza eccezione alcuna, sarà riferito all'ultimo grado conseguito nel servizio attivo, fermi restando le disposizioni e i criteri della normativa in materia pensionistica.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente ordine del giorno:

Sopprimere l'articolo 2.

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 50 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» *con le seguenti:* «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» *con le seguenti:* «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

2.19 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.1000 BERTONI

All'emendamento 2.1013 sostituire le parole da: «i cui reparti» *fino alla fine con le altre:* «mentre ad una diversa articolazione delle scuole militari si potrà provvedere nella configurazione del nuovo modello di difesa, precisandone e diversificandone le specializzazioni di studio, a seguito di nuova disciplina legislativa di accesso alle accademie militari,».

2.1013/114 PETRICCA, PINTO

All'emendamento 2.0.1031, dopo le parole: «del tipo di comando» *inserire le seguenti:* «e dai posti di impiego».

2.1031/111 PETRICCA, PINTO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e di istituti di formazione», *inserire le seguenti:* «, ad eccezione della scuola militare Nunziatella di Napoli i cui reparti allievi non potranno essere ubicati in altre località del territorio della Repubblica».

2.1013 PETRICCA, DONISE, BERTONI, LORETO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.1001 BERTONI, DE NOTARIS

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* procedere al riordino degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici del Ministero della difesa, razionalizzandone i compiti, ottimizzando, diversificando ed eventualmente riconvertendo i procedimenti produttivi attraverso la concentrazione delle funzioni e delle lavorazioni similari e la dismissione degli immobili non utilizzati, garantendo comunque i livelli occupazionali fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure di mobilità volontaria, da concordare con le rappresentanze sindacali, per il personale in esubero».

2.1002 BERTONI, DE NOTARIS

Al comma 1, sostitituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento delle direzioni generali e degli uffici centrali, degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici del Ministero della difesa razionalizzandone i compiti attraverso una ottimizzazione dei procedimenti produttivi, una differenziazione e ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e tutela ambientale, la mobilità concertata del personale esuberante e la dismissione delle strutture e degli immobili non più utilizzabili».

2.1007 FORCIERI, LORETO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)*. Razionalizzare i compiti e ottimizzare i procedimenti produttivi degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici del Ministero della difesa attraverso la definizione di un nuovo modello organizzativo e dell'ambito produttivo in rapporto all'industria per la difesa, la concentrazione delle funzioni e delle lavorazioni similari, la eventuale dismissione degli immobili non utilizzati».

2.1022 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «degli stabilimenti e dei centri tecnici del Ministero della difesa» *inserire le seguenti:* «o comunque di enti non aventi prevalente interesse militare».

2.1023 FARDIN, BARRA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «della difesa» *aggiungere le seguenti parole:* «esclusi quelli esistenti nelle aree depresse».

2.1033 TAMPONI, FOLLONI, BRICCARELLO, BALLESI, CAMO, COSTA, CUSUMANO, DEGAUDENZ, DELFINO, FABRIS Pietro, PERLINGIERI, SECCHI, ZANOLETTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dismissione degli immobili non utilizzati» *con le seguenti:* «la messa a disposizione o la cessione ad altri Dicasteri od enti locali degli immobili non utilizzati».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 50 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» *con le seguenti:* «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» *con le seguenti:* «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

2.17 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «utilizzati» *con l'altra:* «utilizzabili» *e aggiungere in fine, le seguenti parole:* «e il potenziamento di quelli che, per le oggettive ed esistenti capacità tecnologiche degli impianti e delle loro ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, possano costituire autonome risorse economico-finanziarie della difesa nell'ambito di un programma di riconversione del munizionamento non più impiegabile»

2.1030 PETRICCA, PINTO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) ridurre il numero dei militari di leva facendo decorrere dal 1° luglio 1996 la durata a otto mesi della ferma di leva per l'esercito, la marina militare e l'aeronautica».

2.21 (*Nuovo testo*) CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI, GALLO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis)* riordinare la normativa vigente sul reclutamento degli ausiliari di leva nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di conseguire risparmi ed una migliore utilizzazione delle risorse, in particolare tramite l'unificazione e la gestione centralizzata da parte della Direzione generale competente delle operazioni di chiamata e selezione del personale da avviare all'impiego nelle predette Armi e Corpi, nonchè di assicurare ai giovani uniformità di trattamento in riferimento alle effettive condizioni di impiego durante il servizio di leva e paritetiche di reimpiego al termine del servizio di leva stesso».

2.1009 FORCIERI, LORETO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c*-bis. Riordinare la normativa vigente sul reclutamento degli ausiliari di leva nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di conseguire risparmi ed una migliore utilizzazione delle risorse, in particolare tramite l'unificazione e la gestione centralizzata da parte della Direzione generale competente delle operazioni di chiamata e selezione del personale da avviare all'impiego nelle predette Armi e Corpi, nonchè di assicurare ai giovani uniformità di trattamento in riferimento alle effettive condizioni di impiego durante il servizio di leva e paritetiche possibilità di reimpiego al termine del servizio di leva stesso».

2.1014 GRILLO, D'ALÌ, ZACCAGNA, VENTUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c*-bis. Riordinare la normativa vigente sul reclutamento degli ausiliari di leva nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di conseguire risparmi ed una migliore utilizzazione delle risorse, in particolare tramite l'unificazione e la gestione centralizzata da parte della Direzione generale competente delle operazioni di chiamata e selezione del personale da avviare all'impiego nelle predette Armi e Corpi, nonchè di assicurare ai giovani uniformità di trattamento in riferimento alle effettive condizioni di impiego durante il servizio di leva e paritetiche possibilità di reimpiego al termine del servizio di leva stesso».

2.1018 RAMPONI, PACE

All'articolo 2, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*c*-bis. Riordinare la normativa vigente sul reclutamento degli ausiliari di leva nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di conseguire risparmi ed una migliore utilizzazione delle risorse, in particolare tramite l'unificazione e la gestione centralizzata da parte della Direzione generale competente delle operazioni di chiamata e selezione del personale da avviare all'impiego nelle predette Armi e Corpi, nonchè di assicurare ai giovani uniformità di trattamento in riferimento alle effettive condizioni di impiego durante il servizio di leva e paritetiche possibilità di reimpiego al termine del servizio di leva stesso».

2.1026 PERUZZOTTI, SERENA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis. Procedere all'equiordinazione delle carriere dei ruoli degli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare (CC. e G. di F.) a quelle dei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato in modo da armonizzare la progressione di carriera del personale che svolga attività direttive e dirigenziali funzionalmente corrispondenti e già affermate anche con la corresponsione di eguale trattamento economico, svincolando la progressione della carriera dal tipo di comando e legandola esclusivamente al conseguimento dei parametri formativi, quali accademia, laurea, corsi superiori di formazione professionale, giudizi valutativi positivi ovvero senza demerito».

2.1031 PETRICCA, PINTO

Sopprimere il comma 2.

2.1019 RAMPONI, PACE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere vincolante da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.18 (Nuovo testo) CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, al fine di conseguire risparmi ed una migliore utilizzazione del personale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordinamento, in relazione alle nuove esigenze tecnico-amministrative ed operative poste dal nuovo modello di difesa, del personale civile della difesa, compreso il personale con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa, ai sensi degli articoli 51, primo comma, lettera *a)*, e 52 del regolamento sui lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, in un'ottica di integrazione funzionale con il personale militare, prevedendo tempi e modalità della progressiva riduzione delle dotazioni complessive di qualifiche e profili nonchè il ripianamento, correlato alle predette esigenze ed al raggiungimento della riduzione dell'organico a 43.000 unità, dei posti disponibili nelle qualifiche e profili attraverso concorsi con aliquote di riserva per il personale in servizio, tenendo presenti la necessità di risolvere, in coerenza con la vigente normativa, le situazioni di non corrispondenza tra compiti effettivamente svolti ed inquadramenti, nonchè le previsioni contemplate dal contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri decorrente dal 1° gennaio 1994».

2.1010 (2.26) FORCIERI, LORETO, VALLETTA, CASILLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro delle finanze, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, ai comuni e alle province i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato non più utili alla difesa dei quali gli enti medesimi abbiano fatto richiesta. Il prezzo di cessione non può essere inferiore ad un terzo e superiore alla metà del valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

2-*ter*. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. La richiesta deve essere presentata al Ministero della difesa entro il 30 giugno 1996. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro il 30 settembre 1996».

2.1011 (2.27) FORCIERI, LORETO, VALLETTA, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordinamento, in relazione alle nuove esigenze tecnico-amministrative ed operative poste dal nuovo modello difesa, del personale civile della Difesa, in un'ottica di integrazione funzionale con il personale militare, prevedendo tempi e modalità della progressiva riduzione delle dotazioni complessive di qualifiche e profili nonchè il ripianamento graduale, correlato alle predette esigenze ed al raggiungimento della riduzione dell'organico a 43.000 unità, dei posti disponibili nelle qualifiche e profili attraverso procedure di riqualificazione professionale ovvero concorsi con aliquote di riserva per il personale in servizio, tenendo presenti la necessità di risolvere, in coerenza con la vigente normativa, le situazioni di non corrispondenza tra compiti effettivamente svolti ed inquadramenti, nonchè le previsioni contemplate dal contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri decorrente dal 1° gennaio 1994».

2.1017 GRILLO, D'ALÌ, ZACCAGNA, VENTUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli assetti strutturali di cui al comma 1, lettera *b)*, nonchè le implicazioni socio-economiche ed occupazionali che dovessero interessare il territorio a seguito delle ipotesi di ristrutturazione e razionalizzazione, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Parlamento prima dell'attuazione della delega. Realizzare la mobilità contrattata e volontaria in caso di esubero e la riqualificazione professionale del personale civile a copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, rideterminate a seguito della definizione dei carichi di lavoro e di una distinta competenza relativamente al personale militare».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» *con le seguenti:* «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» *con le seguenti:* «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

2.1024 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi delle vendite sono riservati in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della Difesa».

2.1005 IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi delle vendite sono riservati in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della Difesa».

2.1015 GRILLO, D'ALÌ, ZACCAGNA, VENTUCCI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «I proventi delle vendite sono riservati in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della Difesa».

2.1027 PERUZZOTTI, SERENA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I proventi delle vendite sono riservati in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della Difesa».

2.1020 RAMPONI

Sopprimere il comma 4.

2.1003 CASILLO

Sopprimere il comma 4.

2.1006 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

2.1012 FORCIERI, LORETO

Sopprimere il comma 4.

2.1016 D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, ZACCAGNA

Sopprimere il comma 4.

2.1025 PALOMBI, FRONZUTI

Sopprimere il comma 4.

2.1028 PERUZZOTTI, SERENA

Sopprimere il comma 4.

2.1032 PETRICCA, CASTELLANI, PALUMBO, PINTO, LAURIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Fermi restando i compiti e le finalità della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato sul supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale civile dell'amministrazione della Difesa, al fine di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi in un'ottica di integrazione funzionale con il personale militare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale civile e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quarto al nono, degli enti centrali e periferici della Difesa.

4-*ter*. Nella previsione di riduzione dell'organico del personale civile della Difesa a 43.000 unità nell'arco di anni 8, in rapporto al nuovo modello di Difesa, i posti resi disponibili, nel limite del 50 per cento, a seguito degli adempimenti di cui al comma precedente, sono ricoperti, con le procedure di cui al successivo comma, in modo tale da non comportare alcun onere aggiuntivo.

4-*quater*. Le procedure di cui al comma 4-*bis* sono improntate ai seguenti criteri generali:

a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero della difesa;

b) l'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale è indirizzato il corso;

c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera *b)* i dipendenti civili dell'amministrazione della Difesa in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla 7ª qualifica funzionale, in possesso alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianità di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi ovvero con una anzianità di servizio di almeno 10 anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre;

d) i corsi hanno contenuto teorico pratico e vertono sulle materie attinenti le professionalità dei profili interessati;

e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico relativa al profilo al quale è indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori;

f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate da Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro della difesa.

4-*quinquies*. Il decreto con il quale l'amministrazione della Difesa procede all'inquadramento alla qualifica superiore del dipendente, che ha superato il corso con esito favorevole, contiene anche l'indicazione dell'ufficio presso il quale il dipendente assume servizio a pena di decadenza dalla qualifica di nuovo inquadramento.

4-*sexies*. Per l'amministrazione della Difesa, dalla data di conclusione degli adempimenti di cui al comma precedente, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 57, comma 6».

2.1004 IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordinamento, in relazione alle nuove esigenze tecnico-amministrative ed operative poste dal nuovo modello di difesa, del personale civile della difesa, in un'ottica di integrazione funzionale con il personale militare, prevedendo tempi e modalità della progressiva riduzione delle dotazioni complessive di qualifiche e profili nonchè il ripianamento graduale, correlato alle predette esigenze ed al raggiungimento della riduzione dell'organico a 43.000 unità, dei posti disponibili nelle qualifiche e profili attraverso procedure di riqualificazione professionale ovvero concorsi con aliquote di riserva per il personale in servizio, tenendo presenti la necessità di risolvere, in coerenza con la vigente normativa, le situazioni di non corrispondenza tra compiti effettivamente svolti ed inquadramenti, nonchè le previsioni contemplate dal contratto collettivo nazionale del comparto del personale dipendente dai Ministeri decorrente dal 1° gennaio 1994».

2.1021 RAMPONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2157,

rilevato che nel complesso della manovra di bilancio e finanziaria non risultano istituite adeguate risorse per finanziare gli interventi necessari per sostenere e rafforzare il processo di pace nella ex Jugoslavia, avviato a seguito della tregua scattata il 12 ottobre scorso;

considerato che da molto tempo è in atto, nei territori sconvolti dal conflitto, un intervento delle associazioni del volontariato e della cooperazione italiana, che si è avvalso, con la cooperazione degli enti locali, dell'impegno gratuito e della partecipazione di almeno 10.000 persone;

constatato che nell'immediato futuro sarà sempre più necessario un intervento di corpi civili per favorire l'implementazione di quelle misure di ristabilimento della fiducia reciproca fra le popolazioni e di restaurazione del tessuto sociale lacerato dalla guerra, indispensabili per consolidare la transizione dalla guerra alla pace,

impegna il Governo:

a favorire le attività di *peace building* realizzate dal volontariato e dalle associazioni non governative e dagli enti locali, mettendo a disposizione le risorse necessarie, ivi compresa la collaborazione - già positivamente sperimentata - delle Forze armate, e rimuovendo ogni ostacolo al pieno utilizzo degli obiettori di coscienza in servizio civile.

1005. GALLO, SERRI, ROSSI, FAGNI, ALÒ, DI MAIO, CARELLA, DE NOTARIS, LAFORGIA

Comunico all'Assemblea che gli emendamenti 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1022, 2.1033 e 2.1031 sono stati dichiarati inammissibili.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti e l'ordine del giorno.

CAPONI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.19, 2.17, 2.21 (Nuovo testo), 2.18 (Nuovo testo) e 2.1024.

PETRICCA. Signor Presidente, desidero illustrare gli emendamenti 2.1013/114 e 2.1013, che costituiscono un'unica formulazione.

In buona sostanza, voglio sottolineare che sta per essere costituita o sarà costituita nel 1996 una nuova scuola militare a Milano. Ora, tenendo presente che nella delega presentata in finanziaria si chiede la riduzione degli istituti di formazione oltre ad altri enti o comandi, questo emendamento vuole significare che, prima di dare luogo alla costituzione di un secondo istituto di formazione, si deve prendere atto di quello che sarà il nuovo modello di difesa e che solo in quel momento, in una revisione generale del medesimo modello di difesa, si potrà costituire anche una seconda scuola militare.

Attualmente le scuole militari delle Forze armate in buona sostanza si identificano in una sola, la scuola «Nunziatella» di Napoli (esiste poi un collegio navale, il «Morosini», a Venezia), e la costituzione di una ulteriore scuola a Milano, non conoscendo in questo momento quale sarà appunto il nuovo modello di difesa, potrebbe sembrare, a mio modesto

avviso, un modo surrettizio per creare una *dépendance* della scuola militare «Nunziatella». Allora, nel momento stesso in cui la delega sarà data con la formulazione con cui si cerca di garantire o si dice che si garantirà una migliore ridislocazione e ubicazione dei comandi e degli istituti di formazione, probabilmente si potrebbe anche giungere, un domani, ad abolire la scuola militare «Nunziatella» che è sinonimo di unitarietà della nazione e anche delle nostre Forze armate; è stata infatti l'unica scuola lasciata in funzione dopo la seconda guerra mondiale, mentre le altre due esistenti, quella di Milano e quella di Roma, furono chiuse in relazione al Trattato di pace.

Quindi questo emendamento vuole significare soltanto che, se si potrà istituire una seconda o anche una terza scuola, sarà un bene farlo, solo nel momento stesso in cui si avrà chiaro il nuovo modello di difesa.

PRESIDENTE. Senatore Petricca, si intendono quindi illustrati non soltanto gli emendamenti 2.1013/114 e 2.1013 di cui lei ha ora parlato ma anche gli altri nei quali lei figura come primo firmatario?

PETRICCA. Gli altri li illustrerò più avanti...

PRESIDENTE. No, avendo avuto la parola, deve continuare ora, se crede, altrimenti li diamo per illustrati.

PETRICCA. Allora mi limito ad illustrare anche l'emendamento 2.1031. Con tale emendamento, in buona sostanza, si vuole sottolineare la necessità di procedere a una equiordinazione delle carriere delle forze di polizia a ordinamento militare e in particolare dei ruoli direttivi e dirigenziali, alla stregua di quanto è stato già fatto con la legge n. 198 di quest'anno per i ruoli non direttivi e non dirigenziali, in modo che si possa raggiungere finalmente una paritetica equiordinazione rispetto alla Polizia di Stato e ai suoi ruoli dirigenti e direttivi.

* FORCIERI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1007 prevede una riformulazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in esame. Infatti nel testo proposto è contenuta una anticipazione, seppure molto parziale, del nuovo modello di difesa, esclusivamente tesa ad una riduzione dell'intero settore; noi non escludiamo nell'emendamento tale riduzione, ma tuttavia sarebbe opportuno farla seguire da un programma di riorganizzazione del settore.

L'emendamento 2.1009 è in parte collegato alla ristrutturazione delle modalità di reclutamento degli ausiliari delle forze di polizia, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e, se dovesse essere approvato l'articolo 48, anche della Guardia di finanza. C'è l'esigenza di razionalizzare questo sistema di reclutamento per ricondurlo a una gestione unitaria: è appunto questa la finalità dell'emendamento.

Circa l'emendamento 2.1010, desidero illustrarne non il contenuto che è chiaro bensì le motivazioni che hanno condotto alla sua presentazione. Esse derivano dal fatto che la Difesa, contrariamente ad altri settori, è impegnata in un programma di ristrutturazione e riorganizzazione che prevede una riduzione del personale civile da 55.000 a 43.000

unità secondo appunto il nuovo modello di difesa. Tale riduzione di 12.000 unità, che dovrà intervenire nel corso di questi anni, se non sarà accompagnata dalla possibilità di una mobilità e di una elasticità interne potrebbe creare situazioni assai preoccupanti giacchè si potrebbero verificare in alcuni settori forti esuberi ed in altri rilevanti mancanze. Con questo emendamento ci proponiamo appunto di realizzare tale mobilità. Per ragioni di tempo, do per illustrati gli altri emendamenti. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

FARDIN. Signor Presidente, l'emendamento 2.1023 lo do per illustrato.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, desidero comunicare che intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 2.1007 dei senatori Forcieri e Loreto, identico ad un mio emendamento dichiarato inammissibile, inammissibilità della quale non comprendo la ragione.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, prendo atto della sua richiesta.

* GRILLO. Signor Presidente, desidero far notare che l'emendamento 2.1014 è ispirato dall'idea che sia assolutamente necessario porre mano ad un provvedimento organico di riordino della normativa sul reclutamento degli ausiliari di leva nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Abbiamo avanzato tale proposta verificando che non comporta nuovi oneri.

Vorrei aggiungere un'altra notazione che desidero sottolineare in modo particolare. L'emendamento 2.1010, presentato dal collega Forcieri e da altri, è molto simile all'emendamento 2.1017 di cui sono primo firmatario: esso si diversifica dalla nostra proposta solo in quanto è più sintetico, ma la sostanza è identica. Chiediamo pertanto di aggiungere le nostre firme all'emendamento 2.1010 che probabilmente sarà votato per primo.

RAMPONI. Signor Presidente, l'emendamento 2.1018 risponde all'esigenza di uniformare il reclutamento per gli ausiliari, materia già trattata in un altro emendamento appena illustrato, per evitare che vi siano differenze nei sistemi d'impiego, trattamento e reclutamento. Il testo è molto chiaro e soddisfa questa esigenza.

L'emendamento 2.1019, in realtà propone di sopprimere il comma 4 e si affianca ad emendamenti analoghi dei senatori Casillo, Forcieri, D'Alì, Palombi e dello stesso Governo. Non ritengo che debba essere illustrato: vi è una tale convergenza, compreso il Governo, che l'emendamento sarà senz'altro approvato.

L'emendamento 2.1020 si riferisce al comma 3 e propone che i proventi delle vendite siano riservati in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della difesa. Il comma 3 prevede che per contenere i costi per l'ammoderna-

mento, l'Amministrazione della difesa possa effettuare vendite di mezzi e materiali obsoleti; il testo originario di questo comma prevedeva che i proventi delle vendite venissero riassegnati ai pertinenti capitoli del bilancio della difesa. Siccome questa possibilità non è ammessa dalle leggi sulla contabilità di Stato, questo periodo è stato soppresso in sede di Commissione bilancio; tuttavia, senza una ulteriore specificazione, come quella prevista dal mio emendamento 2.1020, sarebbe inutile lo stesso comma 3. È inutile dire che la Difesa, per ovviare ai costi dell'ammodernamento, può vendere, se manca una esplicita previsione di rientro di questi fondi nel bilancio del Ministero della difesa. Per tale motivo ho presentato questo emendamento, che prevede una «etichettatura» di queste entrate in modo che possano essere assegnate al Ministero della difesa, in tal modo, il discorso diventa coerente.

Infine, ho presentato l'emendamento 2.1021, che riguarda il problema del mansionariato, questione che tutti conoscono. Anche l'Amministrazione della difesa ha al suo interno 5.000 persone entrate ad un livello di qualifica molto basso, che non hanno mai svolto attività del livello di appartenenza e che non sono mai riuscite a lavorare con qualifiche adeguate alla loro preparazione culturale. Non solo: le qualifiche superiori in tal modo sono rimaste scoperte all'interno del Ministero della difesa. Siccome nell'ambito dello stesso disegno di legge collegato è previsto che il Ministero delle finanze abbia la possibilità di bandire concorsi interni per consentire il passaggio del personale già nei ruoli del Ministero dal quarto fino all'ottavo livello in funzione delle esigenze del Ministero, mi pare sia giusto che anche il Ministero della difesa possa sfruttare tale possibilità. Ciò anche per evitare che non si sappia dare spiegazione del perchè tale discorso vale per il personale delle finanze e non per quello della difesa.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1019 verrà esaminato insieme agli altri emendamenti soppressivi del comma 4.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.1026, 2.1027 e 2.1028.

Inoltre, appongo la mia firma in calce all'emendamento 2.1010, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1005 è già stato illustrato implicitamente in quanto è identico agli emendamenti 2.1015, 2.1027 e 2.1020.

Approfitto della circostanza per rivolgere un appello ai senatori Forcieri, Loreto, Grillo, D'Alì, Zaccagna, Ventucci, Ramponi, Pace, Peruzzotti e Petricca, firmatari degli emendamenti 2.1009, 2.1014, 2.1018, 2.1026, 2.1031, 2.1010, 2.1017 e 2.1021, affinchè li ritirino, trattandosi di un intervento diretto alla organizzazione interna dell'attività di un Ministero.

In questa materia, in particolare per quanto riguarda il cosiddetto mansionismo, ricordo che il Governo ha introdotto una norma del tutto eccezionale concernente il Ministero delle finanze, legata alla riforma dello stesso Ministero e finalizzata al recupero dell'evasione fiscale.

È opinione del Governo che tali norme non debbano essere estese per il momento ad altre iniziative e ad altre amministrazioni. Quindi, si tratta di evitare un intervento legislativo diretto ad incidere nella struttura organizzativa interna di talune amministrazioni dello Stato.

Di conseguenza, chiedo con la massima e possibile insistenza, naturalmente nel rispetto della sovranità di quest'Aula, che il Parlamento non voglia disporre interventi settoriali che regolino le carriere interne a singole amministrazioni, dal momento che il Governo è impegnato a predisporre provvedimenti di carattere generale in questa materia. Ricordo che l'eccesso di mansioni rispetto ai livelli funzionali è una caratteristica presente in molte amministrazioni, mentre il Governo intende mantenere il carattere di eccezionalità di quelle relative al Ministero delle finanze.

Quindi, lo ripeto, invito i senatori che hanno presentato gli emendamenti da me elencati all'inizio di questo intervento a ritirarli, per evitare che si adottino decisioni che potrebbero rivelarsi molto costose per il funzionamento dell'amministrazione pubblica nel suo complesso.

CASILLO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.1003.

NAPOLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma in calce all'emendamento 2.1025 e darlo nel contempo per illustrato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non so se è stata accolta per intero la richiesta avanzata poc'anzi dal sottosegretario Giarda ad alcuni colleghi, ed in particolare ai senatori Forcieri, Loreto, Grillo, D'Alì, Zaccagna, Ventucci, Ramponi, Pace, Peruzzotti e Petricca affinchè ritirino gli emendamenti 2.1009, 2.1014, 2.1018, 2.1026, 2.1031, 2.1010, 2.1017 e 2.1021.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, avevo dimenticato nel mio intervento precedente di dire una cosa molto importante; il Governo, per le stesse ragioni che ho prima citato, ha deciso di ritirare il proprio emendamento 2.1004, riservandosi di assumere una decisione complessiva – come dicevo – su questo argomento.

PRESIDENTE. L'emendamento risultava in effetti già ritirato a seguito del suo intervento precedente, signor Sottosegretario.

GRILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRILLO. Signor Presidente, credo che, se le motivazioni del Governo sono quelle rappresentate dal sottosegretario Giarda, si possa in questa fase accantonare questi emendamenti per compiere, nel prosiequo della seduta, una eventuale verifica, giacchè da parte nostra non esiste alcuna preclusione a questo indirizzo. Volevamo però capire meglio in particolare la posizione del Ministero interessato, posto

che le questioni sollevate con gli emendamenti rappresentano problemi esistenti su cui il Governo non credo possa ulteriormente deviare.

Quindi, da parte nostra non c'è alcun pregiudizio rispetto a questa proposta del Governo, purchè non si proponga un ritiro ma semmai un accantonamento per una eventuale ulteriore verifica.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, lei ha ascoltato la proposta avanzata dal senatore Grillo di accantonare gli emendamenti per i quali lei ha formulato una richiesta di ritiro ai proponenti. Intende accogliere tale suggerimento?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, non credo che il Governo abbia pronta una ipotesi di proposta generale su questa materia, e certamente non l'avrà neanche nella fase successiva di discussione. Pertanto, insisterei nella mia richiesta di ritiro degli emendamenti su questa materia.

GRILLO. Noi ci sforziamo di capire l'atteggiamento del Governo...

PRESIDENTE. Senatore Grillo, il Governo ha già dichiarato di non accedere alla sua proposta, per cui non possiamo tornarci sopra. È già eccezionale questo colloquio. Il Governo non ha ritenuto di accogliere la sua proposta.

* GRILLO. Il Governo, nella sua collegialità, signor Presidente, deve però capire che, con queste motivazioni, noi non siamo nelle condizioni di ritirare l'emendamento. Viceversa siamo nelle condizioni di poterlo accantonare se in un momento successivo ci verranno fornite spiegazioni un po' più organiche e complete. Noi siamo predisposti a ritirare l'emendamento, ma per le cose ascoltate finora ci sembra che all'interno della collegialità del Governo non appaia un atteggiamento uniforme tanto da convincerci a comportarci in tal senso.

PRESIDENTE. Comunque questo sarà possibile farlo anche durante la fase di acquisizione dei pareri sui singoli emendamenti.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 2.19. Per quanto riguarda l'emendamento 2.1013/114, invito il senatore Petricca al ritiro e ad una trasformazione in ordine del giorno. L'emendamento riguarda la scuola militare della Nunziatella, come è stato detto, e un eventuale pronunciamento del Parlamento sotto forma di approvazione di un ordine del giorno penso sia esaustivo del problema posto dal presentatore.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.1013.

Sull'emendamento 2.1007 esprimo parere favorevole, a condizione che i presentatori accettino di inserire, dopo le parole «procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento», le seguenti parole: «, in modo tale da ridurne il numero.».

Circa l'emendamento 2.1023, vorrei invitare i presentatori a ritirarlo. Altrimenti, esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.17 e 2.1030. Sono poi contrario all'emendamento 2.21 (Nuovo testo), circa il quale vorrei però invitare i proponenti a ritirarlo: sulla questione della riduzione della leva le opinioni possono anche risultare divergenti, e credo che l'argomento debba essere esaminato in altra sede.

Gli emendamenti 2.1009, 2.1014, 2.1018 e 2.1026, anche se presentati da colleghi diversi, sono di identico contenuto; riproponendo le argomentazioni svolte dal professor Giarda, invito i presentatori al ritiro di tali emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 2.1019 e 2.18 (Nuovo testo).

Per quanto concerne l'emendamento 2.1010 (2.26), che dovrebbe assorbire, come proposto dal senatore Grillo, il 2.1017, rivolgo un invito al ritiro facendo presente all'Aula la seguente circostanza: nel corso dell'esame degli emendamenti incontreremo numerose proposte tese a regolare o a risolvere problemi, magari fondati, presenti nelle singole amministrazioni attraverso il ricorso a concorsi riservati o a procedure simili. Poichè il Governo ha annunciato che è allo studio un intervento di ordine generale riguardante l'insieme della pubblica amministrazione, mi pare opportuno che emendamenti particolari che intervengono per risolvere singole questioni debbano essere ritirati. In caso contrario ci troveremmo in una situazione nella quale verrebbero approvati venti o trenta emendamenti per risolvere singole situazioni mentre ne verrebbero lasciate fuori tante altre, determinando quindi una sperequazione. Per questa ragione a partire da questo emendamento 2.1010 (2.26) credo debba essere accolto l'invito al ritiro; così come credo che il Governo abbia fatto bene a ritirare una sua proposta che aveva contenuti analoghi.

Anche in relazione alla proposta di accantonamento, la questione avrebbe senso se il Governo fosse nelle condizioni di produrre abbastanza rapidamente una norma di ordine generale; altrimenti lo stesso accantonamento risulterebbe infruttuoso.

Sull'emendamento 2.1011 (2.27) mi rimetto al Governo. Naturalmente per l'emendamento 2.1017 valgono le stesse considerazioni espresse per l'emendamento 2.1010 (2.26), così come valgono per l'emendamento 2.1021. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 2.1024.

Per quanto concerne gli emendamenti 2.1005, 2.1015, 2.1027 e 2.1020, di identico contenuto, ritengo che essi contengano delle disposizioni in violazione della legislazione di bilancio poichè non dovrebbe essere consentito di rifinalizzare all'interno della stessa amministrazione ciò che l'amministrazione ricava per conto suo dall'alienazione dei beni. Segnalo questo problema; peraltro nello stesso disegno di legge collegato sono stati introdotti dei precedenti che, a mio avviso, configurano ugualmente una violazione delle norme di contabilità. In conclusione, invito il Governo e gli altri presentatori a ritirare questi emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

Parere contrario esprimo anche sugli emendamenti 2.1003, 2.1006, 2.1012, 2.1016, 2.1025, 2.1028 e 2.1032, tutti tendenti a sopprimere il comma 4 dell'articolo.

L'emendamento 2.1004, presentato dal Governo, è stato ritirato, mentre mi sono già espresso sull'emendamento 2.1021 in relazione all'emendamento 2.1017 del senatore Grillo e di altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 2.19, 2.1013/114 e 2.1013.

PRESIDENTE. Ricordo che è stata avanzata dal relatore una proposta di modifica sull'emendamento 2.1007, consistente nell'aggiungere, dopo le prime parole «*b)* procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento» le parole «*in modo tale da ridurne il numero*».

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di una specificazione alternativa al testo del Governo; esprimo parere favorevole all'emendamento riformulato con l'aggiunta proposta dal relatore.

Il Governo esprime poi parere contrario sugli emendamenti 2.1023, 2.17 e 2.1030.

Sul nuovo testo dell'emendamento 2.21 mi associo alla richiesta di ritiro; in ogni caso, esprimo parere contrario.

Invito al ritiro i presentatori dell'emendamento 2.1009 (identico ai seguenti 2.1014, 2.1018 e 2.1026); diversamente, esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.18, nel nuovo testo.

In merito ell'emendamento 2.1010 (2.26), di contenuto analogo agli emendamenti 2.1017 e 2.1021, invito i presentatori al ritiro, considerando anche l'ipotesi di un accantonamento per riprenderne successivamente l'esame: il Governo, infatti, non è pregiudizialmente contrario ad uno spostamento in avanti di questa materia. Quindi - ripeto -il Governo esprime un invito al ritiro, ovvero si dice disponibile ad un suo accantonamento; diversamente, esprime parere contrario.

In merito all'emendamento 2.1011 (2.27), il Governo esprime parere contrario per la parte che fissa i livelli dei prezzi di gestione, contenuta nel comma 2-*bis*; ritengo poi che il comma 2-*ter* sia irrilevante in assenza del suddetto comma 2-*bis*. In definitiva, il Governo esprime parere contrario sull'intero emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1024 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Per quanto concerne gli emendamenti 2.1005, 2.1015, 2.1027 e 2.1020, tra loro identici, il relatore ha chiesto il ritiro. Chiedo pertanto al Governo se aderisce a tale richiesta.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo mantiene l'emendamento 2.1005 ed esprime di conseguenza parere favorevole anche sugli emendamenti identici 2.1015, 2.1027 e 2.1020.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1003, 2.1012, 2.1016, 2.1025, 2.1028 e 2.1032, fra loro identici e identici all'emendamento 2.1006, presentato dal Governo. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 2.2019, anch'esso identico ai precedenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il relatore ha invitato a ritirare l'emendamento 2.1013/114. Chiedo pertanto al senatore Petricca se aderisce a tale richiesta.

PETRICCA. Signor Presidente, sono disponibile a trasformare questo emendamento in ordine del giorno. Su tale proposta ritengo che il relatore sia favorevole.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto la votazione di questo emendamento in attesa che pervenga il testo del relativo ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 2.1013, presentato dal senatore Petricca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1007, presentato dai senatori Forcieri e Loreto, con l'integrazione suggerita dal relatore che prevede l'aggiunta, dopo le parole: «e all'accorpamento» delle parole: «in modo tale da ridurne il numero» l'introduzione di una virgola dopo le parole: «Direzioni generali» e, la sostituzione delle parole: «una ottimizzazione» con le altre: «attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione», alla quarta riga dell'emendamento.

FORCIERI. *Domando di parlare.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FORCIERI. Signor Presidente, trovo che la precisazione suggerita dal relatore sia inutile perchè già il termine «accorpamento» significa che di due cose se ne fa una e quindi tale termine in sè prevede una riduzione. L'aspetto segnalato dal relatore, pertanto, a mio avviso è già compreso nel testo. Se il relatore insiste perchè il concetto venga ulteriormente specificato, non ho difficoltà ad accogliere tale proposta, tuttavia, ripeto, ritengo che fosse già previsto nel testo. Peraltro anche l'altra modifica proposta, di inserire le parole: «l'ottimizzazione e la concentrazione» va evidentemente in questa direzione.

Volevo capire dal relatore se la riduzione si riferisce in modo particolare alle direzioni generali.

CHERCHI, *relatore*. È chiaro.

FORCIERI. Allora bisognerebbe trovare un modo di riformulare l'emendamento per dargli un senso vero, però ho l'impressione che non facciamo in tempo.

PRESIDENTE. Cosa dichiara, relatore Cherchi, in ordine a queste ulteriori proposte?

CHERCHI, *relatore*. Insisto, signor Presidente, perchè venga mantenuto l'inciso che ho proposto.

PRESIDENTE. Ma l'inciso che lei ha proposto è stato accolto.

CHERCHI, *relatore*. Allora va bene.

PRESIDENTE. La proposta è quella di inserire, al quarto rigo dell'emendamento 2.1007, al posto delle parole: «una ottimizzazione», le altre: «la ottimizzazione e la concentrazione». Va bene?

CHERCHI, *relatore*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da rendere? Ricordo che le modifiche proposte all'emendamento 2.1007 consistono nell'aggiungere, al primo rigo, dopo la parola: «accorpamento», le altre: «in modo tale da ridurne il numero», nonchè, al quarto rigo, nel sostituire le parole: «una ottimizzazione» con le altre: «la ottimizzazione e la concentrazione». Il Governo è d'accordo con queste modifiche?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

FORCIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FORCIERI. Signor Presidente, è però opportuno, proprio per mantenere il senso che indicava il relatore, che dopo le parole: «direzioni generali», prima della «e», fosse messa una virgola, in modo che sia chiaro il riferimento della riduzione.

PRESIDENTE. Va bene, prendiamo atto anche di questa correzione.

Metto ai voti l'emendamento 2.1007, presentato dai senatori Forcieri e Loreto, nel testo ora modificato.

È approvato.

L'emendamento 2.17, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori, è precluso proprio dall'intervenuta approvazione dell'emendamento 2.1007. Eguale sorte tocca all'emendamento 2.1030, presentato dal senatore Petricca, e all'emendamento 2.1023, presentato dai senatori Fardin e Barra.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21 nel nuovo testo, in merito al quale sia il relatore sia il Governo hanno rivolto ai presentatori l'invito a ritirarlo; in caso contrario, il parere di entrambi è contrario.

MANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in questo articolo 2 del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria ci si chiede di approvare previsioni di spesa per la Difesa che dovrebbero partire dalle esigenze del nuovo modello di difesa. Del nuovo modello di difesa il Senato non ne ha ancora discusso, non è stato presentato niente da parte del Governo o del Ministero della difesa. L'unica cosa che abbiamo avuto è un opuscoletto che ci proviene dallo Stato maggiore della difesa: non è quindi una proposta ufficiale del Ministro, ma dello Stato maggiore. È vero che, avendo un generale come Ministro della difesa, forse va bene lo stesso, ma io credo che bisognerebbe partire da ciò che la stessa Commissione difesa ha approvato quando ha discusso su questi argomenti. Nella Commissione si è approvato un rapporto in cui si ribadisce che il Governo dovrebbe individuare al più presto un nuovo modello organizzativo ed operativo il cui disegno dovrebbe essere tracciato entro le linee di indirizzo definite dal Parlamento, ciò che ancora non è avvenuto.

Pertanto, le previsioni di spesa della Difesa non tengono conto, *almeno come dovrebbero, di quelle che dovrebbero essere le nuove esi*genze delle Forze armate, il nuovo modello di difesa. Si cerca soltanto di avere più mezzi a disposizione e tutto questo senza che il Parlamento abbia discusso di che tipo di forza armata il nostro paese ha bisogno. Oggi vi sono sotto le armi 320.000 militari, mentre 50.000 sono i civili impegnati per la difesa. Il nuovo modello presentato dal Capo di Stato maggiore prevede di giungere a 43.000 civili e a circa 260.000 militari; tuttavia non precisa come si intende arrivare a questo risultato, in che tempi ed in che modi; tutto viene lasciato sospeso, non ci sono date, non ci sono scadenze, non si precisa per quale tipo di forza armata e per quale tipo di struttura industriale si vuole operare.

Come può il Governo presentare al Parlamento previsioni di spesa che non affrontano i problemi delle Forze armate in questo particolare momento, che non tengono conto delle osservazioni della Corte dei conti, che non considerano fino in fondo i segnali che ci giungono dai fatti di corruzione degli ultimi tempi, che dimostrano che urge procedere ad una diversa gestione dell'amministrazione militare?

Abbiamo presentato questo emendamento proprio per sollecitare una discussione seria in Parlamento sul nuovo modello di difesa nel nostro paese. Nel frattempo, chiediamo una riduzione della ferma militare ad otto mesi poichè riteniamo che, con il nuovo modello di difesa, questo periodo sia più che sufficiente per preparare un soldato di leva, tenendo conto che egli andrà ad inquadrarsi in un esercito dove saranno presenti migliaia e migliaia di volontari. Per questo motivo invito i colleghi a riflettere sulla nostra proposta emendativa e chiedo che si proceda

alla sua votazione mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

LAFORGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 2.21.

PRESIDENTE. Senatore Laforgia, la Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.21 (Nuovo testo), presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	194
Senatori votanti	193
Maggioranza	97
Favorevoli	33
Contrari	121
Astenuti	39

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1009, sostanzialmente identico agli emendamenti 2.1014, 2.1018 e 2.1026.

Ricordo che il relatore e il Governo hanno invitato a ritirare tali emendamenti esprimendo, altrimenti, un parere contrario. Chiedo pertanto ai presentatori degli emendamenti se accolgono l'invito al ritiro.

FORCIERI. Signor Presidente, accolgo l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 2.1009, trasformandolo in un ordine del giorno di identico contenuto.

PERUZZOTTI. Accetto la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.1026.

PRESIDENTE. Anche i presentatori degli emendamenti 2.1014 e 2.1018 accettano la trasformazione in ordine del giorno, come suggerito dal senatore Forcieri?

ZACCAGNA. Signor Presidente, noi manteniamo l'emendamento 2.1014.

RAMPONI. Anche noi manteniamo l'emendamento 2.1018.

PRESIDENTE. Poichè non tutti i presentatori hanno accolto l'invito a ritirare gli emendamenti per trasformarli in ordine del giorno, dobbiamo passare alla votazione degli emendamenti, che preclude la votazione di un eventuale ordine del giorno.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.1014, identico all'emendamento 2.1018.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Il Gruppo dei Cristiani Democratici Uniti vota a favore dell'emendamento, ricordando però che probabilmente è sfuggita la citazione del Corpo forestale dello Stato. Pertanto chiedo ai presentatori di inserire anche il Corpo forestale dello Stato tra quelli per i quali si chiede il riordino della normativa in tema di reclutamento degli ausiliari.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti accolgono la proposta del senatore Tamponi?

GRILLO. La accolgo.

RAMPONI. Anch'io accolgo la proposta del senatore Tamponi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1014, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1018, presentato dai senatori Ramponi e Pace, con la modifica proposta dal senatore Tamponi e accolta dai presentatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18, nel nuovo testo.

LAFORGIA. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.18 (Nuovo testo), presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti 2.1010, 2.1017 e 2.1021 di analogo contenuto.

Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito del Governo a ritirarli oppure se acconsentono ad accantonarli e a votarli successivamente.

Senatore Grillo, è d'accordo ad accantonare la votazione dell'emendamento 2.1017?

GRILLO. Sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Anche il Governo consente con l'accantonamento?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, sono d'accordo.

FORCIERI. Anche noi siamo d'accordo ad accantonare la votazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, anche lei è favorevole ad accantonare l'esame di questi emendamenti?

RAMPONI. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 2.1021 venga votato in questa sede.

PRESIDENTE. Di conseguenza, gli emendamenti 2.1010 e 2.1017 non possono essere accantonati; mi dispiace per i colleghi che avevano espresso questo desiderio.

Metto ai voti l'emendamento 2.1010, presentato dal senatore Forcieri e da altri senatori.

Non è approvato.

CUSIMANO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1017, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.1021, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1011.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, intervengo soltanto per invitare il relatore ad accogliere una richiesta di spostamento della votazione di questo emendamento, quando esamineremo gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15, alcuni dei quali affrontano il problema della cessione ai comuni di beni demaniali. È proprio in quella sede che potrebbe essere affrontato in termini più generali e, a mio avviso, più soddisfacenti anche per gli stessi proponenti, il tema che qui stiamo esaminando in relazione al Ministero della difesa.

ZACCAGNA. Signor Presidente, concordo con tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi in merito alla richiesta avanzata dal senatore Morando.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra una proposta ragionevole e credo che possa risolvere positivamente il merito del problema.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento 2.1011 verrà ripreso quando esamineremo l'articolo 15 e i relativi emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 2.1024, presentato dal senatore Caponi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1005, identico agli emendamenti 2.1015, 2.1027 e 2.1020.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, vorrei soltanto che anche il Governo facesse una ulteriore riflessione (vedo che è presente anche il Ministro della difesa). Io non solo voglio dire che voterò contro la reintroduzione della possibilità che i proventi delle vendite, sia pure con una formula meno scorretta della precedente, possano rientrare nei pertinenti capitoli del Ministero della difesa. Ciò creerebbe un meccanismo di interesse nella questione della vendita assai discutibile in via di principio. C'è poi una seconda ragione che riguarda l'intero comma, e credo che il Governo farebbe bene a riflettere ulteriormente. Mi sono riletto tutta la recente legge n. 185, che riguarda l'esportazione delle armi, e devo dire che questo comma entra in contraddizione con moltissimi punti di quella legge. In questo testo c'è scritto che si dovrà operare «nel rispetto

delle norme vigenti». Chiedo realmente allora al Governo di riflettere per capire cosa voglia dire in concreto. È difficile capire perchè tutte le autorizzazioni vengono concesse dal Ministero degli affari esteri, secondo la legge citata, mentre al Ministro della difesa è riservato (articolo 2 della legge n. 185 del 1990) un certo numero di questioni riguardanti il nulla osta, e non altre.

Non solo quindi dichiaro di votare contro la reintroduzione del meccanismo, ma, dato che non ho nulla in contrario alla vendita delle armi e dei mezzi obsoleti ma ancora non fuori uso, colgo l'occasione per invitare il Governo a trovare una formulazione più equilibrata e coerente con la legge n. 185 che abbiamo votato pochi anni fa e che è stata oggetto di una grande discussione nel Parlamento e nella pubblica opinione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro della difesa. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, c'è chi parla al telefonino qui in Aula!

* CORCIONE, *ministro della difesa*. Signor Presidente, il quesito è stato posto in maniera molto efficace. La possibilità di vendere sistemi, o comunque dotazioni della difesa, prima che queste raggiungano il livello di fuori uso, è cosa che ritengo necessaria per poter ottimizzare l'insieme delle risorse.

Voglio fare un esempio, che è poi quello che credo possa essere considerato come fenomeno esemplare. Noi abbiamo un certo numero di aerei che fanno servizio di Stato (dei DC-9, dei Gulf Stream ed altri), alcuni dei quali, pur efficientissimi e ancora destinabili al proprio uso per qualche anno, sono entrati in contraddizione con la normativa CEE in materia di rumorosità degli aerei. Pertanto, rischiamo di non poterli impiegare in Italia prima ancora che essi raggiungano lo stato di vecchiaia tale da doverli escludere dal servizio. In compenso, abbiamo la necessità di sostituirli, appunto per adeguarci alla normativa vigente, dovendo affrontare spese considerevoli per rinnovare l'intera linea. Invece, vendendo questi aerei a paesi che non hanno questi vincoli, noi possiamo realizzare un'entrata abbastanza elevata da consentirci di acquisire nuovi aerei, che comunque servono, senza dover sostenere un esborso eccessivo.

Questo discorso vale per tante altre cose. Il caso degli aerei in servizio di Stato mi sembra esemplare. Quindi, dal momento che si è detto che in ogni caso tutto questo avverrà nel rispetto della normativa vigente, quindi soprattutto di quella che crea preoccupazioni al senatore intervenuto, direi che c'è un solo risultato da ottenere, quello di ottimizzare l'impiego delle risorse e di fare in maniera che tutti i servizi possano essere assicurati al miglior prezzo.

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, pur condividendo le parole testè dette dal Ministro e considerando anche che è stato presentato un emendamento a firma del senatore Peruzzotti identico a quello del Governo, noi voteremo contro l'emendamento 2.1005 in quanto non ci sono ancora giunti dal presidente Dini segnali precisi circa il decreto-legge che dovrebbe essere esaminato nella prossima riunione del Consiglio dei ministri e che dovrebbe prevedere l'espulsione immediata dei cittadini extracomunitari che si macchino di gravi delitti nel territorio italiano. Pertanto – ripeto – voteremo contro l'emendamento 2.1005. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 2.1005, ma in particolare intendiamo richiamare l'attenzione sull'atteggiamento dei colleghi leghisti che da stamane fanno certe dichiarazioni ogni volta che si esaminano emendamenti del Governo: devono chiarire qual è il loro rapporto con l'Esecutivo, altrimenti ci rimetteranno gli interessi della Difesa. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord).* Dobbiamo guardare prima di tutto agli interessi del paese e poi agli interessi particolari.

Mi sembra che la maggioranza che sostiene questo Governo sia alquanto disarticolata e ne abbiamo dimostrazione anche in questa sede. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Cristiani Democratici Uniti. Commenti dal Gruppo Lega Nord).*

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord da questa mattina pone una questione al Governo: crediamo giusto che il Governo dia una risposta a tale richiesta in Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Perlingieri).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1005, presentato dal Governo, identico agli emendamenti 2.1015, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori, 2.1027, presentato dal senatore Peruzzotti e Serena, e 2.1020, presentato dal senatore Ramponi.

Non è approvato.

FIEROTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1003, identico agli emendamenti 2.1006, 2.1012, 2.1016, 2.1025, 2.1028, 2.1032 e 2.1019.

BRIGANDÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRIGANDÌ. Signor Presidente, chiediamo che su questo emendamento venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Esso infatti tende a ripristinare la consolidata prassi di concedere un grado superiore e automaticamente mettere in pensione il soggetto. A nostro parere, così facendo, si commette una truffa conclamata. Pertanto chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo affinchè nei singoli collegi si sappia come i singoli senatori hanno votato.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano questa richiesta a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

MANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che siamo contrari all'emendamento 2.1006, presentato dal Governo, relativo alla soppressione del comma 4 dell'articolo 2. Non si capisce, infatti, visto che la 5ª Commissione permanente aveva oggettivamente eliminato un'ingiustizia, adesso il Governo intenda riproporla. Riconoscere che anche chi termina il servizio militare effettivo abbia una progressione di carriera è veramente assurdo: noi lo comprenderemo se ciò fosse riconosciuto durante il periodo di servizio ausiliario, per cui, per un periodo di otto anni, si può essere richiamati in servizio; ma se ciò non avviene, riconoscere una progressione di carriera rappresenta un privilegio inammissibile e incomprensibile. Annuncio quindi che per i motivi suddetti voteremo contro l'emendamento.

RAMPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI. Signor Presidente, intervengo solo per chiarire le idee all'Assemblea, a mio parere informata in maniera non corretta da coloro che mi hanno preceduto.

Non si tratta di commettere abusi o ingiustizie; la realtà è che la carriera militare, rispetto a tutte le altre carriere dell'amministrazione civile, è molto più verticale. Proprio per ragioni di giustizia, caro collega Brigandì, e non per effettuare ingiustizie viene prevista tale norma. Se paragoniamo il settore della Difesa ad altri dell'amministrazione pubblica - per non parlare dell'amministrazione della giustizia, ad esempio,

dove l'87 per cento del personale raggiunge il grado apicale – vediamo che la percentuale di soggetti che raggiunge il livello direzionale è molto superiore a quella dell'amministrazione della difesa.

Non è vero che si tratta di privilegi. Se volete conoscere la verità, essa sta proprio nelle cose che vi ho detto. Possiamo però anche fare delle *boutades*, affermando che non è giusto attribuire il grado superiore perchè ciò potrebbe rappresentare un artificio per commettere delle ingiustizie, ma questo non è vero. I limiti di età nel settore della Difesa, come voi sapete, sono molto più rigidi rispetto a quelli delle altre amministrazioni, per cui si ritiene opportuno che, essendo la cessazione dal servizio anticipata rispetto a quanto avviene in altre amministrazioni, il personale possa ottenere un grado più elevato. Si adotta questa metodologia affinchè, volendo omogeneizzare le carriere, non si finisca per avere un eccesso di gradi elevati proprio durante il periodo di impiego.

Questa è la verità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei fornire un'informazione, nella speranza di soddisfare le domande poste.

La materia che il senatore Tabladini ha posto all'attenzione di questa Assemblea verrà posta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, naturalmente ringrazio il rappresentante del Governo che ha fatto questa dichiarazione, ma non la ritengo sufficiente.

Con tutto il rispetto per l'attuale Governo, è dal 4 ottobre scorso che stiamo attendendo questa dichiarazione; pertanto, vorremmo vedere qualcosa di scritto.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSSI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario agli emendamenti soppressivi del comma 4 per delle motivazioni abbastanza semplici.

Francamente le cose che ha detto poc'anzi il collega Ramponi non mi hanno convinto; vorrei qui affermare che ci saremmo aspettati da parte del Governo una ragionata posizione circa l'emendamento soppressivo del comma 4 che il Governo stesso ha presentato. Infatti chi prende visione del materiale redatto a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica in ordine a questa norma introdotta dalla Commissione, non può non convincersi che ci troviamo di fronte ad un tratta-

mento particolare (non voglio aggiungere altro) che suggerisce l'idea di una difesa corporativa che non si spiega.

Di fronte alle denunce che sono state presentate, la relazione della Corte dei conti ha messo in evidenza alcune situazioni sulle quali è necessario che il Governo presenti proposte articolate ed organiche. Nella relazione della Corte dei conti, quindi di un alto organo dello Stato, si dice che ci troviamo di fronte ad una situazione per cui negli ultimi settanta anni i militari sono più che raddoppiati: fatto uguale a 100 il dato del 1923 si perviene all'indice di 236 nel 1992.

Ciò tuttavia non basta. La Corte dei conti, riferendosi alla situazione che caratterizza le nostre Forze armate, dice che i posti in organico complessivi sono circa 94.000; ne conseguono eccedenze per quasi 34.000 unità, pari al 36 per cento della dotazione organica. Questa eccedenza si verifica in particolar modo riguardo alla dirigenza: infatti, la situazione degli ufficiali in servizio è tale che la dirigenza dell'esercito è sovradimensionata, incidendo nella misura del 57 per cento contro il 42 per cento della consistenza complessiva del comparto. A tale riguardo la Corte dei conti indica la cifra di 3.300 esuberi.

A parte queste considerazioni obiettive risultano, sempre dalla relazione della Corte dei conti, alcune curiose notazioni sulle quali in effetti sarebbe stata necessaria una discussione più ampia. Risultano eccedentari i generali di brigata e di corpo d'armata mentre i generali di divisione sono sotto organico.

A conclusione di questo breve ragionamento pensiamo che si debba attentamente considerare questo aspetto dell'organizzazione delle Forze armate e del trattamento particolare di cui godono gli ufficiali. Questa situazione merita una particolare considerazione da parte del Senato e del Parlamento.

La Commissione ha voluto presentare un testo in cui in modo equo si è precisato che non si tratta di non riconoscere i diritti acquisiti ma di stabilire che al momento della cessazione dal servizio permanente effettivo cessa la carriera. Questo può essere anche un motivo di modernizzazione, di sviluppo e di selezione diversa dei giovani quadri che devono essere educati al senso preciso della loro funzione e del loro impegno quando sono in servizio permanente effettivo, non quando sono in un momento discendente se non addirittura inesistente della carriera e dell'impegno militare.

FORCIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FORCIERI. *Signor Presidente, intervengo molto brevemente per* dire che, come in precedenza è stato chiesto di accantonare l'emendamento 2.1010 sul mansionismo per un problema di carattere generale di inquadramento, altrettanto vale per questa norma del disegno di legge: è inutile che andiamo a modificare questo aspetto dal momento che entro il 30 giugno 1996 il Governo deve esercitare la delega per riformare tutto il sistema pensionistico.

Pertanto, votiamo a favore dell'emendamento soppressivo che è stato presentato.

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se incidesse sull'ordinamento delle carriere militari, potrei anche valutare favorevolmente una norma che ponesse un'età definitiva al collocamento in pensione. Invece, mentre da una parte sottolineiamo la possibilità dell'immissione in ausiliaria, dall'altra, blocchiamo la progressione di carriera di quel personale: a me sembra un controsenso; o togliamo l'ausiliaria, perchè non è più utile conservarla, oppure, se è ancora utile, non possiamo non accogliere l'emendamento soppressivo del Governo. A me pare assurdo, anche dal punto di vista della equità, se non addirittura della legittimità, immettere in ausiliaria e bloccare le carriere. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, io voterò a favore dell'emendamento soppressivo del Governo e quindi anche degli altri emendamenti identici. Sono ben lieta di sottoscrivere questa «ennesima truffa» e vorrei invece invitare i colleghi, prima di proporre riforme approssimative, a conoscere un po' meglio l'ordinamento della pubblica amministrazione e le sue peculiarità, perchè se noi pensiamo, con dei pezzi di norma che poi si rivelano, dopo che li abbiamo votati, non sufficienti o addirittura dannosi, di riformare la pubblica amministrazione, vuol dire che di quest'ultima conosciamo ben poco.

Pertanto, poichè, come hanno detto i colleghi, le peculiarità della carriera militare e del sistema delle Forze armate sono tali, forse varrebbe la pena di creare un provvedimento - necessario e auspicabile certamente - ma più omogeneo e più compatto e non soltanto un rattoppo, quale io ritengo sia questa norma che, ben lungi dall'essere quello che auspica il senatore Brigandì, sia soltanto un'ennesima norma di disturbo che non migliorerà le cose, che incentiverà soltanto dei contenziosi inutili e che comunque dimostra quanto poco si voglia il bene della pubblica amministrazione al di là di sterili affermazioni. *(Applausi del senatore Campus).*

CORCIONE, *ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORCIONE, *ministro della difesa*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per aggiungere, a quanto già è stato descritto dal senatore Ramponi e dal senatore Mancino, un piccolo argomento che contraddice quanto è stato anche qui autorevolmente affermato, cioè che si tratterebbe di una norma corporativa. Voglio far presente che il regime pensionistico particolare che regola il pensionamento dei militari è paragonabile ad altri trattamenti particolari, dei quali non c'è alcuna men-

zione in tutto il collegato alla finanziaria; gli unici ad essere citati con un provvedimento punitivo sarebbero i militari, quindi questo sarebbe un caso di corporativismo alla rovescia.

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, voglio solo dire che come funziona la pubblica amministrazione lo sappiamo benissimo: funziona malissimo e il costo della pubblica amministrazione tra pensioni e stipendi è ormai insostenibile. Cominciamo dunque adesso a mettere in riga i militari e poi metteremo in riga anche gli altri: non facciamo il contrario. *(Vivi applausi dal Gruppo Lega Nord).*

PETRICCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRICCA. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, mi sembra che l'ultima battuta del senatore Pagliarini sia fuori luogo: non è che si faccia pulizia e si inizi dai militari, che sono certamente più puliti di tante altre amministrazioni; bisogna che si studi il problema, per tutte le amministrazioni, prima di tutto in modo organico.

In secondo luogo, come giustamente hanno già detto il senatore Ramponi e il signor Ministro, la facoltà di godere di questo trattamento, che è stato definito un privilegio ma privilegio non è, è significativa soltanto del fatto che i militari, in rapporto a tutte le altre amministrazioni dello Stato, non riescono a raggiungere i massimi livelli gerarchici perchè l'amministrazione della difesa è verticistica. L'80 per cento di coloro che hanno espletato il corso in accademia raggiunge il grado massimo di tenente colonnello, neppure quello di colonnello se non al momento del pensionamento. Quindi non è condivisibile quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 e invito l'Aula a non approvarlo.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole all'emendamento del Gruppo Forza Italia, il quale mantiene con coerenza l'atteggiamento fortemente sostenuto in sede di Commissione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1003, presentato dal senatore Casillo, identico agli emendamenti 2.1006, presentato dal Governo, 2.1012, presentato dai senatori Forcieri e Loreto, 2.1016, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, 2.1025, presentato dal senatore Palombi e da altri senatori, 2.1028, presentato dai senatori Peruzzotti e Serena, 2.1032, presentato dal senatore Petricca e da altri senatori, e 2.1019, presentato dai senatori Ramponi e Pace.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	205
Senatori votanti	204
Maggioranza	103
Favorevoli	104
Contrari	79
Astenuti	21

Il Senato approva.

(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.1004 è stato ritirato e che l'emendamento 2.1021 è stato accantonato.

Invito il relatore ed il Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1005 e sull'ordine del giorno n. 3000, del cui testo invito il senatore segretario a dare lettura.

THALER AUSSERHOFER, *segretario:*

«Il Senato,

preso atto della delega richiesta in materia di riordinamento della difesa,

considerato che viene prevista la riduzione anche di istituti di formazione e contemporaneamente, però, si mette in evidenza che sarà garantita una loro più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze,

impegna il Governo,

a salvaguardare i valori di cui è custode la scuola militare Nunziatella di Napoli, simbolo unanimemente riconosciuto dell'unificazione

d'Italia e delle ricostituite Forze armate repubblicane, potenziandone l'attuale sede e rinviando una diversa articolazione della scuola militare al momento in cui nella configurazione del nuovo modello di difesa potranno delinearsi – anche in relazione ad una nuova disciplina legislativa di accesso alle accademie militari – l'elevazione del collegio navale Morosini a scuola militare navale e l'eventuale istituzione di una terza scuola militare, riservandola all'Aeronautica, così da realizzare anche la diversificazione dei corsi di studi e motivare realisticamente i frequentatori delle scuole militari alla prosecuzione della carriera militare».

9.2157.3000 PETRICCA, PONTONE, BACCARINI, PAGANO, TURINI
(Sostituisce il 2.1013/114)

CHERCHI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1005.

Il mio parere sull'ordine del giorno n. 3000 è pure favorevole a condizione però che la parola: «potenziandone» sia sostituita con la parola: «mantenendone» e che l'ordine del giorno si concluda con le parole: «l'eventuale istituzione di una terza scuola militare», sopprimendo quindi le ultime quattro righe.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiederei che l'ordine del giorno n. 1005 venisse trasformato in una raccomandazione, a meno che non venissero eliminate le parole: «mettendo a disposizione le risorse necessarie», che implicano contenuti di spesa. Se queste parole vengono eliminate, il Governo esprime parere favorevole.

Invece sull'ordine del giorno n. 3000 devo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Anche con le modifiche suggerite dal relatore?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, anche in questo caso.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, accetta la proposta testè formulata dal rappresentante del Governo?

GALLO. Sì, accetto di sopprimere le parole: «mettendo a disposizione le risorse necessarie» dal testo dell'ordine del giorno e non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno n. 3000 vi è invece un parere contrario del Governo e un parere favorevole del relatore condizionato a quelle modifiche che ha appena illustrato. Senatore Petricca, accetta i suggerimenti del relatore?

PETRICCA. Signor Presidente, sono d'accordo con le modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3000.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, ma voglio precisare che a malincuore accettiamo che la questione sia affrontata da un ordine del giorno. Il Governo, senza una giusta motivazione, si è opposto agli emendamenti che erano stati presentati sull'argomento; e addirittura si è dichiarato contrario anche all'ordine del giorno. Vuol dire che il Governo ha la volontà, l'intenzione di fare in modo che la Nunziatella venga soppressa.

Noi votiamo a favore dell'ordine del giorno perchè vogliamo che la Nunziatella viva e sia la scuola militare che è sempre stata. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Perlingieri).*

CORCIONE, *ministro della difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORCIONE, *ministro della difesa*. Signor Presidente, respingo nel modo più assoluto l'ultima affermazione circa l'intenzione del Governo e in particolare del Ministero della difesa di sopprimere la Nunziatella.

Questa della Nunziatella è una specie di telenovela che ormai ha stufato e che viene condotta da una serie di personaggi - questi sì con interessi corporativi! - che intendono vincolare la posizione del Governo circa la possibilità di aprire un'altra Scuola militare nel Nord, per equilibrare dal punto di vista geografico la possibilità offerta ai giovani di frequentarla. *(Commenti della senatrice Pagano).*

BARBIERI. Ne prendiamo atto!

MORANDO. Signor Ministro, lei non può rivolgersi così al Parlamento! *(Commenti in Aula).*

PRESIDENTE. Signor Ministro, la prego di continuare.

CORCIONE, *ministro della difesa*. Chiedo scusa. Vorrei anche dire che non si tratta di scuole di reclutamento e quindi di un problema da collegare nè al Nuovo modello di difesa nè ad altre intenzioni che possono comunque essere chiamate in causa. Si tratta di licei così come è un liceo la Nunziatella. Proprio grazie all'attuazione del Nuovo modello di difesa anche a Milano vi sarà un alleggerimento della presenza militare e quindi si renderanno libere delle infrastrutture che potremo destinare al ripristino di una Scuola militare che già c'era a Milano, da sempre, come del resto a Napoli c'è da sempre la Nunziatella. Oggi vi è la possibilità di poterla riaprire. Nulla di più e soprattutto nulla che metta in discussione la sopravvivenza della Nunziatella, verso la quale abbiamo non soltanto il massimo rispetto ma anche il massimo interesse a farla rimanere in esercizio.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PAGANO. Signor Presidente, il Gruppo Progressisti-Federativo voterà a favore di quest'ordine del giorno.

Vorrei dire al signor Ministro – spero di aver frainteso le sue parole – che non abbiamo stufato noi, senatori che abbiamo posto il problema della Nunziatella. Vi sono dei problemi e delle perplessità, e naturalmente abbiamo sentito con le nostre orecchie il generale Incisa di Camerana alla Nunziatella parlare non di un potenziamento della scuola di Milano, non di una nuova scuola, bensì di una sezione distaccata della Nunziatella a Milano, con tutto ciò che questo comporta.

Però, signor Ministro, le chiedo: dal momento che da vari anni la Nunziatella deve essere potenziata con aumenti di locali e quant'altro, perchè non si fornisce una risposta su questo e invece si pensa ad aprire un'altra scuola? *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e dei senatori Perlingieri e D'Ippolito Vitale).*

PERLINGIERI. Brava.

PAGANO. Non ci troviamo in disaccordo con una nuova scuola da aprire a Milano: ben venga, così come un'altra a Palermo. Però, bisognerebbe che ci si pronunciasse sulla Nunziatella in maniera seria e definitiva. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Forza italia e Alleanza Nazionale).*

ROBUSTI. Signor Presidente, chiedo che la votazione su tale ordine del giorno avvenga con il sistema elettronico.

PETRICCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRICCA. Signor Presidente, il Gruppo del Partito popolare italiano voterà a favore dell'ordine del giorno al nostro esame.

Vorrei soltanto replicare con la massima gentilezza al signor Ministro il quale ha sostenuto che tutto questo viene sollevato da una serie di personaggi. Qui non vi è nessun personaggio che abbia degli interessi corporativi; qui vi sono soltanto gli interessi della nazione, della Repubblica e dei suoi valori morali tutelati dai suoi rappresentanti, che sicuramente la scuola militare della Nunziatella in tutti questi anni, anche nel dopoguerra, ha saputo mantenere e sviluppare ad altissimo livello. *(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano e Progressisti-Federativo).*

CORCIONE, *ministro della difesa.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORCIONE, *ministro della difesa.* Signor Presidente, intervengo ancora per una precisazione.

Con riferimento a quanto è stato detto poco fa l'intenzione di mortificare in qualche modo la Nunziatella è lontanissima dalla mia persona.

Riguardo al potenziamento della Nunziatella – dal momento che ho notato che è bene informata sulle vicende che riguardano tale scuola –, la senatrice Pagano saprà certamente che il tutto era legato alla disponibilità della caserma Bixio della Polizia di Stato e che per ottenere quest'ultima sono tuttora in corso trattative che ormai sono pluriennali e che, sin da quando operavo presso lo Stato maggiore dell'esercito, erano già varie volte quasi giunte in porto. Esse hanno una strana dinamica perchè, nel momento in cui stanno per concludersi, si verifica sempre qualche evento che poi rimette tutto in discussione.

Questa è quindi la volontà di potenziamento, o meglio di miglioramento delle condizioni di vita degli allievi della scuola; occorre tener presente infatti che attualmente la sede è in un edificio pieno di storia, prestigioso, ma non è certo il più adatto alle condizioni della vita moderna. Questo obiettivo continua ad essere perseguito, e non appena si potrà avere la disponibilità della caserma Bixio quegli adattamenti ormai in programma da anni, anzi da decenni, saranno condotti in porto. Però, senza questa precondizione, sarà impossibile migliorare la situazione della Nunziatella.

BERTONI. Non aveva risposto così il Sottosegretario in Commissione!

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, non le ho dato la parola. Prego il Ministro di concludere.

CORCIONE, *ministro della difesa*. Voglio soltanto aggiungere che anche queste notizie che ho fornito circa l'intenzione, sempre perseguita, di migliorare le condizioni della scuola stanno a dimostrare che nessuno intende minacciare la Nunziatella in quanto tale.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, voglio innanzi tutto rilevare che è assurdo ed offensivo che un Ministro della Repubblica venga in Senato a dire che il Governo si è stufato di tante cose che vengono dette sulla Nunziatella. *(Commenti del senatore Stanzani Ghedini)*. Desidero far osservare che la scuola militare di Milano è stata istituita nel 1803 ed è stata soppressa nel 1943 *(Commenti del ministro Corcione)*. Sì, la guerra però è finita fortunatamente da tanti anni, da 50 anni almeno!

In secondo luogo, voglio osservare che i giovani settentrionali che frequentano la scuola militare rappresentano appena l'8 per cento del totale, mentre il restante 92 per cento proviene dal resto d'Italia: dal Meridione e dal Centro. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord)*.

In terzo luogo, per il miglioramento della Nunziatella sono stati previsti soltanto 1,8 miliardi, mentre per la scuola di Milano che deve sorgere è stato previsto uno stanziamento annuo di 3,5 miliardi. Inoltre,

aggiungo che per fare in modo che a Milano sorga la scuola militare occorrono ben 16 miliardi per migliorare l'attuale situazione della caserma che dovrà ospitarla.

Pertanto, signor Ministro, tenga ben conto che la scuola militare della Nunziatella non è soltanto un liceo, un liceo come quello che si vorrebbe creare a Milano. Forse si vuole creare un altro liceo a Milano? Ed allora lo si dica chiaramente.

E poi, signor Ministro, dica quanti sono stati gli ufficiali superiori provenienti dalla Nunziatella, dica quanti sono stati gli ufficiali provenienti dalla Nunziatella caduti in guerra, dica quante medaglie d'oro e d'argento sono state ricevute dagli ex allievi della scuola militare.

Signor Ministro non può dire soltanto che ci si è stufati e chiudere l'argomento. Lei sbaglia signor Ministro e noi non siamo consenzienti! *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sentito il dibattito sull'argomento e dopo ampie e diffuse consultazioni, voglio comunicare la disponibilità del Governo ad esprimere parere favorevole all'ordine del giorno, e quindi ad accettarlo, qualora i presentatori volessero limitarlo alla parte positiva. Pertanto, al posto delle parole «potenziandone l'attuale sede», suggerirei di prevedere la seguente dizione: «mantenendone l'attuale sede e migliorandone l'operatività».

BACCARINI. Va bene!

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se il presentatore volesse riformulare il testo in questo modo, il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'ordine del giorno e lo accoglierebbe. Ripeto, propongo che le parole: «potenziandone l'attuale sede e» vengano sostituite con «mantenendone l'attuale sede e migliorandone la operatività,».

PRESIDENTE. Senatore Petricca, accoglie l'invito del Governo?

PETRICCA. Sì, lo accolgo.

BERTONI. Dobbiamo potenziarla.

LOMBARDI-CERRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LOMBARDI-CERRI. Signor Presidente, mi è rincresciuto sentire il discorso del collega Pontone che ha dimenticato il sangue versato dalle truppe alpine e dai volontari per la libertà. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord, Progressisti-Federativo e Forza Italia. Commenti del senatore Stanziani Ghedini).*

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le ricordo che per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Pontone, due volte. Comunque ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, credo che sia opportuno mantenere un clima di serenità in questa Assemblea e questa è l'opinione condivisa dal Gruppo Alleanza Nazionale, che ha apprezzato lo sforzo di mediazione compiuto dal sottosegretario Giarda. Esso va nella direzione da noi auspicata, quella cioè di una rivalutazione sostanziale della Scuola militare Nunziatella da cui noi, pertanto, non prendiamo le distanze ma che anzi, facciamo nostra. Di conseguenza, voteremo a favore.

PRESIDENTE. Credo che non ci sia bisogno di votare l'ordine del giorno n. 3000 perchè la modifica proposta dal Governo è stata accolta dai presentatori e, così modificato, l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo. Se non ci sono richieste specifiche di votazione, l'ordine del giorno si intende pertanto accolto dal Governo.

STANZANI GHEDINI. Va votato!

PRESIDENTE. Deve essere formalmente richiesta la votazione, ma mi sembra un di più. L'ordine del giorno è stato accolto dal Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, chiedo una sospensione della seduta per quindici minuti.

PRESIDENTE. Mi scusi, Sottosegretario, pur accogliendo la sua richiesta, potremo procedere intanto alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2 che potrebbero occupare il tempo da lei richiesto per una riflessione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le confesso, Presidente, che sono inesperto delle vostre procedure ma, allo stato attuale, chiederei la sospensione dei lavori prima delle dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. La richiesta del Sottosegretario è accolta. Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,20).

Sottosegretario Giarda, intende fare una dichiarazione?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 2.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, ci aspettavamo qualche dichiarazione del Sottosegretario, anche per quanto ha detto al momento dell'interruzione, chiedendoci espressamente di interrompere i lavori prima delle dichiarazioni di voto sull'articolo 2. Prendiamo atto che evidentemente era un falso allarme, che non c'erano i motivi per chiedere l'interruzione.

PRESIDENTE. Questo non siamo in grado di dirlo.

TAMPONI. Evidentemente era un falso allarme.

Ho preso la parola per annunciare il voto contrario del CDU su questo articolo, credo che il nostro atteggiamento non abbia bisogno di troppe spiegazioni, visto che anche la discussione sull'ordine del giorno sulla Nunziatella ha dimostrato quale confusione ci sia da parte del Governo sulla materia.

In particolare, nell'articolato che viene posto in discussione riscontriamo un attacco ai livelli organizzativi che vertono sulle regioni del Mezzogiorno. Il Sottosegretario ha detto che avrebbe accettato come raccomandazione un ordine del giorno per una ristrutturazione che non colpisse le regioni meridionali, ma non ne vediamo traccia e notiamo un atteggiamento particolarmente negativo per quanto riguarda le strutture militari presenti nel Meridione.

Anche per questi motivi voteremo contro l'articolo 2.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, annuncio il voto contrario di Forza Italia, in quanto dalla discussione l'articolo è uscito ulteriormente peggiorato e le condizioni della nostra Difesa risultano sicuramente peggiorate rispetto a quelle attuali.

PETRICCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRICCA. Signor Presidente, la delega chiesta dal Governo in sede di manovra finanziaria per riordinare il settore in un quadro di miglior riutilizzo delle risorse umane, dei reparti e delle risorse finanziarie, può costituire un primo significativo passo verso la realizzazione di un nuovo modello di difesa, che dopo molti anni di studio non è ancora operativo ma rappresenta la reale necessità di costituire un efficiente strumento a favore delle altre istituzioni della Repubblica; uno strumento snello ma operativamente efficiente, prima di tutto nei quadri di comando e poi nei reparti ove i cittadini chiamati alle armi sotto forma di servizio di leva e sotto forma di reclutamento volontario non solo si sentano pienamente partecipi di attività necessarie alla difesa della patria, previste e sancite dal dettato costituzionale, ma soprattutto abbiano

la convinzione di essere attori di una istituzione che sempre di più un domani sarà chiamata a rappresentare l'Italia nel contesto internazionale per garantire la pace e il ristabilimento di un ordine sociale foriero di benessere.

L'acceso dibattito che è seguito su taluni aspetti di alcuni emendamenti, soprattutto su aspetti morali, ha rilanciato le nostre Forze armate all'attenzione nazionale; questo ci consente di affermare che il Partito popolare italiano sente forte la necessità di sostenere e agevolare la riforma delle Forze armate, ma sente altrettanto imperiosa la necessità che il riassetto non sia attuato in dispregio dei quadri ufficiali e sottufficiali e di una particolare area del nostro paese, che è quella del Centro-Sud.

Per queste motivazioni, il Partito popolare annuncia il suo voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano).*

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CUSIMANO. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare che il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 2 nel suo complesso; tutto quello che doveva esser detto è stato esternato dai senatori Ramponi e Pontone.

MANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei dichiarare che il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti è fermamente convinto della funzione e del ruolo democratico delle nostre Forze armate e sono in errore coloro che ritengono che le nostre richieste per una maggiore incisività del controllo parlamentare sulla spesa militare possano tradursi in una penalizzazione della funzione Difesa. Non è questo il nostro orientamento.

Noi pensiamo che un maggiore e più efficace controllo parlamentare significhi invece un diverso e più penetrante coinvolgimento del legislatore nelle problematiche della Difesa e, in ultima analisi, una maggiore assunzione di responsabilità complessiva del paese.

Ma non possiamo non prendere atto del modo negativo e superficiale con cui si è costruito il bilancio della Difesa per l'anno finanziario 1996 con addirittura un previsto aumento della spesa militare, senza aver discusso il nuovo modello di difesa in Parlamento, senza che quest'ultimo abbia definito gli impegni militari nazionali ed internazionali del paese e fissato la consistenza e le caratteristiche delle nostre Forze armate.

Signor Ministro della difesa, accettare queste richieste di stanziamenti così come sono state presentate vuol dire premiare chi ha gestito gli sprechi e l'arroganza di chi crede di poter gestire l'amministrazione militare al di sopra e al di fuori del Parlamento.

Per questi motivi, il nostro voto sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

TABLADINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, abbiamo finalmente ricevuto una notizia Ansa secondo la quale il presidente del Consiglio Lamberto Dini ha annunciato che il Governo presenterà nel prossimo Consiglio dei ministri un decreto-legge riguardante la possibilità di espellere extracomunitari clandestini che commettano atti criminosi. *(Applausi ironici del senatore Baccarini. Commenti del senatore Turini).*

Naturalmente questa non è una vittoria della Lega Nord bensì di tutti i cittadini che vivono nel «triangolo industriale» e che sono purtroppo costretti ad una situazione che sicuramente non hanno voluto e neppure cercato.

Noi riteniamo che non vi sia criminalizzazione nei confronti di onesti cittadini extracomunitari che lavorano onestamente nel nostro paese. Riteniamo che coloro che commettono crimini, quali spaccio di droga, prostituzione e reati connessi, vadano spediti immediatamente a casa loro.

Per questa ragione, cioè per il fatto che ci è testè giunta questa notizia Ansa, voteremo a favore dell'articolo 2. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni concernenti il riordinamento del personale civile della difesa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per il riordinamento giuridico del personale civile della Difesa, in relazione alle nuove esigenze tecnico-amministrative ed operative poste nel "Nuovo modello difesa", in un'ottica di progressiva omogeneizzazione con il personale militare, prevedendo tempi e modalità della progressiva riduzione delle dotazioni complessive di qualifiche e profili, nonchè per il ripianamento del personale medesimo attraverso procedure di riqualificazione professionale ovvero concorsi con aliquote di riserva del personale in servizio, tenendo presente la necessità di risolvere, in coerenza con la vigente normativa, le situazioni di non corrispondenza tra compiti effettivamente svolti ed inquadramenti».

2.0.1000 D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA, GRILLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

D'ALÌ. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1000, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame della seguente proposta di stralcio:

Stralciare l'articolo 3 del testo del Governo.

2. LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione propone lo stralcio perchè si tratta di materia di non apprezzabile contenuto finanziario. La Commissione affari costituzionali ha osservato che non venivano definiti, nella disposizione che promuove la privatizzazione dei servizi antincendio dei porti e degli aeroporti, gli *standard* di sicurezza. Senza voler anticipare un giudizio di merito, la Commissione ha ritenuto che la materia debba essere valutata nella sede propria, e pertanto ne propone lo stralcio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, sull'argomento il Governo si rimette alla valutazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 2.

GEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEI. Signor Presidente, devo manifestare contrarietà allo stralcio di questo articolo, che portava finalmente il sistema aeroportuale italiano ad integrarsi con quello europeo, visto che in tutta Europa il servizio antincendio negli aeroporti è gestito dalle società di gestione aeropor-

tuale. Oltre che ad ottenere un notevole risparmio per l'Erario, si sarebbe avuta la possibilità di utilizzare i vigili del fuoco in funzioni maggiormente attinenti alla protezione civile, sottraendoli da un lavoro che è di semplice attesa. I vigili del fuoco infatti negli aeroporti raramente sono chiamati a compiere interventi; per fortuna, capita una volta ogni dieci anni. Evidentemente, vi sono state delle pressioni da parte della *lobby* dei vigili del fuoco, i quali non vogliono rinunciare ad una attività di tutto riposo ed estremamente costosa per le casse dello Stato. Inoltre, il demandare la gestione di questi servizi alle società aeroportuali e alle compagnie avrebbe comportato, in una fase di ristrutturazione del sistema aeroportuale, la possibilità di utilizzare e riciclare dipendenti in esubero da parte di queste società.

Mi sembra pertanto che si rinuncerebbe ad un'occasione di contenimento delle spesa e di miglior utilizzo delle risorse rappresentate dai vigili del fuoco. Oltretutto, in caso contrario, daremmo una risposta positiva alla parte peggiore della *lobby* dei vigili del fuoco. Pertanto, annuncio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 2, presentata dalla Commissione.

È approvata.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 3 del testo del Governo formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (2157-*ter*), che sarà assegnato alla Commissione competente.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. A decorrere dall'anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 3,5 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari al 2 per cento.

2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di pronto soccorso ospedaliero, facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province autonome, non concorrono al finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la quota capitaria è rideterminata al netto delle predette somme.

3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento. In ogni caso il maggior onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando un tasso annuo d'incremento dell'1 per cento. All'eventuale rimborso spettante alle regioni provvede il Ministero del tesoro.

4. Il rapporto tra le unità sanitarie locali e i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa al compimento del settantesimo anno di età.

5. Le regioni, nella ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, adottano lo *standard* di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, fissato dall'articolo 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli *standard* di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere e in servizi ambulatoriali, all'uopo utilizzando i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza.

6. Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto e l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, è prorogato al 31 dicembre 1996.

7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere.

8. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le re-

gioni fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità, si interpretano nel senso che sono applicabili anche al personale medico veterinario e ai dipendenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali a decorrere dal 1° gennaio 1994.

10. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie, ivi compresa l'assistenza farmaceutica, non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali. Per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano controllano la gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere anche attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati. Qualora al 30 giugno di ciascun anno risulti la tendenza al verificarsi di disavanzi, le regioni e le province autonome attivano le misure indicate dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, riferendone in sede di presentazione della relazione prevista dal citato articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre un piano, da realizzarsi entro il 30 giugno 1997, per alienare, ovvero per affidare in gestione anche ad organismi specializ-

zati, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati, o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresì i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali.

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Stralciare i commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 4 del testo del Governo.

3. LA COMMISSIONE

Al comma 15 dell'articolo 4 del testo del Governo, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È altresì abrogato il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 del testo della Commissione, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

All'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppresse le parole "che alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni"».

4.2000 (già 3.1078) GALLOTTI

Al comma 15 dell'articolo 4 del testo del Governo, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È altresì abrogato il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994».

Conseguentemente all'articolo 60 del testo della Commissione, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 1996, 1997 e 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998 e riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 120 miliardi per il 1996, a lire 120 per il 1997 e 120 per il 1998.

Tali importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

4.2001 (già 3.1075) GALLOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Al fine di mantenere o raggiungere il proprio benessere psicofisico, risorsa della società, ogni cittadino può accedere gratuitamente alle strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale per ricevere le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dal Piano sanitario nazionale (PSN) Il Ministro della sanità ogni anno aggiorna il PSN, presentando l'aggiornamento al Parlamento entro il 30 giugno, e con esso, sulla base dei dati epidemiologici aggiornati, individua le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga ai cittadini e, sentito il Ministro del tesoro, fissa l'ammontare del Fondo sanitario nazionale (FSN) in misura congrua a garantire ai cittadini l'erogazione in forma diretta o indiretta delle prestazioni sanitarie. Entro il 31 dicembre 1996 il Governo presenta un apposito disegno di legge che preveda la fiscalizzazione del FSN. Una quota pari all'1 per cento del FSN è vincolata all'adeguamento tecnologico e strutturale delle strutture sanitarie del Mezzogiorno e alla formazione permanente di personale sanitario.

2. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati a tutto il 1995, sulla base delle certificazioni dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni dal 1992 al 1995, e predispone un piano ventennale di rientro dal debito pregresso. Entro trenta giorni dall'adozione del piano di rientro, le regioni inviano le certificazioni dei bilanci ed il Ministro del te-

soro provvede, previa verifica delle attestazioni, alle autorizzazioni di copertura dei debiti pregressi a partire dalle regioni che abbiano corrisposto agli adempimenti.

3. È abolita qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale o dalle strutture private convenzionate. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Ministro della sanità, avvalendosi della consulenza della Commissione unica del farmaco (CUF) e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, provvede alla riclassificazione dei farmaci nelle seguenti due fasce:

a) farmaci utili e necessari la cui efficacia sia scientificamente documentata;

b) farmaci superflui o di conforto, inutili o potenzialmente dannosi.

4. I farmaci di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I farmaci di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 3 sono a totale carico dell'utente. Tutti i farmaci sono confezionati per ciclo di cura. I medici possono prescrivere in un'unica ricetta una quantità di farmaci fino ad un massimo di tre mesi di terapia per le patologie croniche. Per la prescrizione di farmaci e di prestazioni specialistiche il medico si serve di un ricettario regionale con ricette in duplice copia autoricalcanti e conserva copia della ricetta in cui trascrive la diagnosi presunta o accertata.

5. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge volto a regolamentare la politica di tutta la farmaceutica e dei prezzi dei farmaci avvalendosi della consulenza della CUF e di esperti di economia farmaceutica.

6. I medici ospedalieri e gli specialisti delle strutture pubbliche e private convenzionate sono tenuti alla completezza delle prestazioni di diagnosi clinica o strumentale e di prescrizioni di farmaci o di ulteriori indagini specialistiche nell'apposito ricettario regionale di cui al comma 4.

7. I medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale operano sulla base di protocolli di diagnosi e cura pubblicati dal Ministero della sanità, elaborati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Istituto superiore di sanità con l'apporto di medici di famiglia, specialisti convenzionati, medici ospedalieri e universitari delle varie discipline.

8. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere organizzano controlli e verifiche sulle prescrizioni dei medici attraverso il servizio farmaceutico delle aziende stesse.

9. I medici di medicina generale gestiscono le attività sanitarie a favore degli utenti assumendo come vincolo di spesa un *budget* loro assegnato sulla base della spesa storica e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne.

10. I medici di medicina generale che per due gestioni consecutive superano il *budget* di cui al comma 9 sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

11. Il rapporto tra l'unità sanitaria locale ed i medici iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati cessa al compimento del sessantasettesimo anno di età.

12. È fatto divieto al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di esercitare l'attività liberoprofessionale, anche di consulenza, nelle strutture sanitarie private. Conseguentemente in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario si adegueranno i livelli retributivi e l'indennità di tempo pieno. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta l'immediata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

13. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui all'accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di pubblicazione della presente legge, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1995, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del citato accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, i sostituti di guardia medica in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'articolo 22 del medesimo accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del suddetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario na-

zionale i requisiti previsti quali diritti acquisiti dalle norme vigenti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

14. All'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole "da almeno cinque anni" sono soppresse e dopo le parole "29 ore settimanali" è introdotta la seguente: "complessive".

15. È istituita la figura del medico ospedaliero in formazione. Il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato un'apposita selezione regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare, oltre ai medici in possesso della relativa specializzazione, anche coloro che abbiano usufruito della borsa di cui sopra e che al termine del periodo quinquennale abbiano superato un'apposita verifica.

16. Entro il 31 dicembre 1996 i direttori generali reperiscono spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale ed attivano concretamente tale attività sanitaria.

17. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del PSN per il triennio 1994-1996. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un orario settimanale adeguato: ad impedire liste di attesa superiori a tre giorni; al potenziamento delle attività di prevenzione, di riabilitazione, di ospedalizzazione domiciliare, di *day hospital*, nonchè delle sale operatorie e delle attività ambulatoriali, delle attività di espianto e di trapianto di organi nelle strutture abilitate; alla attivazione e al funzionamento dei servizi di emergenza negli ospedali individuati.

18. I direttori generali istituiscono servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche non convenzionali proprie di differenti culture scientifiche mediche.

19. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere provvedono a censire gli strumenti diagnostici, terapeutici e riabilitativi in dotazione alle medesime unità sanitarie locali e aziende ospedaliere ed attivano tutte le iniziative idonee ad una loro piena utilizzazione. Sono in ogni caso escluse dall'istituto dell'incentivazione le *équipes* che erogano le prestazioni con tempi di attesa superiori ai tre giorni.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle unità sanitarie locali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonchè dalle somme corrisposte da enti o privati a favore delle aziende unità sanitarie locali per prestazioni e servizi di assistenza medico veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal PSN e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

21. Al fine di valorizzare le risorse umane il Governo, previa la contrattazione in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario, predispone entro il 31 dicembre 1996 un disegno di legge che preveda l'innovazione delle procedure concorsuali di selezione per le assunzioni e le progressioni di carriera che riconoscano i reali valori professionali, il servizio ed il percorso formativo individuale ai quali correlare retribuzioni e livelli di autonomia e responsabilità funzionale.

22. Entro il 31 dicembre 1996 le regioni, in sede di redazione o di aggiornamento del piano sanitario regionale sulla base dei dati conferiti dai servizi epidemiologici delle aziende unità sanitarie locali e della regione, stimano il fabbisogno di prestazioni erogabili dalle strutture private in regime di convenzione e fissano la relativa quota del fondo sanitario regionale. Le strutture private convenzionate sono tenute a rispettare i livelli qualitativi e quantitativi di strutture tecnologiche e di servizi sanitari, nonchè delle piante organiche di personale e sono tenute ad applicare ed a rispettare il contratto di lavoro collettivo del comparto sanitario pubblico.

23. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, fissano la dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in cinque posti letto per mille abitanti, di cui l'uno per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Le regioni perseguono il predetto obiettivo attraverso il superamento delle convenzioni con le strutture sanitarie, trasferiscono le risorse recuperate per l'istituzione dei distretti, le attività di prevenzione e la costruzione e l'avvio di servizi e strutture per la deospedalizzazione, l'ospedalizzazione domiciliare, il *day hospital*, le residenze sanitarie assistenziali e la riabilitazione. I predetti distretti devono essere costituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, nonchè alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali adeguandoli alle moderne

esigenze di assistenza. I costi di gestione di questi ultimi sono a carico del FSN.

25. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale per livelli di cura e affinità di disciplina al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assistenza, avvalendosi di personale adeguatamente formato, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della sanità.

26. Gli ospedali militari sono strutture del Servizio sanitario nazionale, fruibili da tutti i cittadini.

27. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da ", e dei professionisti" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) i commi 6, 7 e 9 sono abrogati.

28. Nelle aziende unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, la Giunta comunale è consiglio di amministrazione dell'azienda. Il consiglio di amministrazione dell'azienda nomina il direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. Nelle aziende unità sanitarie locali dove l'ambito territoriale non coincide con quello del comune, i sindaci stessi formano il consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore generale ai sensi del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

1. Ai possessori dei titoli pubblici è data facoltà di optare fra due diversi regimi di tassazione dei titoli di cui all'articolo 32: il primo mediante la nominatività del titolo e l'inserimento del relativo reddito nel calcolo della base imponibile ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente un valore del titolo di 200 milioni di lire; il secondo mediante il pagamento di una ritenuta alla fonte a titolo sostitutivo di imposta pari al 10 per cento del valore del titolo».

3.45 (4.45) CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Al fine di mantenere o raggiungere il proprio benessere psicofisico, risorsa della società, ogni cittadino può accedere gratuitamente alle strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio sanitario nazionale per ricevere le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste dal Piano sanitario nazionale (PSN). Il Ministro della sanità ogni anno aggiorna il PSN, presentando l'aggiornamento al Parlamento entro il 30 giugno, e con esso, sulla base dei dati epidemiologici aggiornati, individua le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga ai cittadini e, sentito il Ministro del tesoro, fissa l'ammontare del Fondo sanitario nazionale (FSN) in misura congrua a garantire ai cittadini l'erogazione in forma diretta o indiretta delle prestazioni sanitarie. Entro il 31 dicembre 1996 il Governo presenta un apposito disegno di legge che preveda la fiscalizzazione del FSN. Una quota pari all'1 per cento del FSN è vincolata all'adeguamento tecnologico e strutturale delle strutture sanitarie del Mezzogiorno e alla formazione permanente di personale sanitario.

2. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati a tutto il 1995, sulla base delle certificazioni dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni dal 1992 al 1995, e predispone un piano ventennale di rientro dal debito pregresso. Entro trenta giorni dall'adozione del piano di rientro, le regioni inviano le certificazioni dei bilanci ed il Ministro del tesoro provvede, previa verifica delle attestazioni, alle autorizzazioni di copertura dei debiti pregressi a partire dalle regioni che abbiano corrisposto agli adempimenti.

3. È abolita qualsiasi partecipazione a carico dei cittadini per tutte le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale o dalle strutture private convenzionate. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il Ministro della sanità, avvalendosi della consulenza della Commissione unica del farmaco (CUF) e sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, provvede alla riclassificazione dei farmaci nelle seguenti due fasce:

a) farmaci utili e necessari la cui efficacia sia scientificamente documentata;

b) farmaci superflui o di conforto, inutili o potenzialmente dannosi.

4. I farmaci di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I farmaci di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 3 sono a totale carico dell'utente. Tutti i farmaci sono confezionati per ciclo di cura. I medici possono prescrivere in un'unica ricetta una quantità di farmaci fino ad un massimo di tre mesi di tera-

pia per le patologie croniche. Per la prescrizione di farmaci e di prestazioni specialistiche il medico si serve di un ricettario regionale con ricette in duplice copia autoricalcanti e conserva copia della ricetta in cui trascrive la diagnosi presunta o accertata.

5. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge volto a regolamentare la politica di tutta la farmaceutica e dei prezzi dei farmaci avvalendosi della consulenza della CUF e di esperti di economia farmaceutica.

6. I medici ospedalieri e gli specialisti delle strutture pubbliche e private convenzionate sono tenuti alla completezza delle prestazioni di diagnosi clinica o strumentale e di prescrizioni di farmaci o di ulteriori indagini specialistiche nell'apposito ricettario regionale di cui al comma 4.

7. I medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale operano sulla base di protocolli di diagnosi e cura pubblicati dal Ministero della sanità, elaborati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Istituto superiore di sanità con l'apporto di medici di famiglia, specialisti convenzionati, medici ospedalieri e universitari delle varie discipline.

8. *I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle* aziende ospedaliere organizzano controlli e verifiche sulle prescrizioni dei medici attraverso il servizio farmaceutico delle aziende stesse.

9. I medici di medicina generale gestiscono le attività sanitarie a favore degli utenti assumendo come vincolo di spesa un *budget* loro assegnato sulla base della spesa storica e corretto dalla incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne.

10. I medici di medicina generale che per due gestioni consecutive superano il *budget* di cui al comma 9 sono esclusi automaticamente dal rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

11. Il rapporto tra l'unità sanitaria locale ed i medici iscritti negli elenchi dei medici di medicina generale convenzionati cessa al compimento del sessantasettesimo anno di età.

12. È fatto divieto al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di esercitare l'attività liberoprofessionale, anche di consulenza, nelle strutture sanitarie private. Conseguentemente in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario si adegueranno i livelli retributivi e l'indennità di tempo pieno. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta l'immediata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

13. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui all'accordo recepito con decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di pubblicazione della presente legge, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1995, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni. Le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del citato accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, i sostituti di guardia medica in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'articolo 22 del medesino accordo recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, del suddetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti quali diritti acquisiti dalle norme vigenti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale.

14. All'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole "da almeno cinque anni" sono soppresse e dopo le parole "29 ore settimanali" è introdotta la seguente "complessive".

15. È istituita la figura del medico ospedaliero in formazione. Il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato un'apposita selezione regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare, oltre ai medici in possesso della relativa specializzazione, anche coloro che abbiano usufruito della borsa di cui sopra e che al termine del periodo quinquennale abbiano superato un'apposita verifica.

16. Entro il 31 dicembre 1996 i direttori generali reperiscono spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale ed attivano concretamente tale attività sanitaria.

17. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del PSN per il triennio 1994-1996. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite le organizzazioni sindacali, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un orario settimanale adeguato: ad impedire liste di attesa superiori a tre giorni; al potenziamento delle attività di prevenzione, di riabilitazione, di ospedalizzazione domiciliare, di *day hospital*, nonchè delle sale operatorie e delle attività ambulatoriali, delle attività di espianto e di trapianto di organi nelle strutture abilitate; alla attivazione e al funzionamento dei servizi di emergenza negli ospedali individuati.

18. I direttori generali istituiscono servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che operano secondo metodologie e pratiche non convenzionali proprie di differenti culture scientifiche mediche.

19. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere provvedono a censire gli strumenti diagnostici, terapeutici e riabilitativi in dotazione alle medesime unità sanitarie locali e aziende ospedaliere ed attivano tutte le iniziative idonee ad una loro piena utilizzazione. Sono in ogni caso escluse dall'istituto dell'incentivazione le *équipes* che erogano le prestazioni con tempi di attesa superiori ai tre giorni.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle unità sanitarie locali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonchè dalle somme corrisposte da enti o privati a favore delle aziende unità sanitarie locali per prestazioni e servizi di assistenza medico veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal PSN e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

21. Al fine di valorizzare le risorse umane il Governo, previa la contrattazione in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto sanitario, predispone entro il 31 dicembre 1996 un disegno di legge che preveda l'innovazione delle procedure concorsuali di selezione

per le assunzioni e le progressioni di carriera che riconoscano i reali valori professionali, il servizio ed il percorso formativo individuale ai quali correlare retribuzioni e livelli di autonomia e responsabilità funzionale.

22. In riferimento all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le voci che concorrono a determinare la base retributiva su cui calcolare l'equiparazione sono, a decorrere dal 1° gennaio 1995, esclusivamente quelle pensionabili.

23. L'indennità di cui al comma precedente, corrisposta fino al 31 dicembre 1994 dall'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma al personale medico e non medico, per la parte erogata in misura difforme dalla normativa all'epoca vigente, è da ritenersi corrisposta in forma di incentivazione.

24. Entro il 31 dicembre 1996 le regioni, in sede di redazione o di aggiornamento del piano sanitario regionale sulla base dei dati conferiti dai servizi epidemiologici delle aziende unità sanitarie locali e della regione, stimano il fabbisogno di prestazioni erogabili dalle strutture private in regime di convenzione e fissano la relativa quota del fondo sanitario regionale. Le strutture private convenzionate sono tenute a rispettare i livelli qualitativi e quantitativi di strutture tecnologiche e di servizi sanitari, nonchè delle piante organiche di personale e sono tenute ad applicare ed a rispettare il contratto di lavoro collettivo del comparto sanitario pubblico.

25. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, fissano la dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, in cinque posti letto per mille abitanti, di cui l'uno per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Le regioni perseguono il predetto obiettivo attraverso il superamento delle convenzioni con le strutture sanitarie, trasferiscono le risorse recuperate per l'istituzione dei distretti, le attività di prevenzione e la costruzione e l'avvio di servizi e strutture per la deospedalizzazione, l'ospedalizzazione domiciliare, il *day hospital*, le residenze sanitarie assistenziali e la riabilitazione. I predetti distretti devono essere costituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, nonchè alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali adeguandoli alle moderne esigenze di assistenza. I costi di gestione di questi ultimi sono a carico del FSN.

27. L'organizzazione interna degli ospedali deve osservare il modello dipartimentale per livelli di cura e affinità di disciplina al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo di risorse finanziarie. Le regioni procedono ad attività di controllo e verifica sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, sul corretto utilizzo da parte degli erogatori di prestazioni sanitarie ospedaliere delle risorse impiegate nel trattamento dei pazienti e sulla qualità dell'assi-

stenza, avvalendosi di personale adeguatamente formato, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della sanità.

28. Gli ospedali militari sono strutture del Servizio sanitario nazionale, fruibili da tutti i cittadini.

29. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole da ", e dei professionisti" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) i commi 6, 7 e 9 sono abrogati.

30. Nelle aziende unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, la Giunta comunale è consiglio di amministrazione dell'azienda. Il consiglio di amministrazione dell'azienda nomina il direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. Nelle aziende unità sanitarie locali dove l'ambito territoriale non coincide con quello del comune, i sindaci stessi formano il consiglio d'amministrazione. Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore generale ai sensi del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*.

1. Ai possessori dei titoli pubblici è data facoltà di optare fra due diversi regimi di tassazione dei titoli di cui all'articolo 32: il primo mediante la nominatività del titolo e l'inserimento del relativo reddito nel calcolo della base imponibile ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente un valore del titolo di 200 milioni di lire; il secondo mediante il pagamento di una ritenuta alla fonte a titolo sostitutivo di imposta pari al 25 per cento del valore del titolo».

3.1051 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 1.

3.111 (4.111) CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, MARTELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la parola: "1.146.600" è sostituita dalla seguente: "1.246.600"».

3.1052 PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, ELLERO, GANDINI, STAGLIENO, MININNI-JANNUZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le quote di spettanza di farmacisti e grossisti nelle misure disposte dall'articolo 4, comma 4, sesto periodo della legge 30 dicembre 1991, n. 412, fino al 31 dicembre 1996 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo al lordo del *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'uno per cento.

L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia».

Conseguentemente dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra 1.146.600 è sostituita con la cifra 1.396.600».

3.1025 CURTO, PEDRIZZI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MARTELLI, MONTELEONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le quote di spettanza di farmacisti e grossisti nelle misure disposte dall'articolo 4, comma 4, sesto periodo della legge 30 dicembre 1991, n. 412, fino al 31 dicembre 1996 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo al lordo del *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'uno per cento.

L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia».

Conseguentemente dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Nell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra 1.146.600 è sostituita con la cifra 1.396.600».

3.1500 DELFINO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo della quota di partecipazione a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza, alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

1-*bis*. Per i farmaci, indicati agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, prescritti a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica è dovuta una quota di partecipazione aggiuntiva di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

3.70 (4.70) GEI, PALOMBI, PEPE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 2 per cento dell'importo al lordo della quota di partecipazione a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

1-*bis*. Per i farmaci, indicati agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, prescritti a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone prescritti a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, è dovuta una quota di partecipazione aggiuntiva di lire 1.000 per ogni confezione prescritta oltre la seconda».

3.96 (4.96) MARTELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le Regioni, definisce, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e le procedure con le quali le farmacie convenzionate provvedono alla consegna dei farmaci a domicilio degli assistiti non deambulanti, collaborano con il Servizio sanitario nazionale a programmi di monitoraggio dei consumi e della spesa farmaceutica, anche tramite la fornitura mensile dei relativi dati, e mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di centri unificati dei servizi di assistenza sanitaria e per iniziative di prevenzione, educazione sanitaria e farmacovigilanza relativa a farmaci senza obbligo di ricetta medica.

1-*bis*. Fino al 31 dicembre 1996, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo al lordo della quota a carico dell'assistito, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1 per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 1996, alle cessioni, agli acquisti intracomunitari e alle importazioni dei medicinali di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 10 per cento».

3.108 (4.108) MONTELEONE, CURTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le quote di spettanza di farmacisti e grossisti nelle misure disposte dall'articolo 4, comma 4, sesto periodo della legge 30 dicembre 1991, n. 412, fino al 31 dicembre 1996 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo al lordo del *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'uno per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia».

3.1053 PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

All'emendamento 3.1064, sostituire le parole: «2 per cento» *con le seguenti:* «2,5 per cento» *e conseguentemente, sostituire la cifra:* «1.396.600» *con la seguente:* «1.446.600».

3.1064/1 BETTONI BRANDANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le quote di spettanza di farmacisti e grossisti nelle misure disposte dall'articolo 4, comma 4, sesto periodo della legge 30 dicembre 1991, n. 412, fino al 31 dicembre 1996 il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al due per cento dell'importo al lordo del *ticket*, fatta eccezione per le farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'uno per cento. L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini delle imposte nè dei contributi dovuti dalla farmacia».

Conseguentemente dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra 1.146.600 è sostituita con la cifra di 1.396.600».

3.1064 LAVAGNINI, BETTONI, GREGORELLI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «7 per cento» *con le altre:* «7,5 *per cento*», *e le parole:* «26 per cento» *con le altre:* «25,5 per cento» *e le parole:* «3,5 per cento» *con le altre:* «3 per cento».

Conseguentemente dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la parola: 1.146.600 è sostituita dalla seguente: 1.246.600».

3.1054 PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, ELLERO, GANDINI, STAGLIENO, MININNI-JANNUZZI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «trattiene una quota» *a:* «al lordo del *ticket*» *con le altre:* «trattiene una quota non superiore al 2,5 per cento».

3.1026 XIUMÈ, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la cifra: «3,5» *con la seguente:* «3» *e la cifra:* «2» *con la seguente:* «1,5».

Conseguentemente dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.

All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra "1.146.600" è sostituita dalla seguente: "1.300.000"».

3.1010 ALBERTI CASELLATI, D'ALÌ, ZACCAGNA, CAMPUS, GALLOTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini dell'imposta nè dei contributi dovuti alla farmacia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.

Nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra: "1.146.600" è sostituita dalla seguente: "1.246.000"».

3.1011 D'ALÌ, ALBERTI CASELLATI, GALLOTTI, CAMPUS, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1996 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni di beni le cessioni di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. L'abbattimento dell'IVA dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA di cui al comma 1».

3.97 (4.97) MARTELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, MONTELEONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, terzo comma, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "le cessioni di medicinali pronti per l'uso umano di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". Tale disposizione ha efficacia a partire dal 1° gennaio 1996.

1-*ter*. L'abbattimento dell'IVA derivante dalla disposizione di cui al comma 1 dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita riducendolo. A decorrere della stessa data di cui al comma 1-*bis*, l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA di cui al comma 1-*bis*».

3.127 (4.127) MONTELEONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le regioni e le province autonome possono disporre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 15 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero nonchè alle prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera a ciclo diurno che non risultino programmate entro l'anno nel corso di un precedente ricovero ospedaliero ordinario o diurno, come documentato nella cartella clinica, ovvero che non siano propedeutiche ad un ricovero ospedaliero da effettuarsi entro il termine massimo di sessanta giorni».

3.1003 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1996 all'articolo 2, comma 3, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine: "le cessioni di medicinali pronti per l'uso umano di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537". L'abbattimento dell'IVA dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita riducendolo. A decorrere della stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA di cui al presente comma».

3.1006 BETTONI BRANDANI, CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1996, all'articolo 2, comma 3, lettera *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "le cessioni di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale". L'abbattimento dell'IVA dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA».

3.1012 ALBERTI CASELLATI, CAMPUS, GALLOTTI, BINAGHI

All'emendamento 3.1013, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *alla fine, con le altre:* «Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, sostituire la parola: "10" con l'altra: "12" e al comma 2, sostituire la parola: "2" con l'altra: "2,20".»;

e dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*.

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, la cifra di lire: "1.146.600" è sostituita con la seguente: "1.596.600"».

3.1013/1 ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonchè i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonchè i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-*bis*.

1. Gli interessi per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1996, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 2,5 per cento.

Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29. e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, è soppresso.»;

dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 1:

al dodicesimo comma, sono soppresse le parole: "che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni,";

il tredicesimo comma è soppresso;

il comma 22 è sostituito dal seguente:

"*22.* Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, è però assoggettata a un contributo di solidarietà del 20 per cento".»;

e, dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra: "1.146.600" è sostituita con la seguente: "1.596.600"».

3.1013 ALBERTI CASELLATI, ZACCAGNA, D'ALÌ, CAMPUS, GALLOTTI, BINAGHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, fatta eccezione per quelle a cui segue il ricovero, nonchè per quelle individuate dalle Regioni con apposito provvedimento amministrativo. Le suindicate disposizioni si applicano anche alle prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera a ciclo diurno che non risultino programmate entro l'anno nel corso di un precedente ricovero ospedaliero ordinario o diurno, come documentato nella cartella clinca, ovvero a quelle propedeutiche a un successivo ricovero ospedaliero che non sia effettuato entro i successivi sessanta giorni».

3.1027 PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. È soppressa ogni previsione di trasferimenti all'Ente nazionale delle strade di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, inerenti a programmi di nuove realizzazioni non connesse con l'ammodernamento della rete esistente».

3.41 (4.41) CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 2, dopo le parole: «pronto soccorso ospedaliero» *aggiungere le seguenti:* «e *day hospital* diagnostico».

3.1007 BETTONI, GREGORELLI, LAVAGNINI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tutti i cittadini sono chiamati a partecipare alle spese sanitarie in caso di ricovero ospedaliero, limitatamente al primo giorno del ricovero stesso, nella misura forfettaria di lire 100.000, nonchè nella misura di lire 1.500 per visita in caso di utilizzo delle prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esentati dalla partecipazione di cui al presente comma i cittadini rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 10, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per l'esenzione dalle spese farmaceutiche e di assistenza specialistica».

3.115 (4.115) MONTELEONE, CURTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 30 per cento e al 22,5 per cento. In ogni caso il maggiore onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando il tasso programmato di inflazione. All'eventuale rimborso spettante alle regioni si provvederà mediante riduzione, di pari importi, del concorso per l'anno successivo delle regioni medesime al finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

3.110 (4.110) CUSIMANO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, MARTELLI, MULAS

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate rispettivamente al 29 per cento e al 21 per cento. In ogni caso il maggiore onere posto a carico delle regioni non può essere superiore alla differenza tra l'incremento annuo delle entrate tributarie regionali e delle devoluzioni di tributi erariali rilevato a consuntivo e quello convenzionalmente calcolato applicando il tasso programmato di inflazione. All'eventuale rimborso spettante alle regioni si provvederà mediante riduzione, di pari importo, del concorso, per l'anno successivo, delle regioni medesime al finanziamento del Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 60, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1988;

b) una riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 423 miliardi per il 1996, a lire 436 miliardi per il 1997 ed a lire 447 miliardi per il 1998».

3.124 (4.124) TAMPONI, FOLLONI, BRICCARELLO, BALLESI, CAMO, COSTA, CUSUMANO, DEGAUDENZ, DELFINO, FABRIS Pietro, PERLINGIERI, SECCHI, ZANOLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sono elevate rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento» *con le altre:* «sono fissate al 25 per cento».

3.1028 XIUMÈ, TURINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «applicando un tasso di incremento» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «applicando un tasso annuo di incremento pari a quello applicato per la rivalutazione del Fondo comune da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario, comprensivo del Fondo nazionale trasporti e del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo al fine della determinazione degli importi iscritti nella tabella B di cui al successivo articolo 17 della presente legge. Il Ministro del tesoro provvede all'eventuale rimborso spettante alle Regioni. All'eventuale onere si provvede mediante l'aumento delle accise sui prodotti superalcolici in modo da determinare un incremento delle entrate di importo pari atto allo stesso onere».

3.1008 DI MAIO, SCIVOLETTO, LAURICELLA, PREVOSTO, CADDEO, DE NOTARIS

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'1 per cento» *con le seguenti:* «del 2 per cento» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui le disposizioni del presente comma non producessero il risparmio stimato l'imposta di fabbricazione dei superalcolici di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è aumentata dell'imposta necessaria».

3.1014 D'ALÌ, FIEROTTI, PELLITTERI, LA LOGGIA, CAMPUS, MANIS

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'1 per cento» *con le seguenti:* «del 2 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«ART. 56-*bis*.

All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, la cifra: "1.146.600" è sostituita con la seguente: "1.600.000"».

3.1015 D'ALÌ, FIEROTTI, PELLITTERI, LA LOGGIA, CAMPUS, MANIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le regioni inadempienti che entro il 31 luglio 1996 non avranno ancora adottato e reso operativo il Piano sanitario regionale subiranno una decurtazione del 50 per cento della quota di finanziamento che lo Stato trasferisce loro per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale».

3.1029 XIUMÈ, MARTELLI, SIGNORELLI, MONTELEONE, TURINI

Sopprimere il comma 4.

3.1030 XIUMÈ, MARTELLI, SIGNORELLI, MONTELEONE, TURINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I sanitari dipendenti dal Sistema sanitario nazionale cessano dal servizio a compimento del settantesimo anno di età. Nessun limite di età viene stabilito per la cessazione del rapporto dei medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta convenzionati».

3.1031 MONTELEONE, XIUMÈ, BATTAGLIA, SIGNORELLI, MARTELLI, BINAGHI

Al comma 4 sostituire la parola «settantesimo» *con la seguente:* «sessantaseiesimo».

3.39 (4.39) CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I dirigenti sanitari di I e II livello possono, a domanda da presentarsi alla USL o alla azienda ospedaliera, entro il trentesimo giorno precedente il compimento del sessantacinquesimo anno di età, restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età e fino al compimento di quaranta anni di effettivo servizio, non computando gli anni contributivi derivanti da riscatti o ricongiungimento di altri servizi».

3.79 (4.79) XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Alla riabilitazione degli infortunati sul lavoro e, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, delle altre categorie di invalidi può provvedere con propri centri l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

4-*ter*. Le attività di informazione, consulenza ed assistenza previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono essere svolte anche dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

3.78 (4.78) PALOMBI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Alla riabilitazione degli infortunati sul lavoro e, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, delle altre categorie di invalidi può provvedere con propri centri l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

3.121 (4.121) CURTO, COZZOLINO, DEMASI, TURINI, MOLINARI, PEDRIZZI, MARTELLI, MULAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Le attività di informazione, consulenza ed assistenza previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono essere svolte anche dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

3.122 (4.122) CURTO, COZZOLINO, DEMASI, TURINI, MOLINARI, PEDRIZZI, MARTELLI, MULAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. I dirigenti sanitari di I e II livello possono, a domanda da presentarsi alla USL o alla azienda ospedaliera, entro il trentesimo giorno precedente il compimento del sessantacinquesimo anno di età, restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età e fino al compimento di quaranta anni di effettivo servizio, non computando gli anni contributivi derivanti da riscatti o ricongiungimento di altri servizi».

3.1000 BINAGHI, MASIERO, PALOMBI, PEPE, GEI, MENSORIO, FRONZUTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Alla riabilitazione degli infortunati sul lavoro e, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, delle altre categorie di invalidi può provvedere con propri Centri l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

3.1055 PALOMBI, NAPOLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «adottano lo standard» *fino a:* «di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67» *con le altre:* «adottano lo standard di dotazione media di 6,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, fissato dall'articolo 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e gli standard di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I posti letto eccedenti la dotazione media sono disattivati e, ove necessario, riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, in altre strutture residenziali non ospedaliere, in servizi ambulatoriali e in strutture alternative per l'assistenza psichiatrica».

3.1032 XIUMÈ, TURINI

All'emendamento 3.1033, sopprimere le parole da «non convenzionate» *fino a* «isole minori»; *sostituire le parole da* «conseguentemente» *fino alla fine con le seguenti:* «conseguentemente l'imposta di fabbricazione dei superalcolici di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e aumentata dell'importo necessario a coprire il maggior onere».

3.1033/113 CARELLA, FALQUI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Nella definizione dello standard non si tiene conto della dotazione di posti letto delle strutture private non convenzionate. In deroga alla misura dello standard di cui al presente comma, le regioni possono adottare standard di dotazione media differenti in relazione a particolari condizioni territoriali, con particolare riguardo alle aree montane e alle isole minori. Conseguentemente, nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra 1.146.600 è sostituita con la cifra 1.312.000».

3.1033 DI MAIO, CARELLA, RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, MANCUSO

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «In deroga alla misura dello standard di cui al presente comma, le regioni possono adottare standard di dotazione media differenti in relazione a particolari condizioni territoriali, con particolare riguardo alle aree montane e alle isole minori. Conseguentemente, nell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, la cifra 1.146.600 è sostituita con la cifra 1.312.000».

3.1034 DI MAIO, CARELLA, RONCHI, FALQUI, ROCCHI, PIERONI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, MANCUSO

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «in residenze» *fino alle parole:* «all'uopo».

3.1065 LAVAGNINI, GREGORELLI, PINTO

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le regioni, nella ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al presente comma, possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali in relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori».

3.1009 SCIVOLETTO

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «utilizzo di risorse finanziarie.», *inserire le seguenti:* «La anzidetta organizzazione dipartimantale non comporta variazioni delle dotazioni organiche relative ai due livelli della dirigenza medica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

3.116 (4.116) MONTELEONE, CURTO

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «avvalendosi di personale adeguatamente formato, di società, di istituzioni e società specializzate».

3.99 (4.99) MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro della sanità definisce con proprio decreto entro il 31 dicembre 1995 i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e i criteri per la verifica della qualità e quantità delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. Qualora il Ministero della sanità non provveda entro il termine suindicato, le regioni possono provvedere in via sostitutiva».

3.100 (4.100) MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito da medici, in maggioranza, e da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica, è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario».

3.114 (4.114) MONTELEONE, CURTO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «avvalendosi di personale adeguatamente formato, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministero della sanità. Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario, è costituito in maggioranza da medici e composto da tutti i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario, da una rappresentanza dei dirigenti di primo livello del ruolo sanitario e da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario, in servizio presso la struttura, nonchè da un rappresentante della medicina di base».

3.1001 MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito da medici in maggioranza e da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica, è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario, del medico di medicina generale e del pediatra di base».

3.1056 PEPE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della sanità al fine di realizzare una più economica ed efficiente gestione delle attività scientifiche ed assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico può disporre, sentite le Regioni interessate, l'accorpamento e l'integrazione delle strutture e presidi ospedalieri e delle risorse umane e strumentali degli istituti stessi attraverso anche la gestione dei beni ed il trasferimento del personale fra gli istituti, ivi compresi quelli con personalità giuridica di diritto privato, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a cedere o acquistare i predetti beni e personale. I conseguenti rapporti attivi e passivi sono regolati da convenzioni tra gli istituti».

3.109 (4.109) CUSIMANO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Ministro della sanità, al fine di realizzare una più economica ed efficiente gestione delle attività scientifiche ed assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico può disporre, sentita la Regione o le Regioni interessate, l'accorpamento e l'integrazione delle strutture e presidi ospedalieri e delle risorse umane e strumentali degli istituti stessi attraverso anche la cessione dei beni ed il trasferimento del personale fra gli istituti ivi compresi quelli con personalità giuridica di diritto privato che abbiano dichiarato la loro disponibilità a cedere o acquisire i predetti beni e personale. I conseguenti rapporti attivi e passivi sono regolati da convenzioni fra gli istituti; resta ferma la facoltà per il personale trasferito di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'istituto di appartenenza; la eventuale utilizzazione del personale che ha optato è regolata mediante apposite intese fra gli istituti».

3.1016 RADICE, CAMPUS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le regioni al fine di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria provvedono ad attuare programmi di deospedalizzazione per pazienti affetti da patologie minori o croniche individuate dal Ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità generali ai quali le regioni si devono attenere nell'affidare il servizio di assistenza domiciliare integrata. I risparmi derivanti dalle azioni di deospedalizzazione non dovranno comunque essere considerati al fine del finanziamento della quota capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale».

3.1017 D'ALÌ, ALBERTI CASELLATI, CAMPUS, GALLOTTI, VENTUCCI, ZACCAGNA, GRILLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il personale appartenente al primo livello dirigenziale, fascia B, è inquadrato, previo giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore nel limite di un terzo annuo».

3.1035 MONTELEONE, XIUMÈ, MARTELLI, SIGNORELLI, BATTAGLIA

Sopprimere il comma 6.

3.102 (4.102) MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

3.4 (4.4) COZZOLINO, DEMASI, CURTO, MULAS

Sopprimere il comma 6.

3.1018 CAMPUS, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 6.

3.1057 PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, ELLERO, GANDINI, STAGLIENO, MININNI-JANNUZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso».

3.40 (4.40) CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 6, dopo le parole: «in atto» *inserire le seguenti:* «tra il Servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ambulatoriale, generale ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio».

3.1066 LAVAGNINI, GREGORELLI, PINTO

Al comma 6, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1996» *con le altre:* «a non oltre il 31 dicembre 1996» *e aggiungere infine le seguenti:* «Rimane confermata altresì agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture sanitarie e dei professionisti a norma degli articoli 8 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni».

3.1067 LAVAGNINI, GREGORELLI, PINTO

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

3.175 (4.175) MARTELLI, MONTELEONE, XIUMÈ, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Alla fine del comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni devono comunque provvedere al disposto dell'articolo 6, comma 6, della legge».

3.5 (4.5) CURTO, COZZOLINO, DEMASI, MULAS

Al comma 6, in fine aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le intervenute determinazioni regionali di programmazione sanitaria».

3.1037 PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI, TURINI

Al comma 6, in fine aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo della legge finanziaria n. 724 del 23 dicembre 1994, e tenuto conto della possibilità che hanno le regioni di accreditare, nei limiti delle singole esigenze territoriali, le necessarie strutture di alta specialità o relative a branche carenti, con l'unico obbligo di accertare il possesso dei requisiti delle suddette strutture e dell'accettazione del sistema di remunerazione a prestazione».

3.1036 XIUMÈ, PEDRIZZI, CURTO, MONTELEONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In carenza delle tariffe stabilite secondo i criteri di cui al decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 15 maggio 1994, le tariffe degli accordi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120, vigenti in regime di proroga, sono aggiornate secondo gli indici ISTAT maturati dalla data di scadenza degli accordi di cui ai predetti decreti del Presidente della Repubblica n. 119 e n. 120 del 1988 fino al 31 dicembre 1995, applicati alle tariffe ivi previste, parzialmente riconfermate con il decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1991. Tale aggiornamento riguarda anche i tariffari adottati anche in via provvisoria dalle regioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

3.12 (4.12) CURTO, MULAS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il Governo si impegna a predisporre il nuovo tariffario entro il 31 marzo 1996».

3.1058 PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, ELLERO, GANDINI, STAGLIENO, MININNI-JANNUZZI

Sopprimere il comma 7.

3.1059 PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, ELLERO, GANDINI, STAGLIENO, MININNI-JANNUZZI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità, le regioni stabiliscono con i rappresentanti delle strutture pubbliche e con le associazioni rappresentative delle strutture private e dei professionisti, un piano preventivo annuale che definisca in modo globale quantità presunte e tipologia delle prestazioni sanitarie da erogare, anche ai fini degli oneri da sostenere, assicurando agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti secondo il sistema stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

3.104 (4.104) MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delimitano i bacini di utenza e stabiliscono un rapporto ottimale, non superabile, fra erogatori di prestazioni sanitarie, (pubblici, privati e professionisti) e popolazione residente nell'ambito del bacino di utenza al fine di contenere gli oneri da sostenere. Son fatti salvi, in ogni caso, tutti i rapporti esistenti alla data del 31 dicembre 1992».

3.1038 XIUMÈ, CURTO, PEDRIZZI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fondati sul sistema di remunerazione delle prestazioni e sull'accreditamento inteso anche quale progressiva verifica di qualità, le regioni contrattano con le strutture pubbliche e con le associazioni rappresentative delle strutture private e dei professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia anche ai fini degli oneri da sostenere, con riguardo alle relative dimensioni e capacità operative, assicurando ai cittadini la facoltà di libera scelta del luogo di cura e del medico».

3.1019 LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI, ROSSO, ALBERTI CASELLATI, D'ALÌ, CAMPUS, GALLOTTI, BRICCARELLO, TAMPONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati, ai sensi del comma precedente e dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, le regioni adottano idonei strumenti preventivi al fine di equilibrare la domanda e l'offerta dei servizi sanitari in relazione agli oneri da sostenere».

3.1068 LAVAGNINI, GREGORELLI, PINTO

All'emendamento 3.1004, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dopo le parole "contrattano"» *inserire le seguenti:* «, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,».

3.1004/1 BETTONI BRANDANI

Al comma 7, alle parole: «Nell'ambito dei nuovi rapporti» *premettere le seguenti:* «Analogamente a quanto già previsto per le aziende ed i presidi ospedalieri dall'articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,».

3.1004 IL GOVERNO

Al comma 7, dopo la parola: «integrazioni» *aggiungere le seguenti:* «nonchè dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724»; *sostituire le parole da:* «e le unità sanitarie locali» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «Le Regioni, anche ai fini degli oneri da sostenere, concordano con le strutture pubbliche e, tramite le associazioni rappresentative, con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano preventivo che ne rispetti le relative dimensioni e capacità operative assicurando ai cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura e del medico».

3.159 (4.159) MONTELEONE, CURTO

Al comma 7 sopprimere le parole: «e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali», *e sostituire le parole da:* «un piano» *fino alle parole:* «sostenere» *con le altre* «piani annuali preventivi tali da assicurare adeguata copertura finanziaria alle prestazioni da erogare».

3.1069 LAVAGNINI, GREGORELLI, PINTO

Al comma 7, sostituire le parole da: «di indicazioni regionali» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «dei dati conferiti dai servizi epidemiologici e dei dati storici fissano le quantità di prestazioni da acquisire

presso le strutture private accreditate per integrare quelle erogabili dalle strutture pubbliche automaticamente accreditate. Le regioni e le aziende dei servizi sanitari contrattano con le strutture sanitarie private e con i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che stabilisca le quantità presunte e la tipologia delle prestazioni e fissano il limite degli oneri da sostenere. Le strutture sanitarie private, al fine dell'accreditamento per integrare quelle pubbliche sono tenute a rispettare i livelli qualitativi e quantitativi di strutture tecnologiche e di servizi sanitari, nonchè delle piante organiche di personale e sono tenute ad applicare ed a rispettare il contratto di lavoro collettivo del comparto sanitario pubblico».

3.43 (4.43) CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 8.

3.1039 PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compresa tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994».

3.9 (4.9) COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le Regioni fissano il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima fatti salvi i livelli inferiori individuati in

base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private».

3.1020 ALBERTI CASELLATI, CAMPUS, GALLOTTI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministero della sanità individua le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

3.1062 BRUGNETTINI, MANARA, SERENA

Al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «il livello massimo delle» *con le seguenti:* «le».

3.106 (4.106) MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, dopo le parole: «fissano il livello» *sopprimere la seguente:* «massimo».

3.6 (4.6) COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «massimo delle tariffe» *a:* «non superiore al 20 per cento» *con le parole:* «delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa».

3.14 (4.14) CURTO, MULAS

Al comma 8, dopo le parole: «al 20 per cento,» *aggiungere le seguenti:* «secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima,»

3.7 (4.7) COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «ed una riduzione» *a:* «10 maggio 1994» *con le seguenti:* «da rivedere annualmente, e con un incremento o un decremento non superiore al 20 per cento».

3.107 (4.107) MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

3.8 (4.8) COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Per l'assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina fisica e riabilitativa, ivi comprese le branche a vista il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, le tariffe, le prestazioni erogabili dal SSN, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private, nonchè i relativi regolamenti. Le Regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali, si uniformeranno alle nuove norme».

3.1040 XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, MARTELLI, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità, d'intesa con le organizzazioni di categoria firmatarie dell'accordo, individua, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

3.1041 XIUMÈ, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 8, ultimo periodo dopo le parole: «diagnostica strumentale, di laboratorio» *inserire le seguenti:* «e la medicina fisica e riabilitativa».

3.1021 D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «e di laboratorio» *aggiungere le seguenti parole:* «e di medicina fisica e riabilitativa ivi comprese le branche a vista».

3.1072 TAMPONI, FOLLONI, BRICCARELLO, BALLESI, CAMO, COSTA, CUSUMANO, DEGAUDENZ, DELFINO, FABRIS Pietro, PERLINGIERI, SECCHI, ZANOLETTI

Al comma 8, dopo le parole: «il Ministro della sanità individua» *inserire le seguenti:* «d'intesa con le organizzazioni di categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119 e n. 120».

3.1022 GALLOTTI, D'ALÌ

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni entro 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali si uniformano alle rispettive norme».

3.1073 TAMPONI, FOLLONI, BRICCARELLO, BALLESI, CAMO, COSTA, CUSUMANO, DEGAUDENZ, DELFINO, FABRIS Pietro, PERLINGIERI, SECCHI, ZANOLETTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. Sono abrogati l'ottavo comma dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modificazioni di cui all'articolo 3 legge 26 gennaio 1982, n. 12 e all'articolo 19, punto 1 secondo capoverso legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti i termini temporali relativi alle prestazioni fornite agli utenti dalle strutture sanitarie pubbliche, non compatibili con quanto fissato all'articolo 8, comma 5, quarto capoverso del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 alla GURI n. 4 del 7 gennaio 1994».

3.11 (4.11) COZZOLINO, DEMASI, MULAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificate dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, al comma 8 dello stesso articolo 25 della legge n. 833 del 1978, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, secondo capoverso, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

3.15 (4.15) CURTO, MULAS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, oltre alle suddette tariffe, nel rispetto della unicità del nomenclatore tariffario, identico per le strutture pubbliche e per quelle private e i professionisti accreditati, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, provvedendo ad eliminare le prestazioni obsolete, ad introdurne di nuove, tecnologicamente significative e differenziando fasce di prestazioni erogabili in assistenza diretta, indiretta, o condizionata dallo stato di necessità comprovato da visita fiscale eseguita da specialista pubblico».

3.10 (4.10) MARTELLI, COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 1, sostituire le cifre: «5.285 miliardi, 3.500 miliardi, 3.500 miliardi» *con le seguenti:* «5.295 miliardi, 3.510 miliardi, 3.510 miliardi».

3.74 (4.74) PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, dopo le parole: «1° gennaio 1998,» *inserire le seguenti:* «nonchè all'articolo 71 (Iscrizione albo costruttori)».

3.1063 BASTIANETTO, CARNOVALI, SERENA

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, sostituire le parole: «e 35» *con le altre:* «, 35 e 71»

3.1042 (Nuovo testo) ROCCHI, FALQUI, RONCHI, PIERONI, CARELLA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della sanità si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle USL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonchè dalle somme corrisposte da enti o privati a favore delle aziende USL per prestazioni e servizi di assistenza medico-veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».

3.120 (4.120) MONTELEONE, CURTO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relative alla riduzione dell'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, si applicano anche ai fondi di incentivazione di cui agli articoli 130 e 131 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, con esclusione delle somme derivanti da autofinanziamento per prestazioni rese dalle aziende USL e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali a favore di terzi paganti e come tali non a carico del Fondo sanitario nazionale. A decorrere dalla data sopra indicata, i fondi di incentivazione del personale medico veterinario delle aziende USL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1994, corrisposte da enti o privati quale corrispettivo di prestazioni rese a pagamento dal suddetto personale in base alle norme vigenti, incluse le prestazioni erogate in regime di autocontrollo. Detta facoltà interesserà altresì gli introiti derivati da servizi e prestazioni resi dai medici veterinari delle aziende USL ed eccedenti rispetto ai livelli assistenziali preventivati, nonchè gli introiti derivati agli Istituti zooprofilattici sperimentali quale corrispettivo di prestazioni rese a pagamento dal proprio personale».

3.1043 CURTO, PEDRIZZI, MONTELEONE, SIGNORELLI, XIUMÈ, MARTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relative alla riduzione dell'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, si applicano anche ai fondi di incentivazione di cui agli articoli 130 e 131 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, con esclusione delle somme derivanti da autofinanziamento per prestazioni rese dalle aziende USL e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali a favore di terzi paganti e come tali non a carico del Fondo sanitario nazionale. A decorrere dalla data sopra indicata, i fondi di incentivazione del personale medico veterinario delle aziende USL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle entrate aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1994, corrisposte da enti o privati quale corrispettivo di prestazioni rese a pagamento dal suddetto personale in base alle norme vigenti, incluse le prestazioni erogate in regime di autocontrollo. Detta facoltà interesserà altresì gli introiti derivati da servizi e prestazioni resi dai medici veterinari delle aziende USL ed eccedenti rispetto ai livelli assistenziali preventivati, nonchè gli introiti derivati agli Istituti zooprofilattici sperimentali quale corrispettivo di prestazioni rese a pagamento dal proprio personale».

3.1070 LAVAGNINI, GREGORELLI, PINTO

Al comma 9, dopo le parole: «1° gennaio 1994», *inserire le seguenti:* «e fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto della sanità».

3.118 (4.118) MONTELEONE, CURTO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora tali fondi non siano già completamente finanziati dal pagamento delle prestazioni rese ai privati nell'anno antecedente».

3.1023 ALBERTI CASELLATI, CAMPUS, GALLOTTI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato».

3.1044 MONTELEONE, XIUMÈ, MODULO, SIGNORELLI, BATTAGLIA

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. In riferimento all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le voci che concorrono a determinare la base retributiva su cui calcolare l'equiparazione sono, a decorrere dal 1° gennaio 1995, esclusivamente quelle pensionabili.

9-*ter*. L'indennità di cui al comma precedente, corrisposta fino al 31 dicembre 1994 dall'Università degli studi "La Sapienza" di Roma al personale medico e non medico, per la parte erogata in misura difforme dalla normativa all'epoca vigente, è da ritenersi corrisposta in forma di incentivazione».

Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 50 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» *con le seguenti:* «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» *con le seguenti:* «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

3.1060 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFÀRO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «i limiti di spesa» *fino a:* «il previsto mantenimento» *con le altre:* «i limiti di spesa comunque stabiliti dal predetto piano per le singole tipologie per le prestazioni sanitarie sono derogabili in misura non superiore al 10 per cento da parte di quelle regioni che certifichino ai Ministeri del tesoro e della sanità il previsto mantenimento».

3.1045 XIUMÈ, MARTELLI, SIGNORELLI, MONTELEONE, TURINI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «che certifichino al Ministero» *fino alla fine del secondo periodo con le altre:* «che mantengono le proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo».

3.1046 PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI, TURINI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

3.1047 PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI, TURINI

Al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «A partire dal 1° gennaio 1996 le strutture e i professionisti eroganti prestazioni sanitarie sia pubbliche che private sono tenuti a rilasciare agli utenti fruitori dei servizi sanitari una dichiarazione concernente le prestazioni effettuate e relativi costi secondo le tariffe vigenti o quelle praticate».

3.1071 LAVAGNINI, GREGORELLI, PINTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È data facoltà alle Regioni di sostituire, con il consenso, ove possibile, dell'interessato e comunque del relativo nucleo familiare, la lungodegenza in assistenza domiciliare da parte del nucleo familiare medesimo. A quest'ultimo viene corrisposto un contributo dell'ammontare fino ad un terzo del costo della predetta prestazione ospedaliera. I trasferimenti alle USL interessate vengono corrispondentemente ridotti»

3.3 (4.3) PEDRIZZI, MULAS, CURTO, MARTELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Riacquista efficacia l'articolo 40, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel suo testo originario;

b) l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riacquista efficacia l'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel suo testo originario;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole "A decorrere..." fino a "giusta causa"».

3.117 (4.117) MONTELEONE, CURTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per l'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo ad alta tecnologia, intendendosi per tali apparecchiature e materiali quelli per il cui impiego sia prescritto l'intervento di medici ed operatori specializzati, le regioni provvedono alla predisposizione di capitali, sentite le organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei settori produttivi interessati».

3.76 (4.76) PALOMBI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Per l'anno 1996 i cittadini non comunitari e apolidi, regolarmente residenti in Italia e iscritti alle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti alle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni»; *conseguentemente sopprimere i commi 1, 2, 3 dell'articolo 34.*

3.1048 FALQUI, MANCONI

Sopprimere il comma 12.

3.1002 FERRARI Karl

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3.1049 THALER AUSSERHOFER

Al comma 12 dopo le parole: «Trento e Bolzano» *aggiungere:* «e le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna».

3.1074 TAMPONI, FOLLONI, BRICCARELLO, BALLESI, CAMO, COSTA, CUSUMANO, DEGAUDENZ, DELFINO, FABRIS Pietro, PERLINGIERI, SECCHI, ZANOLETTI

Al comma 12, primo periodo, sostituire la parola: «ovvero» *con una virgola, ed inserire dopo le parole:* «organismi specializzati» *le parole:* «ovvero per conferire».

3.1005 IL GOVERNO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 320 del 1995 dopo le parole: "per i quali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano iniziate le prove di esame..." sono aggiunte le seguenti: "fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di dirigente di II livello può essere conferito ai dirigenti di I livello che dalla data del 15 dicembre 1993 svolgono mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva, con provvedimento formale, o in *prorogatio*, o di fatto, purchè alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto prestino ancora servizio nella medesima condizione funzionale apicale, e che siano in possesso o della idoneità o della specializzazione nella disciplina in oggetto e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale"».

3.1050 XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, MARTELLI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Il personale medico dell'Inps che ha partecipato al concorso per titoli ed esami svolto nel 1975/76 per conseguire la idoneità ai fini dell'ammissione di promozione alla qualifica di medico superiore conseguendo la idoneità stessa, e che formalmente non ha conseguito la predetta qualifica per l'entrata in vigore della legge n. 70 del 20 marzo 1975, che all'entrata in vigore della presente legge è in attualità di servizio, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale, e comunque,

dall'attuazione da parte dell'istituto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità «primariale».

L'inquadramento di cui al comma precedente deve decorrere ai fini giuridici e di anzianità nella qualifica dalla data della delibera originaria di primo inquadramento ex articolo 13 della legge n. 222 del 1984 ed ai fini economici dall'effettivo inizio di svolgimento delle mansioni di primario medico legale, fatti salvi i diritti acquisiti dei sanitari che hanno svolto o svolgono mansioni superiori ai sensi dell'articolo 2126, comma 1, codice civile e dell'articolo 57 (a), comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 993.

13-*ter*. L'Inps deve deliberare l'inquadramento del personale dipendente, ai sensi del comma 13-*bis* entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3.1061 PEPE

Dopo il comma 13, inserire, il seguente:

«13-*bis*. Sono altresì abrogati:

l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, resta in vigore nel suo testo originario;

l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. L'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, resta in vigore nel suo testo originario;

l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole: "a decorrere" fino a: "giusta causa"».

3.1024 D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. L'assegno aggiuntivo non pensionabile, di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovuto al personale universitario docente e l'indennità di tempo pieno assistenziale dovuta al personale tecnico laureato medico e odontoiatra, non sono utili a determinare la base retributiva universitaria complessiva da confrontare, ai fini di quanto previsto all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con le retribuzioni del personale ospedaliero di pari qualifica ed anzianità».

3.95 (4.95) PALOMBI

Al comma 12, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»

3.3000 FERRARI Karl

Il Senato,

premesso che l'accesso alla dirigenza medica ospedaliera è resa problematica dal requisito del possesso del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di istituzione della figura del medico ospedaliero in formazione. Il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato una apposita selezione regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla I qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare coloro che abbiano superato un'apposita verifica.

9.2157.1000. BINAGHI

Il Senato,

premesso che la figura dell'assistente medico non è prevista nel disegno di legge 502/517 e che di conseguenza i posti in oggetto sono ad esaurimento con grave danno per lo sviluppo della carriera,

impegna il Governo a risolvere il problema degli assistenti medici di ruolo ed incaricati collocandoli con particolari norme nella categoria dei dirigenti medici di I livello.

9.2157.1001. BINAGHI

Il Senato,

premesso che la quantificazione del Fondo sanitario nazionale 1996, contenuta nella legge finanziaria, è frutto di un apprezzabile adeguamento del fondo stesso, sia per la parte corrente che per il conto capitale, data la tradizionale pratica della sottostima fino ad oggi seguita;

nella discussione sulla finanziaria presso la Commissione bilancio del Senato è stata valorizzata l'autonoma iniziativa delle regioni che nell'organizzare le prestazioni di pronto soccorso, acquisiscono direttamente quote sulla finanza regionale, che gli consentiranno di migliorare la qualità delle prestazioni erogate;

la manovra finanziaria del Governo indica alcuni apprezzabili obiettivi di riorganizzazione gestionale e di razionalizzazione della sanità, che in un contesto caratterizzato da assenza di grandi tagli e aumento della quota per investimenti, rende improrogabile il tema di una ridefinizione della quota di riparto delle risorse;

proprio per le ragioni suddette non si possono trascurare nodi irrisolti che più ipotecano la prospettiva di un vero riordino, cioè la questione della distribuzione delle risorse del FSN e la questione del risanamento delle eredità debitorie delle regioni, precedenti al riordino.

Visto:

la recente discussione avvenuta tra le regioni ed il Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni, in cui le parti hanno generalmente convenuto sull'esigenza di introdurre un nuovo sistema di riparto delle risorse del FSN tra le regioni che superi l'unicità del riferimento alla quota capitaria, calcolata puramente in base alla popolazione residente, e che tenga invece conto delle più significative determinanti del diverso valore della domanda espresse dalle singole realtà locali, quali ad esempio: frequenza dei consumi sanitari in base all'età ed al sesso, indicatori di morbosità e morbilità della popolazione, indicatori di reddito, indicatori qualiquantitativi delle prestazioni sanitarie, realtà e dimensioni dei punti di eccellenza relativi alla ricerca scientifica, alta specialità e formazione, indicatori relativi a particolari condizioni territoriali (come ad esempio aree montane o isole minori);

che in tale discussione che si ispira ad un criterio di equità per il quale la ripartizione delle risorse fra i soggetti, deve avvenire in prevalenza a parità di bisogni di assistenza sanitaria (comportando ciò un criterio equitativo e di riequilibrio delle disomogeneità territoriali), è stata avanzata la possibilità di sperimentare già a partire dal 1996 nuovi criteri di ripartizione, utilizzando un parziale accantonamento del FSN,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per stabilire nuovi criteri di ripartizione del FSN tra le regioni a decorrere dal 1° gennaio 1996, individuando quote ponderate di riparto delle risorse necessarie al SSN.

9.2157.1039 BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, LAVAGNINI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Il Senato,

premesso che gli adeguamenti del FSN contenuti nella manovra finanziaria si rifletteranno sul riparto delle quote riservate alle regioni;

nel capitolo di bilancio del Ministero del tesoro si riserva una somma di 700 miliardi per il ripiano dei debiti delle USL relativi agli anni 1993-1994, che dovrebbe consentire alle regioni l'accensione di mutui per circa 6.000 miliardi;

considerato che è indispensabile risolvere la questione del debito pregresso delle Regioni per la sanità, vista la sua consistenza che rischia di ipotecare qualsiasi progetto di riordino complessivo del settore e data la necessità di dare certezza finanziaria alle regioni,

impegna il Governo:

entro il 31 marzo 1996, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a verificare i disavanzi accumulati fino all'anno 1995 compreso, dalle aziende sanitarie sulla base dei bilanci certificati e a predisporre un piano di copertura dei debiti pregressi stabilendo i criteri di assunzione di responsabilità a carico dello Stato e a carico delle regioni.

9.2157.1040. BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, LAVAGNINI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Il Senato,

premesso che le strutture per il recupero posti-infortunistico, soprattutto in caso di infortunio sul lavoro, sono gravemente carenti in tutto il territorio nazionale;

che presso il centro INAIL di Vigorso di Budrio a favore dei protesizzati già viene effettuata la riabilitazione necessaria per il recupero post-infortunistico:

che ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, tale attività, in regime di convenzione, può essere svolta anche in favore delle altre categorie di invalidi protesizzati;

che l'INAIL, tramite convenzione con le regioni, ha già effettuato le prime cure in favore degli infortunati sul lavoro, così come disposto dall'articolo 12, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

che un controllo più diretto della gestione dell'evento infortunistico comporta una minor spesa nel settore ed una migliore guarigione degli infortunati,

impegna il Governo:

ad autorizzare l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a poter provvedere con propri centri alla riabilitazione degli infortunati sul lavoro e, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 782, delle altre categorie di invalidi.

9.2157.1041. BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, PEPE, PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, NAPOLI, FRONZUTI, RIGHETTI, SILIQUINI

Il Senato,

al fine di migliorare i livelli di assistenza senza aggravio sulla spesa pubblica ed anche per consentire ai giovani medici di entrare nel mercato;

impegna il Governo

in sede di rinnovo delle convenzioni di medicina generale e di medicina pediatrica a perseguire l'obiettivo di abbassare il massimale dei pazienti per ciascun sanitario. In tale contesto il Governo provvederà altresì a riordinare il servizio di guardia medica.

9.2157.1042. TAMPONI, PERLINGIERI, DELFINO

Il Senato

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato:

che le misure del concorso della regione Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono essere ulteriormente incrementate in considerazione della particolare condizione di sviluppo socio-economico della intera isola;

considerato:

che l'assistenza sanitaria alla popolazione sarda, per quanto concerne le prestazioni specialistiche ed il ricorso ai presidi medico-ospedalieri della rete nazionale, risulta oggettivamente limitata dall'isolamento di detta regione rispetto al continente,

impegna il Governo:

a perequare il contributo regionale della spesa sanitaria della regione Sardegna, ovvero a tenere in debita considerazione l'oggettivo *surplus* di costi sostenuti dagli utenti per i servizi di trasporto, le limitate infrastrutture, la logistica e la riqualificazione del personale addetto al servizio medesimo.

9.2157.1043. MULAS

Ricordo che gli emendamenti 3.111, 3.1053, 3.1026, 3.1010, 3.1028, 3.1030, 3.1031, 3.78, 3.121, 3.122, 3.1055, 3.1032, 3.1009, 3.116, 3.109, 3.1016, 3.1035, 3.12, 3.11, 3.15, 3.118, 3.1044, 3.1047, 3.3, 3.76, 3.1050, 3.1061, 3.95, 3.120, 3.1043, 3.1070 e 3.1023 sono stati dichiarati inammissibili.

Invito il relatore a illustrare innanzi tutto la proposta di stralcio n. 3.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, i commi in questione riguardano la riserva delle strutture della sanità militare in favore dei familiari dei militari stessi. La Commissione, proponendo lo stralcio, anche in questo caso non ha inteso pronunciarsi nel merito della proposta, quanto osservare, in primo luogo, che non c'è alcun rilievo finanziario e, in secondo luogo, che sembra opportuno che l'integrazione delle strut-

ture sanitarie militari debba avvenire nel più ampio contesto del Servizio sanitario nazionale. Poichè sono all'esame del Parlamento disegni di legge che affrontano in un'ottica più ampia la questione, è parso opportuno che questi commi siano rinviati ad un esame in una sede più propria, quella cioè dell'esame del disegno di legge relativo all'integrazione delle strutture sanitarie militari nel Servizio sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di stralcio testè illustrata dal relatore.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, rilevo che la proposta di stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 4 del testo del Governo intacca una delle disposizioni originarie varate dal Consiglio dei ministri su questo argomento. Pertanto, mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà contro lo stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 4 del testo del Governo in quanto non condivide la tesi del relatore.

Quei commi comportano un sicuro risparmio di risorse. Come è noto, i nosocomi militari hanno infatti un dimensionamento superiore al soddisfacimento delle esigenze in tempo di pace e quindi sono in grado di fornire un servizio che non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato e si risolve, viceversa, nella riduzione dei costi complessivi per il Servizio sanitario nazionale. Il testo, tra l'altro, anticipa talune previsioni contenute nel disegno di legge già licenziato dalla Commissione difesa del Senato, che peraltro non crea ostacoli in alcun punto.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente e colleghi, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale esprimo la contrarietà alla proposta di stralcio avanzata dalla Commissione.

Si tratta di una materia che abbiamo visto passare attraverso vari decreti-legge sulla sanità; l'abbiamo vista entrare ed uscire ad organetto. Evidentemente è un problema che non si vuole risolvere. Oltretutto, rinviare la materia al disegno di legge, presentato proprio da me e che dopo essere stato licenziato dalla Commissione difesa sta ristagnando qui al Senato, non permetta quella auspicata integrazione sul territorio tra il SSN ed il Servizio di sanità militare, semmai per i familiari dei militari. Altrettanto va detto sui medici della polizia di Stato, dai quali potremmo usufruire delle loro prestazioni e dei loro servizi.

Non si tratta di caricare oneri sullo Stato; anzi, come ho dimostrato più di una volta, le USL pagano all'amministrazione militare per i servizi che sono resi. Dovremmo addirittura allargare l'integrazione sul territorio.

In conclusione, raccomando di portare quanto prima all'esame dell'Assemblea il disegno di legge a cui facevo prima riferimento perchè si possa finalmente fare in modo che tutti gli enti che si occupano della salute sul territorio raggiungano in maniera organica una sinergia.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 3, presentata dalla Commissione.

È approvata.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio n. 3, i commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 4 del testo del Governo formeranno oggetto di un autonomo disegno di legge (2157-*quater*), che sarà assegnato alla Commissione competente.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 4.2000 (già 3.1078) e 4.2001 (già 3.1075), stampati nel fascicolo annesso.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 3 del testo della Commissione.

* DIONISI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 3.1051, 3.41 (4.41), 3.39 (4.39), 3.40 (4.40), 3.43 (4.43) e 3.1060. Vorrei però far presente che per un errore di segreteria sono stati presentati due testi diversi dell'emendamento teso a sostituire l'articolo 3. Di questi vale il 3.1051, mentre occorre eliminare il precedente 3.45 (4.45).

BINAGHI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma agli emendamenti presentati all'articolo 3 dal senatore Podestà e da altri senatori. Si tratta di un gruppo di cinque emendamenti che riguardano problemi inerenti i farmacisti.

Credevo che in Commissione bilancio si fosse determinato un accordo per predisporre un unico emendamento. Due emendamenti, invece, sono molto vicini per argomento: uno propone un ritorno «all'antico», con la richiesta di soppressione del comma 1. L'altro, invece, propone solo una riduzione dell'aliquota con analoga copertura. Vorrei sapere, soprattutto dal relatore, se vi è l'intenzione di unificare tutti gli emendamenti presentati a nome nostro e di altri inerenti questo problema in un nuovo, unico emendamento.

CURTO. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti dei quali sono firmatario.

DELFINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.1500.

GEI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.70 (4.70).

MARTELLI. Signor Presidente, sarò brevissimo sui primi due emendamenti presentati all'articolo. L'emendamento 3.96 (4.96) concerne le farmacie ed è stato presentato al fine di ridurre l'azione punitiva che si sta effettuando nei confronti dei loro gestori. Invece di aumentare al 3,5 per cento o al 2,5 per cento la trattenuta sull'importo al lordo dei *ticket*, riportiamo tali percentuali ai valori precedenti.

L'emendamento 3.97 (4.97) concerne la Farmindustria e più in particolare l'abolizione dell'IVA e propone di non considerare cessioni di beni le cessioni di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, in modo da poter aumentare la spesa a disposizione del settore farmaceutico, poichè i 9.000 miliardi previsti sicuramente non sono sufficienti. Sappiamo tutti, infatti, che la spesa farmaceutica in Italia è la più bassa di tutta l'Europa. L'emendamento è teso ad aiutare la Farmindustria, che in passato onestamente ha sbagliato, ma è stata talmente penalizzata da provocare la chiusura di 66 industrie, con la perdita di 10.000 posti di lavoro. Non credo, quindi, che sia più il caso di continuare a penalizzare tale settore.

Ho poi presentato l'emendamento 3.104 (4.104) teso a permettere la libera scelta da parte dei cittadini nelle varie regioni. Si sta ancora facendo di tutto per rinviare tale possibilità, penalizzando come al solito le classi meno abbienti. Se non diamo la possibilità ai meno abbienti di recarsi in cura presso strutture pubbliche o anche private accreditate puniamo solo questa categoria di cittadini. Io, che non sono povero, posso permettermi di farmi curare presso strutture pubbliche o private, laddove ne avessi bisogno; il meno abbiente, invece, fino a quando non faremo entrare in funzione la legge n. 517 purtroppo viene penalizzato. Questo rappresenta uno dei motivi per i quali non potrò votare a favore del maxiemendamento proposto dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, che in realtà è quasi perfetto, ma eccede in questo campo, perchè va in difesa dei ricchi e non dei poveri, tagliando solo a questi ultimi la possibilità della libera scelta.

DIONISI. Incredibile!

MARTELLI. L'emendamento 3.107 (4.107) concerne i tariffari, i quali, purtroppo, sono stati redatti in maniera sbagliata. Tali tariffari si riferiscono al nuovo sistema di pagamento delle prestazioni erogate. Sono tariffari sbagliati, che non dico come sono stati predisposti perchè non sarei carino. Rischiano di far fallire la maggior parte degli ospedali di questo paese. Le variazioni del 20 per cento che noi chiediamo devono essere stabilite verso l'alto o verso il basso. È un problema delle regioni quello di decidere se intendono aumentare o diminuire i valori riportati dal tariffario nazionale. Alle regioni è stato infatti chiesto di redigere un tariffario regionale, in base a regole che non sono state seguite dal Ministero. In realtà le regole definite dalle regioni sono giuste e quelle definite dal Ministero sono sbagliate, e hanno determinato tariffari assolutamente inadeguati. Vanno quindi corrette nei tempi più rapidi, lasciando comunque alla regione la possibilità di decidere se aumentare o diminuire tali tariffe. Vi sono alcune patologie che pagate con quei tariffari manderanno in fallimento gli ospedali e ciò significa che quei malati non potranno

essere curati e dovranno recarsi in qualche paese europeo; cosa a mio avviso ridicola e che ci costerà di più.

Non si dica inoltre che il tetto della spesa viene alterato perchè nessun malato va a farsi operare di femore o di appendicite se non ne ha bisogno e, poichè gli interventi che si devono fare ogni anno sono facilmente deducibili, non si può dire che la libera scelta va rinviata altrimenti il tetto di spesa salta; sono frasi assurde allucinanti, inaccettabili. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

* MONTELEONE. Signor Presidente, molti emendamenti a firma comune sono già stati illustrati. Ho l'autorizzazione ad aggiungere la firma a quelli del senatore Xiumé, che in questo momento non vedo presente, e darli per illustrati.

Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato insieme al senatore Curto, il 3.116 (4.116), richiamo l'attenzione sul fatto che esso è volto all'introduzione, se possibile su scala nazionale, per la sanità, dei dipartimenti.

Per quanto concerne l'emendamento 3.1032, presentato dai senatori Xiumé e Turini, vorrei proporre una modifica nel senso di separarlo in due parti e insisterei sulla riconversione in strutture alternative per l'assistenza psichiatrica tenendo presente che al 31 dicembre 1995 saranno chiusi i residui istituti manicomiali. Dopo tale data questa sarà una delle questioni più rilevanti poste dalla sanità che ritengo meriti una particolare attenzione.

Do per illustrati i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Monteleone, non ho colto il numero dell'emendamento da lei citato e sul quale intenderebbe intervenire per dividerlo in due parti.

MONTELEONE. È l'emendamento 3.1032.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, le ricordo che tale emendamento è stato dichiarato inammissibile.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri emendamenti.

LAVAGNINI. Signor Presidente, sono stati presentati emendamenti sul comma 1 dell'articolo in ordine al problema della farmaceutica per la quale credo sia necessario un punto di incontro.

Sono altresì presentati emendamenti al comma 5 dell'articolo che riguardano il problema della riconversione dei posti letto e emendamenti al comma 6, in ordine al problema dell'instaurazione di nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, che precisano oltre ai tempi e alle specialità che debbono essere inserite anche la disciplina dell'accesso e delle prestazioni.

Per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo è stata presentata una proposta sulla contrattazione per mantenere i livelli di spesa; viene affrontato inoltre un problema che riguarda la veterinaria e i relativi fondi di incentivazione e vi è infine una proposta di aggiunta al comma 11.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo.

ALBERTI CASELLATI. Signor Presidente, intervengo velocemente solo su un emendamento. Vorrei cioè richiamare l'attenzione sull'emendamento 3.1013, che tutela le categorie socialmente più deboli e quindi i titolari di pensione sociale, i disoccupati, i titolari di pensioni al minimo.

Questo emendamento salvaguarda princìpi di solidarietà, rafforza i princìpi dello Stato sociale e quindi rivolgo il mio invito al Governo a compiere un atto di responsabilità. Questo Governo e tutte le forze politiche ci devono dire chiaro e forte se vogliono sostenere le classi sociali più deboli, perchè non è giusto che un disoccupato, in quanto privo di reddito, sia esente da una spesa sanitaria e non lo sia il coniuge nè i familiari a carico: è una disarmonia della legge alla quale noi dobbiamo porre rimedio. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e del Centro cristiano democratico).*

CUSIMANO. Signor Presidente, circa l'emendamento 3.110 (già 4.110), presentato da me e da altri colleghi, debbo molto brevemente evidenziare che dal 1990 il contributo che la regione siciliana paga al fondo sanitario nazionale è passato dal 10 per cento al 14 nel 1992, al 14,5 nel 1993, al 19 nel 1994, al 25 nel 1995 e al 35 per cento nel 1996.

Nel 1996 questa maggiore quota è di 753 miliardi che, assieme al resto, raggiunge la quota di 2.638 miliardi, pari al 26 per cento delle entrate tributarie totali della regione. Questa è una cosa veramente eccezionale, gravissima, perchè viene a togliere le poche risorse che la regione siciliana ha.

A questa situazione bisogna aggiungere che dal 1990 è stata sottratta al fondo sanitario regionale anche la parte in conto capitale, per cui la regione deve intervenire per integrare al 100 per cento il fondo di parte capitale.

Tutto questo evidentemente ci porta a dover invitare l'Assemblea a portare il contributo a non più del 30 per cento, per evitare che tutte le entrate della regione, così continuando, debbano essere destinate al fondo sanitario regionale.

* TAMPONI. Signor Presidente, illustro molto brevemente l'emendamento 3.124 (già 4.124), per affermare che più o meno ha lo stesso contenuto di quello presentato dal collega Cusimano ed altri ed illustrato poc'anzi, con una riduzione dell'incidenza del contributo in questione che noi abbiamo portato rispettivamente al 29 e al 21 per cento.

Voglio però rimarcare che noi insistiamo sul tipo di copertura che abbiamo sempre voluto dare a questi nostri emendamenti, cioè con la riduzione delle spese nette per coprire i maggiori oneri dovuti a questa nostra proposta emendativa.

* DI MAIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per far notare molto brevemente che gli emendamenti 3.110, 3.124, 3.1028, 3.1008, 3.1014, 3.1015 e 3.1029 si riferiscono a quel benedetto comma 3 che tocca in maniera significativa il contributo delle regioni Sicilia e Sardegna al Servizio sanitario nazionale.

Le proposte sono diverse e credo che sia significativo vedere come da diverse parti politiche si sia concordi nell'affermare che occorrono delle misure più eque nei confronti di queste due regioni a statuto speciale.

Faccio osservare in particolare che l'emendamento 3.1008, da me e da altri colleghi proposto, tende almeno ad allineare la situazione delle regioni a statuto speciale a quella delle regioni a statuto ordinario, riconducendo l'importo del rimborso a quello del tasso di inflazione programmato; proposta che, a quanto vedo, è ripresa anche da altri emendamenti.

Quindi, ritengo che su questa linea si possa trovare un accordo anche tra differenti forze politiche.

BINAGHI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1000 tende ad equiparare i medici ospedalieri a quelli universitari nell'età del pensionamento. Inoltre mira a ridurre l'elevato contenzioso attualmente esistente nel nostro paese, portando altresì un risparmio alla spesa sanitaria.

CARELLA. Signor Presidente, do per illustrato il mio emendamento.

PEPE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento che reca la mia firma.

COZZOLINO. Do per illustrati i miei emendamenti.

CAMPUS. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

LA LOGGIA. I nostri emendamenti si danno per illustrati.

BRUGNETTINI. Do per illustrato l'emendamento recante la mia firma.

GALLOTTI. Signor Presidente, il nostro emendamento si intende illustrato.

PALOMBI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.1055.

PRESIDENTE. Senatore Palombi, l'emendamento 3.1055 è stato dichiarato inammissibile.

NAPOLI. Gli emendamenti che recano la firma del senatore Palombi si intendono illustrati.

* **BASTIANETTO**. Signor Presidente, l'attuale testo del comma 9 dell'articolo 4 rappresenta un'illogica operazione di estensione della interpretazione autentica del disposto dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 537 del 1993. Infatti, relativamente al Fondo di incentivazione dei veterinari, va considerato che la norma interpretata faceva riferimento all'incentivazione riservata ai medici chirurghi, il ridimensionamento del cui fondo trovava naturale compensazione in considerazione del passaggio a tempo pieno degli stessi medici. Non appare peraltro ipotizzabile l'applicazione al fondo di incentivazione dei veterinari dei meccanismi di recupero della decurtazione, considerato che il rapporto di lavoro dei veterinari non poteva essere a tempo definito.

Da ciò si evince che il legislatore ha disciplinato veterinari accorpando in un'unica previsione situazioni del tutto differenti. Inoltre la norma contenuta nel presente disegno di legge è viziata laddove pretende di applicare estensivamente il disposto dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 537 del 1993 che, in virtù della sua natura di norma eccezionale, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi in essa considerate.

Va inoltre tenuto presente che il lavoro svolto dai veterinari in regime di incentivazione è costituito in maniera preponderante da attività svolte a favore di soggetti paganti. Ciò comporta un beneficio economico derivante alle aziende Usl, considerato che una quota di questi compensi e di questi introiti confluisce direttamente nelle casse delle unità sanitarie locali. Inoltre, l'attuale testo del comma 9 dell'articolo 4 presenta concreti profili di illegittimità costituzionale in quanto la retroattività del provvedimento in esame è in netto contrasto con la giurisprudenza vigente che stabilisce l'illegittimità delle norme giuridiche retroattive. Il mantenimento di tale comma porterebbe quindi ad un notevole numero di ricorsi.

ROCCHI. L'emendamento 3.1042, nel nuovo testo, si illustra da sè.

FALQUI. L'emendamento 3.1048 si illustra da sè.

DUJANY. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.1002 del senatore Ferrari Karl.

Questo emendamento tende a sopprimere il comma 12 dell'articolo 4, che impone alle regioni ed alle province autonome determinati impegni nella vendita dei propri patrimoni. Questa norma mal si adatta alle regioni a statuto speciale e alle province autonome verso le quali, tra l'altro, non ci sono più trasferimenti finanziari da parte dello Stato per cui le regioni sono responsabili direttamente del servizio sanitario.

Chiedo pertanto che venga soppresso questo comma, o almeno che tali norme non si estendano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. L'emendamento 3.300 si illustra da sè.

THALER AUSSERHOFER. Illustrando l'emendamento 3.1049, aggiungo soltanto a quanto già detto dal collega Dujany che il mio emendamento tende a sopprimere nel comma 12 il riferimento alle province autonome, in quanto con il decreto legislativo n. 267 del 1992 lo Stato ha riconosciuto alle province autonome di Trento e Bolzano la potestà

legislativa ed amministrativa in materia finanziaria. Le province autonome, perciò, devono provvedere con propri fondi al finanziamento del servizio sanitario nei propri territori; rientra pertanto nelle loro competenze l'organizzazione ed anche l'intero finanziamento del servizio sanitario nel territorio.

Spero quindi che l'Assemblea approvi questo mio emendamento volto a sopprimere il riferimento alle province autonome.

GUALTIERI. L'emendamento 3.0.1 (4.0.1) si intende illustrato.

PRESIDENTE. Abbiamo così concluso l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CHERCHI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1051.

L'emendamento 3.111 è stato dichiarato inammissibile. Il mio parere è contrario sull'emendamento 3.1052.

A questo punto vorrei dare un parere complessivo e formulare anche una proposta sull'insieme degli emendamenti che intervengono sulla quota trattenuta dal servizio sanitario nel procedere alla corresponsione di quanto dovuto alle farmacie.

Gli emendamenti sono numerosi ed in presenza di un largo accordo, nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità degli emendamenti, potrei formulare una proposta nei seguenti termini: una riduzione per non più di mezzo punto della quota trattenuta, per il solo 1996, e per un importo massimo di 45-50 miliardi di lire. In questo senso era stata presentata una proposta modificativa dalla senatrice Alberti Casellati, che però non è stata dichiarata ammissibile per difetto di copertura finanziaria. In presenza di un largo accordo, potrei formulare una proposta in questi termini.

Per tali ragioni esprimo parere contrario sull'insieme degli emendamenti; se però vi fosse – lo ripeto – un accordo in questo senso, inviterei fin d'ora i proponenti a ritirarli.

PRESIDENTE. Senatore Cherchi, per ricapitolare, lei ha espresso il parere su tutti gli emendamenti presentati al comma 1 dell'articolo 3. Vi sono però alcuni emendamenti sostitutivi, altri soppressivi e poi vi è l'emendamento 3.1064/1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, tale emendamento concerne il medesimo argomento. Quello che ho rivolto è un invito a tutti i presentatori di quegli emendamenti che incidono su questa materia a ritirarli per poter formulare un emendamento nei termini cui ho fatto poc'anzi cenno.

Ove non venisse accolto tale invito al ritiro, esprimo fin d'ora parere contrario su tutti questi emendamenti, compreso quello presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

PRESIDENTE. Senatore Cherchi, lei però dovrebbe gentilmente far pervenire un testo alla Presidenza, altrimenti come faccio ad invitare i presentatori di tali emendamenti a ritirarli se prima non conoscono una proposta modificativa alternativa a tutti?

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, possiamo accantonare momentaneamente l'esame di questi emendamenti.

Vorrei ripetere i termini della mia proposta. Per il solo 1996 vi dovrebbe essere mezzo punto di riduzione della trattenuta, per un importo massimo di 45-50 miliardi di lire.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a dire se sono d'accordo o meno con la proposta avanzata dal relatore.

BINAGHI. Signor Presidente, avevo fatto miei alcuni emendamenti presentati dal senatore Podestà. Sono d'accordo a ritirare questa serie di emendamenti che riguarda uno sconto alle farmacie, purchè ci venga presentato un testo preciso in tal senso.

LAVAGNINI. Signor Presidente, a fronte di un testo unificante che ricomprende le ragioni che hanno consigliato la presentazione di questi nostri emendamenti, sono disposto a ritirare l'emendamento 3.1064.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorremmo conoscere il testo che il relatore vuol proporre prima di decidere se ritirare o meno gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo questi interventi, credo che possiamo andare avanti con il parere del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 3, consentendo nel frattempo allo stesso di presentare un testo alternativo agli emendamenti riferiti al comma 1.

Quindi, consideriamo accantonati gli emendamenti presentati al comma 1 dell'articolo 3, fino all'emendamento 3.97 (4.97) escluso riportato a pagina 85 del fascicolo contenente le proposte emendative al disegno di legge n. 2157.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.97 (4.97) e 3.127 (4.127).

Invito il Governo a ritirare l'emendamento 3.1003.

Inoltre, esprimo egualmente parere contrario sugli emendamenti 3.1006, 3.1012, 3.1013/1, 3.1013, 3.1027 e 3.41 (4.41).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1007.

Sono contrario poi agli emendamenti 3.115 (4.115), 3.110 (4.110) e 3.124 (4.124).

Sull'emendamento 3.1008 esprimo parere favorevole, invitando i presentatori dei successivi emendamenti 3.1014 e 3.1015 a convergere sull'emendamento 3.1008.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, voi accettate questo invito?

D'ALÌ. Signor Presidente, con l'assicurazione che la sostanza dei testi proposti è uguale, dichiaro, anche a nome degli altri proponenti, di ritirare gli emendamenti 3.1014 e 3.1015 e di apporre le nostre firme all'emendamento 3.1008.

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.1029, 3.39 (4.39), 3.79 (4.79), 3.1000, 3.1033/113 e 3.1033. Invito poi i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.1034; in caso contrario, esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.1065, 3.99 (4.99), 3.100 (4.100), 3.114 (4.114), 3.1001, 3.1056 e 3.1017.

Signor Presidente, prima di esprimere il mio parere sugli emendamenti riguardanti il comma 6, in conclusione dell'esame degli emendamenti relativi al comma 5, vorrei chiedere al Governo di fornire verbalmente, al momento in cui interverrà, dei chiarimenti e delle assicurazioni circa il fatto che per tutto quanto riguarda il settore ospedaliero, laddove siano intervenuti nuovi rapporti, di cui si parla nel comma 5, si intende che i nuovi rapporti intervenuti sopravvivono. Credo che il Governo potrà dare successivamente dei chiarimenti in merito.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 3.102 (4.102), identico agli emendamenti 3.4 (4.4), 3.1018 e 3.1057, nonchè sull'emendamento 3.40 (4.40).

Sull'emendamento 3.1066 mi rimetto al Governo.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 3.1067, 3.175 (4.175), 3.5 (4.5), 3.1037, 3.1036, 3.1058, 3.1059, 3.104 (4.104), 3.1038, 3.1019 e 3.1068. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 3.1004/1 e 3.1004. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.159 (4.159), 3.1069, 3.43 (4.43), 3.1039, 3.9 (4.9), 3.1020, 3.1062, 3.106 (4.106), 3.6 (4.6), 3.14 (4.14), 3.7 (4.7), 3.107 (4.107), 3.1040, 3.1041, 3.1021, 3.1072, 3.1022, 3.1073, 3.10 (4.10), 3.74 (4.74) e 3.1063. Invito i presentatori a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.1042, nel nuovo testo; altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 3.1060, 3.1045 e 3.1046. Invito i presentatori dell'emendamento 3.1071 a trasformarlo in un ordine del giorno; altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.117 (4.117).

Per quanto concerne l'emendamento 3.1048, rivolgo ai presentatori un caldo invito al ritiro. La proposta in esso contenuta rientra in una materia oggetto di un disegno di legge. Altrimenti, mio malgrado, sarei costretto ad esprimere parere contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1002.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 3.1049, concernente il comma 12, mi pare fondata la questione posta dal senatore Dujany, e cioè che debba essere accolto un emendamento che escluda le province autonome e la regione a statuto speciale Valle d'Aosta dall'applicazione delle disposizioni contenute in quel comma, in quanto questi enti assumono integralmente a loro carico le spese del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, devono effettivamente essere escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 le province autonome e la regione Valle d'Aosta. Quindi, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1049 a condizione che sia integrato dalla previsione delle regioni a sta-

tuto speciale che fanno fronte alle spese del Servizio sanitario nazionale con le proprie finanze (farò avere comunque alla Presidenza il testo esatto).

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.1074, mentre per l'emendamento 3.3000, contenuto nel fascicolo annesso, valgono le stesse considerazioni svolte per l'emendamento 3.1049, in quanto i due emendamenti sono identici.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1005; esprimo invece parere contrario sull'emendamento 3.1024.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, ad esclusione di quelli che saranno oggetto della nuova proposta che redarrà il relatore.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1051 e 3.1052.

Vorrei poi esprimere il parere favorevole del Governo - come contributo alla preparazione dell'emendamento sostitutivo di alcuni emendamenti già esaminati - ad una proposizione che raccolga i numerosi emendamenti, cioè che «l'importo dello sconto dovuto dalle farmacie non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini dell'imposta nè dei contributi dovuti alla farmacia».

PRESIDENTE. Si tratta quindi di un'indicazione diretta a chi dovrà formulare il testo; spero che il relatore potrà lavorare su di esso.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime il parere contrario agli emendamenti 3.97 (4.97) e 3.127 (4.127); non intende invece accedere all'invito al ritiro effettuato dal relatore sull'emendamento 3.1003. Ho erroneamente rinunciato poco fa all'illustrazione di tale emendamento, ma ci sono buone ragioni per mantenerlo. Questo emendamento del Governo stabilisce che gli importi dei *ticket*, determinati ai sensi delle leggi vigenti, devono essere, anche se facoltativi, uniformi sul territorio nazionale: le regioni e le province autonome possono recepire o meno tali norme, ma debbono comunque muoversi all'interno di *guide-lines* fissate a livello centrale.

Il Governo esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.1006, 2.1012, 3.1013/1, 3.1013, 3.1027 e 3.41 (4.41). Si associa al parere favorevole del relatore invece, sull'emendamento 3.1007. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.115 (4.115), 3.110 (4.110) e 3.124 (4.124).

Circa gli emendamenti 3.1008 e seguenti, accoglierei la proposta avanzata con l'emendamento 3.1015, che fissa la percentuale nel 2 per cento, anzichè in un numero variabile, come nel caso dell'emendamento 3.1008.

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio la questione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. I due emendamenti 3.1008 e...

PRESIDENTE. Stiamo lavorando sull'emendamento 3.1008, nel senso che gli emendamenti 3.1014 e 3.1015 sono stati ritirati e le relative firme sono state aggiunte all'emendamento 3.1008; pertanto, se lei intende suggerire una modifica lo deve fare basandosi sull'emendamento 3.1008.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Propongo, all'inizio dell'emendamento 3.1008, la seguente dizione: «applicando un tasso annuo di incremento pari al 2 per cento» cancellando il resto del periodo fino alle parole: «articolo 17 della presente legge.» comprese. In altre parole, propongo di sostituire le parole da: «a quello», fina a: «presente legge.» con le altre: «al 2 per cento».

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accetta questa proposta?

D'ALÌ. *In sostanza il Governo propone di accettare l'emendamento* 3.1014. Ritengo pertanto che i colleghi che hanno firmato emendamenti in tal senso possano convenire sull'uno o sull'altro secondo le indicazioni provenienti dai banchi del Governo.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione ed invito il sottosegretario Giarda a proseguire nell'espressione del parere.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1029, 3.39 (4.39), 3.79 (4.79), 3.1000, 3.1033/113 e 3.1033. Mi associo all'invito formulato dal relatore ai presentatori l'emendamento 3.1034 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1065, 3.99 (4.99), 3.100 (4.100), 3.114 (4.114), 3.1001, 3.1056 e 3.1017.

PRESIDENTE. Per quanto concerne la materia ospedaliera il relatore ha chiesto delle precisazioni al Governo.

GIARDA *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo cortesemente al relatore di ripetere la sua domanda.

CHERCHI, *relatore*. Il comma 6 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Commissione recita: «Il termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto e l'instaurazione dei nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, è prorogato al 31 dicembre 1996». Si chiede di sapere se, laddove siano già intervenuti i cosiddetti nuovi rapporti di cui si parla questi si intendano ovviamente in essere. Chiedo se questo «ovviamente» è condiviso dal Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La risposta è positiva. *Esprimo parere contrario sugli emendamenti* 3.102 (4.102), 3.4 (4.4),

3.1018, 3.1057 e 3.40 (4.40). Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1066.

Il parere è contrario sugli emendamenti 3.1067, 3.175 (4.175), 3.5 (4.5), 3.1037, 3.1036, 3.1058, 3.1059, 3.104 (4.104), 3.1038, 3.1019 e 3.1068.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1004/1 e parere contrario sugli emendamenti 3.159 (4.159), 3.1069, 3.43 (4.43), 3.1039, 3.9 (4.9), 3.1020, 3.1062, 3.106 (4.106), 3.6 (4.6), 3.14 (4.14), 3.7 (4.7), 3.107 (4.107), 3.1040, 3.1041, 3.1021, 3.1072, 3.1022, 3.1073, 3.10 (4.10), 3.74 (4.74) e 3.1063.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.1042 (Nuovo testo) il relatore ha avanzato una richiesta di trasformazione in ordine del giorno, altrimenti esprime parere contrario. Lei si associa, signor Sottosegretario, ha un'altra proposta da avanzare o semplicemente esprime parere favorevole o contrario?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.1042, nel nuovo testo.

Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 3.1060, 3.1045 e 3.1046.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, da parte del relatore è stata avanzata una richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.1071: lei quale parere esprime?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alla richiesta.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 3.117 (4.117).

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le ricordo che sull'emendamento 3.1048 il relatore ha avanzato un invito al ritiro, oppure esprime parere contrario. Lei come si pronuncia?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario all'emendamento 3.1048.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.1002 il relatore ha espresso parere contrario; invece sull'emendamento 3.1049, identico all'emendamento 3.3000, ha espresso parere favorevole con la proposta di un'aggiunta relativa alle regioni a statuto speciale.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se crede, signor Presidente, sono in grado di formalizzare l'aggiunta.

PRESIDENTE. La ringrazio.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta è di aggiungere, alla fine del comma 12, le seguenti parole: «Le norme del presente articolo non si applicano alle regioni e province autonome

che non beneficiano di trasferimenti a carico del Servizio sanitario nazionale».

PRESIDENTE. Quindi di fatto questa aggiunta è relativa all'emendamento 3.1049: giusto?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 3.1074 e 3.1024.

PRESIDENTE. A questo punto, essendo le 20,32 e avendo raccolto i pareri sia del relatore che del Governo sugli emendamenti all'articolo 3, domani mattina saremo pronti al voto.

Rinvio dunque il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GANDINI, *segretario dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 10 novembre 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 10 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157) *(Collegato alla manovra finanziaria).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 (2019).

- Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998 (2019-*bis*) *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).*

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) (2156) *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).*

La seduta è tolta (*ore 20,35*).

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 247

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.2157 (collegato alla manovra finanziaria). Emendamento 1.0.1004 (Robusti ed altri)	180	179	68	42	69	90	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.2157 (collegato alla manovra finanziaria). Emendamento 2.21 (nuovo testo) (Caponi e altri)	194	193	39	33	121	97	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.2157 (collegato alla manovra finanziaria). Emendam.2.1003 (Casillo),identico ad altri successivi	205	204	21	104	79	103	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003		
	1	2	3
ABRAMONTE ANNA MARIA	F	A	C
ALBERICI AURELIANA	A	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E		A	
ALO' PIETRO	C	F	C
ANGELONI LUANA			C
ARMANI COSTANTINO	C		
BACCARINI ROMANO	C	C	F
BAGNOLI PAOLO	A	C	A
BAIOLETTI ANTONELLA	C		F
BALDELLI ORIETTA		C	
BALLESI CARLO	M	M	M
BARBIERI SILVIA	A	C	A
BARRA FRANCESCO		C	
BASTIANETTO RENATO	F		C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F
BECCARIA GIAMPIERO	C	A	F
BECCHELLI UMBERTO	C	C	F
BEDIN TINO	C	C	F
BEDONI MARISA	F	C	C
BENVENUTI ROBERTO	A	C	
BERGONZI PIERGIORGIO	C	F	C
BERSELLI FILIPPO		C	F
BERTONI RAFFAELE	A		F
BETTONI BRANDANI MONICA	A	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F
BINAGHI GIOVANNI	A	F	F
BISCARDI LUIGI	A	C	C
BO CARLO	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M
BOMARSEA CLAUDIO	M	M	M
BONAVITA MASSIMO	A		F
BORGIA NICOLA SALVATORE	C	C	F

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003		
	1	2	3
BOROLI SILVANO	A	C	A
BORRONI ROBERTO	A	C	C
BOSCO RINALDO	F	C	
BOSO ERMINIO ENZO			C
BRAMBILLA GIORGIO	F	C	C
BRATINA DIODATO	A		A
BRICCARELLO GIOVANNA	F	A	F
BRIENZA GIUSEPPE	C		F
BRIGANDI' MATTEO		C	C
BRUGNETTINI MASSIMO	F	A	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	M	M
BRUTTI MASSIMO		C	A
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	A	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	A	C	F
BUCCIERO ETTORE	C	C	F
BUSNELLI ERMINIO	F	C	C
CADDEO ROSSANO	A	C	
CAMO GIUSEPPE	M	M	M
CAMPUS GIANVITTORIO		C	F
CANGELOSI PIETRO		F	C
CAPONE ALFONSO		F	
CAPONI LEONARDO	C	F	C
CARCARINO ANTONIO	C	F	C
CARINI IVALDO	F	F	C
CARNOVALI GIANLUIGI	F	F	C
CARPENEDO DIEGO	C	C	
CARPI UMBERTO	A		F
CARPINELLI CARLO	A	C	
CASADEI MONTI PIERPAOLO	A	C	F
CASILLO FRANCESCO	C	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	C		
CAVAZZUTI FILIPPO	A	C	A

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003		
	1	2	3
CAVITELLI GIORGIO	F	C	C
CECCATO GIUSEPPE	F	A	C
CHERCHI SALVATORE	A	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	F
COPERCINI PIERLUIGI	F	C	C
CORASANITI ALDO			C
CORRAO LUDOVICO	C	F	F
CORVINO MICHELE	A	A	A
COVIELLO ROMUALDO	M	M	F
CRESCENZIO MARIO	A	C	C
CRIPPA AURELIO GIUSEPPE	C		
CUFFARO ANTONINO	C	F	C
CURTO EUPREPIO	C	C	F
CUSIMANO VITO	C	C	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC	A	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	A	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	A	C	A
DANIELI PAOLO	C	C	F
DEBENEDETTI FRANCO		C	F
DE CORATO RICCARDO	C	C	F
DEGAUDENZ ALDO	F	A	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	A	C	A
DELFINO TERESIO	M	A	F
DE LUCA MICHELE	A	C	A
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M
DEMASI VINCENZO	C		F
DE NOTARIS FRANCESCO	M	M	M
DIANA LINO	C		F
DI BELLA SAVERIO	F	C	C
DI BENEDETTO DORIANO		A	F
DI MAIO BRUNO	A	F	C
DIONISI ANGELO	C	F	C

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Mis. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003																									
	1	2	3																							
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	A	F																							
DONISE EUGENIO MARIO	A	C	F																							
DUJANY CESARE	A	A																								
FABRIS GIOVANNI	F	C	C																							
FABRIS PIETRO	C	A	F																							
FAGNI EDDA	M	M	M																							
FALOMI ANTONIO	A	C	A																							
FALQUI ENRICO	F																									
FANFANI AMINTORE	M	M	M																							
FANTE FRANCO	F	A	C																							
FARDIN GIANNI	A	A	A																							
FAVILLA MAURO		C	F																							
FERRARI FRANCESCO			F																							
FIEROTTI MICHELE	C	A	F																							
FISICHELLA DOMENICO			F																							
FONTANINI PIETRO	F	C	C																							
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	C	F																							
FRIGERIO MAURILIO	F	A	C																							
FRONZUTI GIUSEPPE		F																								
GALLO DOMENICO			C																							
GALLOTTI PIER GIORGIO	C																									
GANDINI GIORGIO	A	F																								
GARATTI LUCIANO	C	A	F																							
GNI GIOVANNI	M	A	F																							
GERMANA' BASILIO		A	F																							
GIBERTONI PAOLO	F																									
GIOVANELLI FAUSTO		C	C																							
GIURICKOVIC PIETRO SILVES	A	F	C																							
GREGORELLI ALDO	C	C	C																							
GRILLO LUIGI	C	A	F																							
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT		C	F																							
GRUOSSO VITO	A	C	A																							

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003																								
	1	2	3																						
GUALTIERI LIBERO			F																						
GUERZONI LUCIANO		C																							
IMPOSIMATO FERDINANDO	A																								
LADU SALVATORE	C	F	C																						
LAFORGIA PIETRO LEONIDA		F	C																						
LARIZZA ROCCO	A	C	A																						
LASAGNA ROBERTO	C	A	F																						
LAURIA MICHELE		A	F																						
LAURICELLA ANGELO	A	C	A																						
LAVAGNINI SEVERINO		C	F																						
LOMBARDI-CERRI GIAN LUIGI	F	C	C																						
LONDEI GIORGIO		C																							
LORENZI LUCIANO	F	C	C																						
LORETO ROCCO VITO	A	C	F																						
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI		F	C																						
MACERATINI GIULIO	C		F																						
MAFFINI ITALICO	F		C																						
MAGLIOCCHETTI BRUNO		C	F																						
MAGLIOZZI ERASMO	C	C	F																						
MAGRIS CLAUDIO		C	F																						
MANARA ELIA	M	M	M																						
MANCINO NICOLA			F																						
MANCONI LUIGI		F																							
MANFROI DONATO	F	C	C																						
MANIERI MARIA ROSARIA		C	C																						
MANTOVANI SILVIO	A	C	C																						
MANZI LUCIANO	C	F	C																						
MARCHETTI FAUSTO		F	C																						
MARCHINI CORINTO			C																						
MARINELLI FERDINANDO	C																								
MARTELLI VALENTINO	C	C	F																						
MASULLO ALDO	A	C																							

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003		
	1	2	3
MERIGLIANO LUCIANO	C	C	F
MICELE SILVANO	A	C	A
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	M
MIGONE GIAN GIACOMO	A	C	C
MODOLO MARIA ANTONIA	A	A	F
MOLINARI MAFALDA	C	C	F
MOLTISANTI MARISA		C	F
MONTELEONE ANTONINO		C	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	A	C	F
NAPOLI ROBERTO	C	F	F
ORLANDO ANGELO ILARIO	C	F	C
PACE LODOVICO	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	A	C	F
PAGLIARINI GIANCARLO	F	C	C
PAINI GIANPAOLO	F	A	C
PALOMBI MASSIMO	M	M	M
PAPPALARDO FERDINANDO	A	C	C
PAROLA VITTORIO	A	C	F
PASQUINO GIANFRANCO	M	M	M
PASSIGLI STEFANO		A	
PELELLA ENRICO	A	C	F
PELLEGRINO GIOVANNI	A	C	F
PELLITTERI GIOACCHINO	C	A	F
PEPE LUIGI	C	F	F
PERIN VALENTINO		C	C
PERLINGIERI PIETRO	F	A	F
PERUZZA PAOLO	A	C	C
PERUZZOTTI LUIGI	F	A	
PETRICCA GIANFRANCO	C	C	F
PETRUCCI PATRIZIO	A		A
PETRUCCIOLI CLAUDIO			C
PIERONI MAURIZIO	M	M	M

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003		
	1	2	3
PIETRA LENZI ENRICA	A	C	A
PINTO MICHELE	P	P	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	F
PORCARI SAVERIO SALVATORE	C	C	F
PREIONI MARCO	F	C	
PRESTI DOMENICO	C		F
PREVOSTO ANTONIO	A	C	F
PUGLIESE GIUSEPPE	M	M	M
RADICE ROBERTO MARIA		C	F
RAGNO SALVATORE	C	C	F
RAMPONI LUIGI	C	C	F
RECCIA FILIPPO			F
REGIS CLAUDIO	F		
RIANI PAOLO	C	A	F
RIGHETTI FRANCO	M	M	M
ROBUSTI GIOVANNI	F	A	C
ROCCHI CARLA	A	F	C
ROGNONI CARLO		C	P
ROMOLI ETTORE	C	C	F
RONCHI EDOARDO	A	F	C
ROSSI ANGELO ANTONIO		F	C
ROVEDA LUIGI	C	C	C
RUSSO GIOVANNI	A	C	A
SALVATO ERSILIA	C	F	C
SALVI CESARE		C	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	A		F
SCAGLIONE MASSIMO	F	C	C
SCAGLIOSO COSIMO	A	C	
SCALONE FILIPPO ALBERTO	C		F
SCIVOLETTO CONCETTO	A	C	F
SCOPELLITI FRANCESCA	C	F	F
SCRIVANI OSVALDO	A	C	F

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003		
	1	2	3
SECCHI CARLO	F		
SELLITTI MICHELE	M	M	M
SENESE SALVATORE		C	C
SERENA ANTONIO	F		
SERRA ENRICO	F	A	C
SERRI RINO	A	F	C
SICA VINCENZO			C
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SMURAGLIA CARLO	A	C	F
SPECCHIA GIUSEPPE		C	F
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	M
SPISANI GIANFRANCO	C	A	F
STAJANO CORRADO	M	M	M
STANISCIA ANGELO	A	C	C
STANZANI GHEDINI SERGIO A	A		F
STEFANI STEFANO	F	C	C
STEFANO IPPAZIO		C	F
SURIAN ENRICO		A	F
TABLADINI FRANCESCO			C
TAMPONI PIETRO		A	F
TAPPARO GIANCARLO		C	A
TERRACINI GIULIO MARIO		A	F
TERZI SILVESTRO	F	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA			C
TORLONTANO GLAUCO	A		C
TRIPODI GIROLAMO		F	C
TURINI GIUSEPPE	C	C	F
VALIANI LEO	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	A	F	F
VELTRI MASSIMO	A	C	A
VENTUCCI COSIMO	M	M	M
VEVANTE SCIOLETTI MARIA	C		F

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Mis. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 003																								
	1	2	3																						
VIGEVANI FAUSTO	F		C																						
VILLONE MASSIMO	A	C	F																						
VISENTIN ROBERTO	F	C																							
VOZZI ANTONIO	A	C	C																						
XIUME' GIOMBATTISTA	C	C	F																						
ZACCAGNA GIOVANNI	C	A	F																						
ZAMOLETTI TOMASO	F																								

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

BERTONI. – «Stabilizzazione dei professionisti che svolgono nei policlinici universitari attività di collaborazione retribuita» (2267).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SCRIVANI, ANGELONI, BALDELLI, BISCARDI, STANISCIA e TORLONTANO. – «Norme per la razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi» (2268);

DI ORIO, PAPPALARDO, TORLONTANO, STANISCIA, SCRIVANI e ORLANDO. – «Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore» (2269).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Binaghi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 2252.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa, su sua delega, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, il 19 ottobre 1995.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con lettera in data 8 novembre 1995, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in materia di trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del massimale contributivo stabilito dal medesimo articolo 2 (n. 102).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere en-

tro il 29 novembre 1995. La 6ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinchè questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 novembre 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC), per l'esercizio 1994 (*Doc.* XV, n. 74).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

«sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica» (*Doc.* XII, n. 121);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione da parte della CE della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995» (*Doc* XII, n. 122);

«sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro» (*Doc.* XII, n. 123);

«Sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta» (*Doc.* XII, n. 124);

«sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su "crescita economica e ambiente: implicazioni per la politica economica"» (*Doc.* XII, n. 125);

«sul rischio di incidente grave a seguito della riaccensione del reattore n. 1 della centrale nucleare bulgara di Kozloduy» (*Doc.* XII, n. 126);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al coordinamento tra la Comunità e gli Stati membri del settore delle azioni di istruzione e di formazione nei PVS» (*Doc.* XII, n. 127);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione di un accordo con cui si istituisce un programma di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale» (*Doc.* XII, n. 128);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la stipula di Accordi di cooperazione tra la Comunità europea e il Canada nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale» (*Doc.* XII, n. 129).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze, alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 58.

Interrogazioni

FALQUI, CARELLA. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e aell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* - Premesso:

che in un esposto all'Autorità garante per la concorrenza l'Associazione costruttori edili romani (ACER) accusa il consorzio Iricav Uno, concessionario dei lavori per la costruzione della tratta Roma-Napoli del progetto alta velocità ferroviaria, di posizione dominante e comportamento illegittimo, denunciando la sussistenza dei presupposti perchè sia annullata la concorrenza effettiva nella realizzazione del progetto attraverso l'eccessiva marginalizzazione e la progressiva espulsione dalla partecipazione delle piccole e medie imprese;

che l'esposto denuncia in particolare la frammentazione degli appalti ad opera della Iricav Uno che ha proceduto a scorporare dalle opere mandate in gara determinate lavorazioni e forniture incidendo negativamente sull'unitarietà dell'opera, nonchè l'esistenza di profonde incertezze circa l'individuazione degli importi a base di gara ed infine un comportamento illegittimo nella determinazione dei prezzi di aggiudicazione dei lavori da eseguire attraverso subappalti, dal momento che non sussisterebbe alla luce dei fatti la trasparenza necessaria per escludere che le imprese concorrenti abbiano concesso ribassi maggiori del 20 per cento rispetto ai prezzi di affidamento vantati dal *general contractor*, come vieta la legislazione antimafia;

che in sede parlamentare l'attenzione del Governo è stata più volte richiamata sulla denuncia di collusioni negli appalti ferroviari nella tratta Roma-Napoli tra camorra, pubblici amministratori, politici e tecnici delle società TAV e Italfer-Ferrovie dello Stato (si vedano la relazione depositata dalla Commissione antimafia il 26 luglio 1995 e la mo-

zione 1-00149 presentata in Senato il 19 settembre 1995) e di conseguenza il Governo è stato interrogato, finora senza riscontro, sull'opportunità di svolgere le verifiche necessarie affinchè venga fatta luce sulle vicende che interessano la costruzione della suddetta tratta (si vedano le interrogazioni 3-00393 del 16 dicembre 1994, primo firmatario senatore Imposimato, e 4-06595 del 31 ottobre 1995, a firma del senatore Diana),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare se anche riguardo alla realizzazione dell'opera sulle tratte Firenze-Bologna e Bologna-Milano del progetto alta velocità ferroviaria non si ravvisino gli estremi di un comportamento da parte dei *general contractor* in contrasto con la normativa *antitrust* ed antimafia, simile a quello denunciato dalla ACER in relazione alla tratta Roma-Napoli.

(3-00998)

CAPPELLI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che le competenti Commissioni parlamentari saranno prestissimo chiamate ad esprimere il loro parere sull'intesa intercorsa tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e la regione Liguria in merito alla nomina a presidente dell'Autorità portuale di Savona dell'ingegner Giuseppe Sciutto;

che su tale indicazione pesano gli inspiegabili criteri di scelta all'interno dei *curriculum* dei candidati componenti la terna fornita al Ministro dagli enti locali preposti;

che il *curriculum* dell'ingegner Sciutto, pur corposo e pregevole, è strettamente attinente al settore della trazione ferroviaria in particolare elettrica e non esprime la benchè minima attinenza con quanto invece viene esplicitamente richiesto dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dove si dice che la scelta deve essere effettuata «nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale»; talchè infatti dal *curriculum* dell'ingegner Sciutto non si rileva quanto la legge espressamente richiede:

nè sotto il profilo professionale, che legalmente va inteso come esperienza professionale operativa nei trasporti e nei porti, nell'ambito della gestione produttiva diretta nei processi del *business* reale e non teorico o parzialmente progettuale;

nè nel settore dell'economia, che legalmente va inteso come dimostrata esperienza nel campo del *management* gestionale aziendale con ben precise referenze di incarichi avuti e lavori svolti nella carriera professionale di *manager*, con responsabilità dei risultati economici di bilancio;

nè nel settore dei trasporti e portuale, che legalmente significa «aver operato nel *management* operativo e gestionale della logistica dei trasporti e dei sistemi portuali»;

sottolineato che la scelta dell'ingegner Sciutto avrebbe potuto comunque avere una sua giustificata ragion d'essere determinata dalla eventuale assenza, nella terna fornita al Ministro, di un candidato con un *curriculum* rispondente ai dettami della legge;

rilevato che invece e di contro esiste, all'interno della terna fornita al Ministro per la nomina a presidente dell'Autorità portuale savonese almeno un candidato avente *curriculum* rispondente alle richieste della legge n. 84 del 1994, richieste alle quali anche il Ministro ha l'obbligo, morale e legale, di attenersi nelle sue scelte;

sottolineato che, come ormai riportato da più organi di stampa nazionale, apparirebbe di tutta evidenza nella totalità delle scelte operate fino ad ora dal Ministro nei porti italiani che l'unico criterio di scelta, al di là ed al di sopra della legge, sembrerebbe quello di una precisa appartenenza politica del candidato (si veda Livorno, Civitavecchia, Carrara, eccetera);

rilevato infine che la scelta dell'ingegner Sciutto comporterebbe da parte del candidato ingiustamente ed illegalmente escluso un ricorso amministrativo in grado di bloccare una nomina che è invece urgente e prioritaria per il buon andamento di uno scalo nazionale che da troppo tempo ormai attende una guida,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente rivedere quella che appare come una evidentissima scelta errata, certamente politica, assolutamente non rispondente alla richiesta di una legge dello Stato, che rischia di nuocere alle aspettative di un porto importante nonchè di arrecare un danno d'immagine ad un professionista come l'ingegner Sciutto che, se è particolarmente apprezzabile ed apprezzato in altri settori tecnici, ha peraltro scarsa esperienza professionale nello specifico settore marittimo.

(3-00999)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

REGIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la *holding* pubblica Finmeccanica spa impiega i propri utili promuovendo campagne pubblicitarie false, dirette a fornire dati non veritieri, ma, per quel che la concerne, lusinghieri circa la gestione economica;

che, secondo un periodico di informazione finanziaria, «Il denaro», la gestione economica della Finmeccanica per il 1994 avrebbe registrato utili in misura superiore ai debiti; in realtà tale dato è falso perchè i ricavi ottenuti non sono stati calcolati al netto della svalutazione finanziaria nè delle cessioni dei cespiti ammortizzabili di vendita di beni e di acquisto di altri beni in *leasing*;

che la Finmeccanica spa invece di investire adeguate risorse per l'avvio di serie attività di ricerca tecnologico-scientifica sperpera denaro per la promozione di pubbliche relazioni al fine di accrescere il prestigio della propria immagine in Italia e all'estero,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esercitare la facoltà ispettiva che gli compete al fine di conoscere il costo della promozione pubblicitaria apparsa sul periodico summenzionato e su altri organi di informazione ed esigere una precisa rettifica dei dati falsi divulgati, per una imparziale, obiettiva e corretta informazione cui il cittadino o, comunque, il lettore ha diritto.

(4-06749)

SERENA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* - Premesso:

che con frequenza sempre maggiore utenti della Telecom Italia spa riceverebbero bollette telefoniche il cui importo supermilionario sembrerebbe del tutto ingiustificato;

che i funzionari della Telecom Italia sovente non accoglierebbero le istanze loro presentate dagli utenti per sapere, dalla lettura dei tabulati dove figurano i numeri chiamati e la durata della comunicazione, il motivo per cui sia stato loro addebitato un numero di scatti di gran lunga maggiore rispetto a quello rispondente alle telefonate da loro effettivamente eseguite;

che tale inspiegabile comportamento tenuto dai funzionari della Telecom Italia non ha alcuna ragione d'essere,

l'interrogante chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti:

se dai controlli eseguiti sia legittimo sostenere la liceità del credito vantato dalla Telecom Italia nei riguardi dei titolari delle predette utenze telefoniche;

se in base alle verifiche eseguite dalla Telecom Italia, da cui non siano emerse anomalie tecniche tali da evidenziare errori di tassazione e manomissione degli impianti o inclusioni abusive, si possano escludere responsabilità della stessa Telecom Italia, o di suoi dipendenti, nella esecuzione di telefonate, mai eseguite dagli utenti, ma i cui scatti sono ugualmente loro addebitati in modo arbitrario ed assolutamente inspiegabile;

se sia legittima la sospensione del servizio telefonico ai danni degli utenti che, prima di pagare le bollette inspiegabilmente salate che vengono loro recapitate, ritengono doveroso, a tutela dei propri fondamentali diritti, attendere l'esito dei controlli e delle verifiche relative. (4-06750)

MULAS. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* - Premesso:

che alla fine degli anni '70 l'Italpost ha commissionato in molte province italiane la realizzazione di nuove strutture da adibire ad uffici postali;

che dette strutture sono pericolosamente malsane per la salute dei lavoratori che vi operano e per gli utenti che vi accedono, poichè all'interno delle stesse le pareti che dividono i diversi vani sono state realizzate in pannelli di amianto;

che la tossicità e gli effetti cancerogeni di questo minerale fibroso sono da diversi decenni oggetto di numerosi studi specialistici dai quali peraltro non prescindono la più attenta normativa nazionale e quella comunitaria;

che la legge 27 marzo 1992, n. 257, contiene disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, mentre già il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 stabiliva l'obbligo per il datore di lavoro di adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre per quanto possibile lo sviluppo e la diffusione di inquinanti sull'ambiente di lavoro;

che l'Ente poste, in dispregio delle normative che obbligano all'eliminazione dell'amianto, sta appaltando i lavori di pulitura dei

summenzionati pannelli con inutile dispendio di grosse risorse finanziarie;

che solo la civile tolleranza degli impiegati delle poste italiane riesce a sopportare il protrarsi di questa realtà illegittima che ancora costituisce una costante minaccia di contaminazione per la salute pubblica,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti, se ritengano che tutto ciò avvenga nel più totale rispetto della legalità e cosa intendano fare qualora così non fosse;

con quali provvedimenti intendano intervenire quanto prima per disporre che negli uffici postali siano definitivamente eliminate le strutture di amianto ancora presenti.

(4-06751)

CARELLA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che la società «Praia del Sud» è proprietaria di un'area di circa 50 ettari a sud di Gallipoli (Lecce), sulla litoranea Gallipoli-Leuca, nei pressi della località Baia Verde; parte della zona (11 ettari circa) rientra nel piano per attrezzature turistico-ricettive approvato con delibera della giunta regionale n. 10631 del 26 novembre 1987;

che sull'intera proprietà, sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico, e dunque alle disposizioni della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, cosiddetta «legge Galasso» che tutela le zone di particolare interesse ambientale, sono stati effettuati lavori di riempimento iniziati dalle società nel settembre 1989, dopo il rilascio di semplici autorizzazioni da parte del vice sindaco a recintare l'intera proprietà, ad effettuare il riempimento della palude ed a risanare alcune case rurali;

che nello stesso tempo la società «Praia del Sole» - oggi «Praia del Sud» - chiedeva il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un campeggio che potesse ospitare circa 3.000 persone, con strutture stabili per circa 1.400 metri quadrati; tale richiesta veniva soddisfatta in data 11 ottobre 1990, previo parere favorevole espresso dalla regione Puglia - assessorato all'agricoltura e foreste - con delibera della giunta regionale del 6 novembre 1989 (nulla osta idrogeologico) e quello espresso dall'assessorato all'urbanistica con delibera della giunta del 6 luglio 1990 (nulla osta paesaggistico);

che, peraltro, in data 27 settembre 1990 il sindaco di Gallipoli emetteva un'ordinanza di sospensione dei lavori già autorizzati nel 1989, in quanto eseguiti senza previo ottenimento del nulla osta paesaggistico ed idrogeologico e nei limiti di metri 300 dal confine demaniale in violazione delle norme della legge regionale n. 30 del 1990; tale ordinanza veniva emessa dopo ripetute istanze di Legambiente, Italia Nostra ed altre associazioni le quali, già verso la fine del 1989, avevano depositato un esposto alla procura della Repubblica di Lecce; la procura ordinava un'ispezione *in loco* a seguito della quale la zona risultava già devastata a causa della colmata della palude con materiale inerte (tufo) in quantità pari a 250.000 metri cubi;

che, su richiesta del pubblico ministero Cillo, il 29 novembre 1990, il rilascio della concessione veniva sottoposto a sequestro penale; nel successivo processo, tenutosi presso la pretura di Gallipoli tra di-

cembre 1993 ed aprile 1994, la pubblica accusa e le parti civili, tra cui Legambiente e lo stesso comune di Gallipoli, chiedevano la condanna del titolare della società, dell'allora vice sindaco e dell'attuatore dei lavori per il reato di cui all'articolo 1-*sexies* della summenzionata legge n. 431 del 1985, richiesta che veniva pienamente accolta dal giudice il quale condannava i tre imputati a cinque mesi di reclusione e 40 milioni di ammenda, con sospensione della pena a condizione che fossero ripristinati i luoghi rimuovendo il materiale utilizzato per la colmata;

che in data 5 gennaio 1991, quando l'immobile era già sottoposto a sequestro, la sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali della Puglia, richiamata dalla procura della Repubblica di Lecce, compiva un'indagine *in loco* e riscontrava che le opere che avevano alterato lo stato dei luoghi, consistenti nello spianamento e nella costipazione della superficie mediante terreno di riporto in un'area palustre le cui caratteristiche floristiche e faunistiche risultavano evidenti, erano state eseguite in assenza di autorizzazione a norma della legge n. 1497 del 1939, così come la procura aveva evidenziato; in considerazione di ciò, il successivo nulla osta rilasciato dalla regione sul progetto «Praia del Sole» doveva considerarsi viziato dalla carenza di effettiva documentazione nello stesso progetto; infatti, omettendo qualsiasi cenno ai caratteri paesistici ed ecologici sopra descritti, si indicava come situazione preesistente uno stato di fatto già ampiamente compromesso dai lavori non autorizzati e di conseguenza non corrispondente all'originale valore naturale paesistico sul quale si basava la motivazione di vincolo ai sensi della legge n. 1497 del 1939 summenzionata;

che tale verbale di sopralluogo veniva inviato in data 8 gennaio 1991 al Ministero per i beni culturali, che, con nota n. 502 del 14 febbraio 1991 a firma del direttore generale, chiedeva all'assessorato all'ambiente della Puglia di revocare l'autorizzazione concessa alla società «Praia del Sole», in quanto atto viziato da carenza di documentazione;

che in data 30 giugno 1991 il legale della società ha diffidato il comune e la regione dalla revoca del nulla osta paesaggistico sostenendo che la richiesta del Ministero era illegittima;

che «Praia del Sud» ha presentato il 4 novembre 1994 domanda di concessione in sanatoria, relativa sia ai lavori eseguiti sugli 11 ettari tipizzati a campeggio, sia alla restante parte; la società ha poi ottenuto la sospensione del processo in corte d'appello il 22 novembre 1994, nonchè il dissequestro dell'area; in data 24 gennaio 1995 ha poi richiesto la proroga della concessione rilasciata l'11 ottobre 1990, concessa poi l'8 febbraio 1995 dal sindaco di Gallipoli; la proroga è stata concessa malgrado la domanda di condono non sia stata ancora esaminata, semplicemente citando l'articolo 39 della legge n. 724 del 1994 e ritenendo così che negli ettari rientranti nel Piano dei campeggi fosse tutto regolare, vista l'esistenza di una concessione e dei relativi nulla osta,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover revocare definitivamente il nulla osta paesaggistico per evitare che venga ulteriormente compromessa una zona dall'indiscusso valore ambientale.

(4-06752)

CANGELOSI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che l'erogazione di energia elettrica nei comuni della Valle del Belice in Sicilia ha ormai raggiunto livelli di disservizio non più tollerabili;

che le improvvise, frequenti ed inspiegabili interruzioni di corrente elettrica continuano a cagionare danni irreparabili all'integrità ed al corretto funzionamento di computer, frigoriferi, fax, impianti di allarme ed altri apparecchi elettronici;

che gli stabilizzatori di corrente non riescono ad ovviare ai costanti sbalzi di tensione, nonostante cittadini e commercianti ne sostengano il costo aggiuntivo;

che alle prime gocce di pioggia tale disservizio raggiunge il suo apice, facendo sprofondare i paesi della Valle in un totale e perdurante *black-out* che rende ineseguibili anche le più semplici operazioni presso uffici postali o sportelli bancari;

che i cittadini dei comuni interessati, i quali continuano a pagare le bollette Enel a fronte di un servizio di pessima qualità, hanno promosso una raccolta di firme da inviare agli organi competenti;

che la normalità in ordine ai servizi pubblici fondamentali non può, alle soglie del Duemila, essere ancora una faticosa conquista,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere affinchè «si faccia luce» su tale disservizio che penalizza ulteriormente i paesi della Valle del Belice già duramente provati dal sisma del 1968;

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere definitivamente i problemi che impediscono in quei comuni una costante e regolare erogazione di energia elettrica.

(4-06753)

VOZZI. - *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* - Premesso:

che, in relazione al recente avvio da parte dell'amministrazione della difesa delle procedure per l'aggiornamento dei canoni degli alloggi di proprietà pubblica concessi in locazione al personale militare, sono state disposte rivalutazioni dei canoni che eccedono, in molti casi, gli importi scaturenti da una rigorosa applicazione dei prescritti criteri di relativa determinazione;

che, in particolare, si cita il caso di inquilini residenti in Roma, nei quattro comprensori di via dei Bersaglieri, i quali hanno avuto un ricalcolo sulla base di un coefficiente dell'1,25 per la tipologia catastale A2 mentre gli stabili appartengono alla categoria A3 ed ai quali la superficie del posto macchina è stata considerata al valore del posto macchina in autorimessa e la vetustà delle costruzioni ridotta di due-tre anni; ma si ha notizia che analoghi casi che si sono verificati in tutta Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno richiamare l'attenzione dell'amministrazione alla corretta applicazione delle disposizioni in materia, sottolineando l'inopportunità che l'auspicata ed invocata revisione dei rendimenti del patrimonio edilizio pubblico, in reazione agli scandali di recente emersi sui fa-

voritismi praticati finora, si trasformi in una illegittima ed ingiustificata vessazione nei confronti degli inquilini e in una speculazione per l'amministrazione, tradendo lo spirito e la funzione delle norme sugli alloggi di servizio, in base alle quali l'amministrazione è chiamata a fornire alloggi popolari a talune categorie di dipendenti.

(4-06754)

PETRUCCI, DE LUCA, SMURAGLIA, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, BETTONI BRANDANI, CADDEO, PIETRA LENZI, DE GUIDI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, all'articolo 5 ha stabilito che i conducenti di veicoli adibiti al servizio di emergenza ottengano il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione definitiva con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

che il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 agosto 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1995, n. 193, ha definito la documentazione necessaria per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza esame;

che il suddetto decreto ministeriale all'articolo 1, comma 2, ha stabilito che, per gli autisti che alla data di entrata in vigore dello stesso già svolgevano l'attività di conducente, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti rilascino il CAP KE, dietro presentazione di apposita domanda, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto e cioè entro il 18 ottobre 1995;

che la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed i rispettivi uffici provinciali non sono stati in grado di assicurare nei termini previsti il rilascio dei CAP KE e che allo stato attuale risultano privi dei moduli necessari;

che il mancato rilascio del CAP KE sta creando gravissimi disagi alle associazioni di volontariato impegnate quotidianamente nell'emergenza sanitaria, con il pericolo del blocco del servizio stesso a discapito di tutta la popolazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire urgentemente assicurando gli strumenti e le istruzioni necessari agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il rilascio immediato dei CAP KE o alternativamente di disporre una proroga alla scadenza del 18 ottobre 1995, tale da assicurare i tempi necessari agli uffici provinciali per il rilascio dei CAP KE.

(4-06755)

MARTELLI, COZZOLINO, SIGNORELLI, MULAS, ALBERTI CASELLATI, NAPOLI, MATTEJA, CAPONE, GALLOTTI, XIUMÈ, CAMPUS, COSTA, MONTELEONE, FANTE, BINAGHI, ZACCAGNA, SERRA, PEPE, BRUGNETTINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in una intervista apparsa su «Il Sole 24 Ore» del 7 novembre 1995 il Ministro della sanità, parlando del rinnovo del contratto dei medici ospedalieri, si è espresso dicendo che «le retribuzioni in questione dipendono dal volume di risorse che lo Stato è in grado

di mettere a disposizione» e che tale volume di risorse «per la sanità non è mai stato così basso rispetto al prodotto interno lordo»;

che il Ministro ammette inoltre che «il contratto che proponiamo è finanziariamente povero, rispetto a quello precedente e alle aspettative»;

che il contratto dei medici non è stato rinnovato dal 1990;

considerato che il Ministro chiede anche ai medici ospedalieri un aggravio delle responsabilità gestionali che vanno quindi ad aggiungersi alla povertà delle offerte da parte del Governo ed al rischio della incompatibilità con altre attività medico-chirurgiche, peraltro non compensate dalla prevista organizzazione dell'attività cosiddetta *intra moenia*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia ancora convinto della giustezza dell'introduzione dell'incompatibilità assoluta per i medici, senza neanche concedere un adeguamento del trattamento economico, imponendo un aggravio di responsabilità gestionale, senza prendere in considerazione una indennità di «esclusiva» per i medici cui si impedisce qualsiasi altra attività sanitaria, ed infine senza assicurare l'attività privata all'interno della struttura ospedaliera in cui si opera. (4-06756)

PODESTÀ. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che già da diverse settimane sono esplose le vicende legate al cosiddetto fenomeno di «Affittopoli», che hanno portato alla luce la situazione assurda dei canoni di locazione regolati, in numerosi enti pubblici, dalla nota «circolare Cristofori» e dal successivo «accordo Cristofori»;

rilevato che, nonostante gli impegni assunti e più volte ribaditi - da parte del Ministro del lavoro - di procedere ad una sollecita revisione della normativa esistente, a tutt'oggi nessuna decisione è stata assunta, al punto che la «circolare Cristofori» e l'«accordo Cristofori» sono tuttora pienamente in vigore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere immediatamente alla revoca della «circolare Cristofori» e assumere poi i necessari provvedimenti che consentano agli enti interessati di trarre la dovuta remunerativitá dagli immobili di proprietà. (4-06757)

SCRIVANI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che fin dagli anni Sessanta veniva programmata la costruzione di una diga sul fiume Fino in comune di Bisenti (Teramo) a scopi irrigui ma anche al fine di regolare il flusso delle acque, per evitare le frequenti piene ed esondazioni che provocavano gravi danni sia alla vallata del Fino che alla foce del fiume;

che, a seguito della elaborazione del progetto e della definitiva approvazione del medesimo da parte del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, il consorzio di bonifica Vestina, concessionario per l'esecuzione del progetto, espletava la gara di appalto di cui risultava aggiudicataria l'impresa Cogeco spa di Roma, per un importo contrattuale di lire 36.228.042.691;

che in data 19 dicembre 1984 la direzione dei lavori provvedeva alla consegna dei lavori all'appaltatore, i quali venivano sospesi in data 9 novembre 1985 e ripresi in data 17 settembre 1986 limitatamente alle opere marginali quali la forestazione e lo spostamento di un cimitero;

che nel mese di gennaio 1992 anche i lavori marginali venivano definitivamente sospesi;

che il concessionario consorzio di bonifica Vestina di Pescara, in data 1° febbraio 1988, trasmetteva all'Agensud una perizia di variante e suppletiva che elevava l'importo complessivo per la realizzazione della diga da 56 a 382 miliardi di lire; tale perizia traeva origine dalla ridotta disponibilità in alveo del fiume Fino di materiali alluvionali da destinare alla costruzione del corpo diga e dalla necessità di adeguare il progetto al nuovo regolamento dighe (decreto del Ministro dei lavori pubblici del 4 marzo 1982);

che la perizia di cui sopra, in un primo momento respinta, a seguito di apposita rielaborazione da parte del concessionario veniva approvata dalla sezione IV del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 378 del 27 settembre 1990;

che la regione Abruzzo provvedeva in data 11 ottobre 1988 ad esprimere il proprio nulla osta con superamento del regime vincolistico del territorio interessato alle esecuzioni delle opere; il Ministro per i beni culturali e ambientali emetteva, in data 20 settembre 1989, parere favorevole alla costruzione dell'opera (superando un veto precedentemente espresso) mentre il commissario regionale per gli usi civici, in data 5 aprile 1991, revocava una precedente ordinanza di sospensione dei lavori;

che, pur in presenza dell'approvazione della perizia di variante suddetta nonchè dei pareri favorevoli alla costruzione dell'opera espressi dagli organi competenti, il commissario *ad acta* della cessata Agensud emetteva in data 26 gennaio 1995 apposito decreto di revoca della concessione al consorzio di bonifica Vestina di Pescara per la costruzione della diga sul Fino a Bisenti;

che la decisione assunta dal commissario *ad acta* dell'Agensud non solo mortifica le aspettative delle popolazioni interessate ma contrasta nettamente con la chiara volontà politica più volte espressa dagli enti locali territoriali e dalla stessa regione Abruzzo che individuano, nella realizzazione della diga, un fattore decisivo per il superamento della drammatica condizione di crisi economica e sociale in cui versa l'intera vallata del Fino;

che la mancata realizzazione dell'opera comporterebbe, tra l'altro, uno scandaloso esempio di sperpero del denaro pubblico già impiegato in lavori che non saranno ultimati e di quello che dovrà essere erogato, nella misura di decine di miliardi, per il pagamento dei danni causati all'appaltatore, ai cittadini espropriati ed allo stesso ente locale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle situazioni rappresentate in premessa;

se non ritenga di dover promuovere apposita conferenza dei servizi finalizzata allo svolgimento di una attenta verifica delle vicende riguardanti la costruzione della diga sul Fino nonchè alla ricerca

di soluzioni che tengano conto delle aspettative delle popolazioni e degli enti interessati;

se non ritenga, altresì, di dover assumere le iniziative che si rendano necessarie al fine di giungere alla revoca del provvedimento assunto in data 26 gennaio 1995 (n. 3936) dal commissario *ad acta* dell'Agensud.

(4-06758)

SERENA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che dal processo verbale della seduta del consiglio comunale di Casale sul Sile (Treviso) tenutasi il 18 ottobre 1995 risulterebbe come, in contrasto con l'articolo 13 del regolamento del consiglio comunale, il presidente non abbia dichiarato aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, bensì, dopo una sommaria lettura delle variazioni effettuata dal segretario comunale, si sia proceduto immediatamente al voto;

che dalla lettura del processo verbale della seduta summenzionata risulterebbe come il presidente non abbia proclamato il risultato della votazione, in palese contrasto con l'articolo 22 del regolamento del consiglio comunale;

che, nonostante ciò, la deliberazione è stata resa immediatamente esecutiva, pur non essendo ravvisabili in proposito i caratteri di urgenza previsti dalla normativa, non essendoci in merito nè scadenze legislative e/o amministrative impellenti, nè sussistendo motivi particolari di interesse e/o ordine pubblico oppure altre motivazioni per cui il seguire il normale *iter* procedurale potesse compromettere il buon esito dell'azione amministrativa;

che ai consiglieri comunali è stata trasmessa copia della deliberazione del consiglio comunale solo il 27 ottobre 1995, pur essendo stata resa immediatamente esecutiva e pur essendo stata pubblicata all'albo del comune il 21 ottobre 1995;

che da tale copia la deliberazione del consiglio comunale non risulterebbe essere stata trasmessa entro i termini di legge al Coreco;

che dal processo verbale non risulterebbero essere state dichiarate ai consiglieri comunali le motivazioni in base alle quali l'amministrazione avrebbe ritenuto opportuno procedere alle variazioni del regolamento del consiglio comunale, variazioni che sono in palese contrasto sia con lo spirito che con il contenuto della legge n. 142 del 1990 e dello stesso statuto comunale,

l'interrogante, anche in considerazione del protrarsi, da parte del sindaco di Casale sul Sile, signor Giuseppe De Santi, di un comportamento anomalo, di scherno nei confronti di consiglieri di minoranza e di alcuni parlamentari della provincia, chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per sanare le contraddizioni sopra enunciate la cui gravità compromette seriamente la tenuta delle istituzioni democratiche negli organi di rappresentanza popolare degli enti locali.

(4-06759)

POZZO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che dal 17 al 31 luglio 1995 una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo ha visitato la Cina e il Vietnam, informandosi sui progetti di cooperazione in corso;

che dalla relazione letta in Commissione il 25 ottobre scorso dall'onorevole Bergamo risulta che «uno dei progetti più suscettibili di valutazione negativa è apparso alla delegazione un progetto di fantomatica formazione sindacale in Vietnam, gestito dalla ISCOS, una organizzazione non governativa legata alla CISL», con una spesa di 830 milioni in un solo anno;

che l'onorevole Bergamo si è sentito in dovere di protestare per tale «sperpero di denaro pubblico», sollecitando il presidente Provera ad insistere con il Ministero degli affari esteri per l'invio dei fascicoli relativi alle organizzazioni sindacali, con tutti i progetti finanziari;

che, da quanto detto dall'onorevole Bergamo, risulta che le organizzazioni non governative vicine ai sindacati confederali (ISCOS-CISL, Progetto sviluppo-CGIL, Prosud-UIL) hanno finora incassato, per oggetti di cooperazione, lire 136.156.952.975, e che sono ancora creditrici di lire 34.137.278.025,

si chiede di sapere:

perchè finora la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e il Ministero degli affari esteri abbiano negato i fascicoli richiesti dalla Commissione;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare provvedimenti affinchè:

il direttore generale della cooperazione, ministro Aloisi De Larderel, metta a disposizione della Commissione i fascicoli richiesti;

la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo congeli immediatamente il pagamento delle somme residue alle organizzazioni non governative, in attesa dell'esame dei relativi contratti da parte della Commissione d'inchiesta.

(4-06760)

CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere se risponda al vero la notizia che il Ministro dell'università sia in procinto di far bandire i concorsi per professori universitari di seconda fascia con la preesistente normativa. Considerato che la suddetta normativa è stata più volte individuata, sia dal Ministro stesso che da tutto il mondo universitario, come cagione di iniquità e di gravi violazioni delle naturali attese di giustizia e riconoscimento del valore scientifico dei candidati, l'interrogante chiede altresì di sapere:

se il Ministro dell'università non ritenga opportuno collegare i nuovi bandi ad una nuova normativa che possegga requisiti di maggiore correttezza e trasparenza, quale risulta essere quella già elaborata dal decreto-legge presentato dal Ministro stesso ed esaminato dalla preposta Commissione del Senato;

come mai lo stesso Ministro non abbia inteso procedere, in mancanza dei tempi necessari, all'emanazione di un decreto-legge che racco-

gliesse le aspirazioni di tutto il mondo accademico italiano ad una nuova normativa concorsuale;

infine quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare, davanti ad una eventuale ostinazione a bandire i concorsi con la vecchia normativa, per salvaguardare la comunità scientifica italiana dalla riproposizione dei consueti criteri di ripartizione e lottizzazione.

(4-06761)

DI BENEDETTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è stato costituito il «comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo» avente come finalità l'effettuazione di controlli con unità di vigilanza integrata;

che tali unità di vigilanza sono costituite con personale ispettivo del Ministero delle finanze, del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL;

che nella regione Abruzzo le ditte selezionate tramite estrazione per il programma di vigilanza sono complessivamente 14 di cui:

8 di 1ª classe aventi da 1 a 5 dipendenti;

2 di 2ª classe aventi da 6 a 9 dipendenti;

3 di 3ª classe aventi da 10 a 19 dipendenti;

1 di 4ª classe aventi da 20 a 49 dipendenti;

che non sono state selezionate ditte di 5ª classe aventi 50-199 dipendenti e di 6ª classe aventi 200 dipendenti e più;

che in Abruzzo il programma ispettivo, iniziato nei giorni scorsi, ha impegnato 4 ispettori per ogni ditta, dipendenti dei Ministeri e degli istituti summenzionati, avviando le verifiche in piccole botteghe artigianali e commerciali aventi tra 1 e 2 dipendenti;

considerato:

che appare sproporzionato l'impegno di un così considerevole numero di personale ispettivo per attivare una vigilanza approfondita in aziende con attività commerciali limitate;

che le aziende selezionate sono ubicate solo nelle province di Chieti, L'Aquila e Teramo mentre sono state escluse dalle selezioni le aziende ubicate nella provincia di Pescara;

che sono state selezionate solo piccole imprese omettendo di avviare una vigilanza così accurata ed approfondita su medie e grandi aziende aventi un considerevole giro di affari,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri con i quali si sono stabilite le procedure per la selezione delle aziende;

quali siano gli organi centrali che hanno deciso tali criteri o procedure;

per quale motivo in Abruzzo siano state escluse tutte le aziende ubicate nella provincia di Pescara;

per quale motivo sono state selezionate 8 aziende su 14 aventi un numero minimo di dipendenti tra 1-5 e quindi piccole aziende con un giro d'affari molto limitato;

se i controlli effettuati dai 4 ispettori, per ogni ditta, non appaiano sproporzionati per tali piccole attività;

se i costi aggiuntivi sostenuti dallo Stato per compensare i componenti del *pool* ispettivo, i quali spesso prestano servizio in province diverse da dove effettuano le ispezioni in oggetto, saranno compensati dagli introiti derivanti da tali ispezioni;

se non si ritenga utile adottare provvedimenti in merito, al fine di razionalizzare tale tipo di attività ispettiva selezionando anche le imprese di classe 5ª (da 50 a 199 dipendenti) e di classe 6ª (con più di 200 dipendenti) e di effettuare una attenta verifica per accertare con la massima precisione possibile i costi ed i benefici di tale operazione di controllo che pare finalizzata a verificare solo piccolissime imprese.

(4-06762)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che più volte è stata portata all'attenzione delle autorità competenti – sia in sede locale che a livello centrale – la necessità di restituire «sicurezza» agli abitanti – e a tutti i cittadini – del quartiere napoletano Stella-San Carlo Arena, ormai completamente nelle mani della camorra che gestisce ogni tipo di attività illecita;

che in questo quartiere vi sono vere e proprie bande di microdelinquenza che perpetrano giornalmente rapine a passanti e negozianti della zona ed i furti di automobili e di motorini avvengono ormai a qualsiasi ora del giorno e della notte;

che, nonostante la gravità di questi episodi, l'ufficio mobile di polizia (all'angolo tra viale Colli Aminei e via Nicolardi) è «scomparso» senza alcuna motivazione, dopo aver funzionato per pochi mesi da febbraio a maggio,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per destinare il necessario numero di forze dell'ordine – polizia e carabinieri – al fine di riportare alla normalità il quartiere Stella-San Carlo Arena, e per l'immediato ripristino del suddetto ufficio mobile di polizia.

(4-06763)

DIONISI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la riduzione dei posti letto ospedalieri al 5,5 per mille prevista anche dal disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1996 in corso di approvazione comporterà necessariamente, pur nella autonomia decisionale delle regioni, la chiusura di piccoli ospedali e la loro trasformazione in strutture sanitarie con diversa funzione e la non apertura di altri in costruzione, come ad esempio quello di Poggio Mirteto in provincia di Rieti;

che l'INAIL ha da tempo programmato l'apertura nel nostro paese di altri tre centri di produzione di protesi per integrare l'attività del centro di Budrio in provincia di Bologna,

si chiede di sapere se si intenda intervenire affinchè l'INAIL possa localizzare un centro di riabilitazione e produzione di protesi presso la nuova struttura dell'ospedale di Poggio Mirteto.

(4-06764)

PREIONI. - *Al Ministro della difesa.* - Si chiede di sapere il nome, il grado e la funzione di chi abbia autorizzato l'inserzione pubblicitaria «Corpo tecnico dell'Esercito: scienza e difesa», con l'invito a rivolgersi per ulteriori informazioni al «Comando del Corpo tecnico dell'Esercito - via Nomentana n. 274, 00162 Roma - Tel. 06/47357924, sulla 4ª pagina di copertina della rivista mensile «Ordine Pubblico», n. 9 del settembre 1995 - direttore responsabile Bruno Taralletto, direttore politico onorevole Maurizio Gasparri.

Si chiede di sapere, inoltre, quanto segue:

quale sia la diffusione della rivista in oggetto, che non porta prezzo di copertina e che viene distribuita gratuitamente ai parlamentari;

se e quanto l'Esercito italiano abbia speso per tale pubblicità;

se rientri nella prassi dell'Esercito farsi pubblicità su riviste di chiara ispirazione politica.

(4-06765)

CIONI, BAGNOLI, BENVENUTI, BETTONI BRANDANI, BUCCIARELLI, PETRUCCI, SCAGLIOSO, FALQUI, SENESE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che, nell'ambito della vertenza fra giornalisti ed editori, l'editore e direttore editoriale de «La Nazione», dottor Riffser, ha assunto un comportamento di prevaricazione e di arbitrio in pieno contrasto con i diritti sindacali;

che lo stesso giornale è uscito, a dispetto dell'intero corpo redazionale in sciopero, come fotocopia del «Resto del Carlino», con un deprecabile fondo del direttore, dottor Berti;

che questa linea dell'editore ha determinato un clima di intemperanza nei confronti della stessa città di Firenze tanto che al sindaco Primicerio è stato impedito l'accesso ai locali del giornale ove si era recato per incontrare le maestranze in lotta;

che le questioni sollevate dai giornalisti sono pienamente legittime, muovendosi esse in difesa del libero e pluralistico esercizio dell'attività informativa e contro progetti di omologazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del lavoro intendano assumere relativamente alla vertenza in atto per salvaguardare l'autonomia redazionale e la professionalità dei giornalisti de «La Nazione».

(4-06766)

MOLINARI, VEVANTE SCIOLETTI, MOLTISANTI, BAIOLETTI. - *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che la stampa ha dato ampio risalto allo «sbarco» a Roma dei video-box, cabine assomiglianti in tutto e per tutto a quelle in cui è possibile effettuare foto-tessera a sviluppo immediato;

che la «trovata» (merce d'archeologia ad Amburgo, Londra, Parigi) è apparsa in un locale di via Bagnera che, a detta della stampa (che ne ha dato ampio risalto), ha «l'approvazione del Ministero dell'interno»;

che i commenti raccolti dal cronista offrono uno spaccato sociale che desta non poche preoccupazioni e che impone un'adeguata riflessione da parte degli organi dello Stato preposti alla vigilanza di fenomeni degenerativi di valori tutelati dalla legge e dal costume e, quindi, estremamente pericolosi per la tenuta morale del corpo sociale;

che il «fenomeno» denunciato è destinato, forse, ad aprire il varco ad altre iniziative similari, in stridente contrasto con il ribaltamento dell'attuale immagine dell'Urbe (già tanto degradata) perseguito con i lavori in corso delle «commissioni» per l'Anno Santo;

che la tradizione culturale e civica della città *caput mundi* è testimonianza di un ecumenismo diametralmente opposto a quello rappresentato e animato dall'arcobaleno razziale che a Roma connota i fenomeni della prostituzione, dell'immigrazione clandestina, dell'accattonaggio, della droga e dei reati più diversi;

che, se a tanto si aggiunge il lassismo delle istituzioni di fronte ad ulteriori spinte degenerative come quella denunciata, ancor più avvertibile diventa il rischio di trasformare un evento epocale, denso di valori da meditare, in una grande fiera del 2000, rumorosa e volgare, degenerante nell'osceno pubblico e regolarmente autorizzata dagli organi competenti;

che ogni considerazione in ordine ai devastanti danni che si riflettono sulle famiglie (cellule vitali dell'organismo sociale e fondamento del suo processo di sviluppo) può essere lasciata alla coscienza di ciascuno, già «bombardata» da innumerevoli fatti di cronaca debordanti nell'incredibile e nell'allucinante (dal «videopoker per amante» agli «stupri in famiglia»),

le interroganti chiedono di conoscere gli «interventi già disposti» e quelli di prossima attuazione finalizzati ad arginare i fenomeni (come quelli segnalati) in atto, a prevenirne eventuali crescite, a reprimere ogni attività recidiva ed a bonificare l'*humus* urbano e sociale con «antidoti» di competenza dei recapiti ministeriali aditi.

(4-06767)

BRIENZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'articolo 7 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, prescrive: «Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale... che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali e culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonchè quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni»;

che moltissime televisioni locali hanno correttamente provveduto ad adempiere alle prescrizioni di legge ma che allo stato non hanno ricevuto alcuna notizia al riguardo, nè tantomeno l'ottenimento delle previste provvidenze,

si chiede di conoscere:

quali siano gli eventuali ulteriori adempimenti da compiere per la definitiva corresponsione delle provvidenze di legge e quali i tempi stabiliti, anche in considerazione delle ben note difficoltà del settore dell'emittenza televisiva locale, con forti ricadute negative sulla stessa occupazione, e dei numerosi anni ormai trascorsi;

se siano state previste misure finalizzate al ristoro dei maggiori costi finanziari sostenuti dalle emittenti televisive a causa del gran tempo trascorso;

se sia possibile prevedere la concessione preventiva delle provvidenze previste, direttamente a mezzo di minore corresponsione dei canoni e dei consumi agli enti eroganti, al fine di agevolare il settore e di evitare ingenti oneri finanziari, magari con previsione di adeguata copertura fideiussoria sui minori importi corrisposti agli stessi.

(4-06768)

MOLTISANTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che Ispica (Ragusa) è sede da tempo immemorabile di pretura;

che il bacino di utenza di Ispica è cospicuo in quanto comprende oltre la stessa città di Ispica di circa 15.000 abitanti anche il limitrofo comune di Pozzallo di circa 16.000 abitanti;

che in relazione all'importanza degli uffici giudiziari di Ispica ivi è stato realizzato un moderno edificio destinato alla sede della pretura ed un nuovo carcere mandamentale, il tutto con indubbi rilevanti costi per l'Erario;

che si fanno sempre più insistenti le voci di un eventuale accorpamento della pretura di Ispica a quella di Modica, con la conseguente inutilizzazione degli edifici giudiziari sopra menzionati e con grave disagio per le popolazioni interessate;

che peraltro la pretura di Modica risulta già insufficiente per le esigenze di quell'ufficio in relazione alle carenze del personale, al carico del lavoro giudiziario e al relativo arretrato,

si chiede di sapere quali siano in realtà le decisioni che il Governo intenda assumere in proposito per tranquillizzare le popolazioni di Ispica e di Pozzallo in ordine a questo argomento e per razionalizzare le spese già fatte e da farsi a carico del bilancio della giustizia onde evitare controproducenti duplicazioni di costi in rispetto del diritto dei cittadini di vedere gli uffici giudiziari vicini anche territorialmente alle loro legittime esigenze.

(4-06769)

MOLTISANTI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che da oltre un secolo esiste ed è operante in Sicilia il distretto militare di Siracusa che comprende e gestisce un bacino di utenza per un complessivo totale di 33 comuni delle province di Siracusa e di Ragusa, con sempre positivi e proficui risultati, si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative e concreti provvedimenti si intenda adottare per scongiurare la chiusura del distretto militare di Siracusa prevista entro il mese di giugno 1996;

a quali criteri di pretesa razionalità ed economicità potranno rispondere il conseguente sovradimensionamento e l'inevitabile «appesantimento» del distretto militare di Catania (già condizionato da gravi difficoltà logistiche e di carenza di personale militare in organico) nonchè gli inevitabili disagi e difficoltà per migliaia di giovani (e delle rispettive famiglie) residenti nelle due province di Ragusa e di Siracusa, che saranno costretti, in prospettiva, a periodici trasferimenti nell'ordine di centinaia di chilometri, sopportando anche costi non indifferenti.

(4-06770)

MOLTISANTI. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che nella zona nord della provincia di Siracusa si è registrata, nel corso dell'ultimo anno, un'allarmante recrudescenza di iniziative e di attività criminali (anche e, soprattutto, di cosiddetta microcriminalità urbana e non) in un contesto socio-economico degradato che costituisce l'*humus* ideale per la malapianta di organizzazioni delinquenziali sempre più agguerrite;

considerato che negli organici dei commissariati di polizia di Stato e delle stazioni dei carabinieri di Lentini, Francofonte, Carlentini esistono numerosi posti vacanti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative e concreti provvedimenti si intenda intraprendere ed adottare al fine di dare risposte positive e rassicuranti alle civili e laboriose popolazioni di questi comuni e segnali incoraggianti di una concreta presenza dello Stato anche a quei cittadini della popolosa frazione di Pedagaggi, costretti a scendere in piazza con pubbliche manifestazioni di protesta per reclamare ordine, legalità, sicurezza e tranquillità.

(4-06771)

MOLTISANTI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che l'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», così recita: «Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni», l'interrogante chiede di sapere quali urgenti e concrete iniziative si intenda assumere per verificare se la percentuale di territorio occupato da parchi regionali superi quella espressamente richiamata dal menzionato disposto normativo e quali provvedimenti opportuni si intenda adottare qualora tale percentuale superi quella prevista dalla suddetta legge.

(4-06772)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00998, dei senatori Falqui e Carella, sull'accusa di posizione dominante e comportamento illegittimo contestato dall'Associazione costruttori edili romani (ACER) al consorzio Iricav Uno;

3-00999, del senatore Cappelli, sulla nomina a presidente dell'Autorità portuale di Savona dell'ingegner Giuseppe Sciutto;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00953, del senatore Smuraglia, sul gruppo Cartiere Burgo, con stabilimento a Corsico (Milano).